



CITTA' DI BUCCHIANICO

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Conforme al contenuto dell'Art. 4, comma 1 sexies del DPR 380/2001 ed al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato – Regioni Enti Locali del 20.10.2016, pubblicata su G.U. n. 268 del 16.11.2016 e recepito con Del. di G.R. n. 850 del 28.12.2017 e al comma 8, art. 16 L.R. n. 1/2019, redatto in conformità (senza modifiche sostanziali) ai criteri forniti per la redazione dei REC come da Schema di Regolamento Edilizio Tipo Regionale in attuazione del citato comma 8, art. 16 della L.R. n. 1/2019.

tecnico redattore: **Arch. Aldo Cilli, PhD in Urbanistica**



Vista aerea del Centro storico di Bucchianico (il complesso dell'antico convento e della Chiesa di San Francesco e parte della Piazza San Camillo De Lellis (Fonte: periodico on line La Torre).

Agosto 2022
aggiornamento Ottobre 2023



Firmato digitalmente da:

CILLI ALDO

Firmato il 06/11/2023 18:51

Seriale Certificato: 2623152

Valido dal 15/07/2023 al 15/07/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Indice

Premessa

Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento edilizio	5
Art. 2 - Coordinamento con il PRG.....	5
Art. 3 - Articolazione del Regolamento e sua efficacia.....	6

Parte Prima_ Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia

Art. 4 - Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi	8
Art. 5 - Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia	8

Parte Seconda_ Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Titolo I _ Disposizioni organizzative e procedurali..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo I _SUE, SUAP e organismi consultivi..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 6 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 7 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	10
Art. 8 - Le modalità di coordinamento tra SUE e SUAP	10

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi..... 11

Art. 9 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	11
Art. 10 - Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	12
Art. 11 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	12
Art. 12 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	12
Art. 13 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	14
Art. 14 - Pareri preventivi	15
Art. 15 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	15
Art. 16 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	16
Art. 17 - Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	16
Art. 18 - Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	17

Titolo II – Disciplina dell'esecuzione dei lavori..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori..... 18

Art. 19 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.	18
Art. 20 - Comunicazioni di fine lavori e Agibilità (SCAgI).....	19
Art. 21 - Occupazione di suolo pubblico.....	20
Art. 22 - Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. ...	21

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori..... 22

Art. 23 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori	22
Art. 24 - Punti fissi di linea e di livello.....	23
Art. 25 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	23
Art. 26 - Cartelli di cantiere	25
Art. 27 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	25
Art. 28 - Misure di cantiere ed eventuali tolleranze	27
Art. 29 - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera ..	27
Art. 30 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	27
Art. 31 - Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	28

Titolo III - Disposizioni per la qualità urbana. Prescrizioni Costruttive funzionali 30**Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio Errore. Il segnalibro non è definito.**

Art. 32 - Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	29
Art. 33 - Requisiti prestazionali degli edifici.....	30
Art. 34 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	34
Art. 35 - Incentivi finalizzati all'innalzamento della Sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	34
Art. 36 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	37
Art. 37 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	38
Art. 38 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	46
Art. 39 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico 50

Art. 40 - Strade.....	51
Art. 41 - Portici	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 42 - Piste ciclabili.....	53
Art. 43 - Aree per parcheggio.....	54
Art. 44 - Piazze e aree pedonalizzate	55
Art. 45 - Passaggi pedonali e marciapiedi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 46 - Passi carrai e uscite per autorimesse.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 47 - Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 48 - Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	58
Art. 49 - Recinzioni.....	59
Art. 50 - Numerazione civica	61

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente 63

Art. 51 - Aree Verdi	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 52 - Parchi urbani	65
Art. 53 - Orti urbani	65
Art. 54 - Parchi, percorsi in territorio rurale, usi civici e tratturi	67
Art. 55 - Tutela del suolo e del sottosuolo.....	68

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche 69

Art. 56 - Approvvigionamento idrico.....	69
Art. 57 - Depurazione e smaltimento delle acque	70
Art. 58 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 59 - Distribuzione dell'energia elettrica.....	73
Art. 60 - Distribuzione del gas	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 61 - Ricarica dei veicoli elettrici	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 62 - Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico..... Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 64 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	76
Art. 65 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	77
Art. 66 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	78
Art. 67 - Allineamenti.....	79
Art. 68 - Piano del colore	79
Art. 69 - Coperture degli edifici.....	79
Art. 70 - Illuminazione pubblica.....	81
Art. 71 - Griglie ed intercapedini.....	82
Art. 72 - Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	82
Art. 73 - Serramenti esterni degli edifici	85
Art. 74 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	85
Art. 75 - Cartelloni pubblicitari	86
Art. 76 - Muri di cinta e di sostegno.....	86
Art. 77 - Beni culturali ed edifici storici	87
Art. 78 - Cimiteri monumentali e storici	87
Art. 79 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	88

Capo VI - Elementi costruttivi	89
Art. 80 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche...	89
Art. 81 - Serre bioclimatiche o serre solari	89
Art. 82 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	90
Art. 83 - Coperture, canali di gronda e pluviali	91
Art. 84 - Strade, passaggi privati e rampe	91
Art. 85 - Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	92
Art. 86 - Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	92
Art. 87 - Recinzioni.....	93
Art. 88 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici	94
Art. 89 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza	94
Art. 90 - Piscine.....	98
Art. 91 - Altre opere di corredo degli edifici	99
Art. 92 - Depositi all'aperto.....	100
Art. 93 - Serbatoi carburanti e di olii combustibili	100
Titolo IV - Vigilanza e sistemi di controllo	101
Art. 94 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	101
Art. 95 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	101
Art. 96 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	101
Titolo V – Norme transitorie	104
Art. 97 - Aggiornamento del regolamento edilizio	104
Art. 98 - Disposizioni transitorie	104
Parte Terza - Attività edilizia, titoli abilitativi e interventi sostitutivi.....	105
Obiettivi e definizioni	105
Edilizia libera.....	105
CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)	106
SCIA (segnalazione certificata inizio attività)	107
Permesso di costruire (PdC).....	108
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA)	109
Intervento sostitutivo regionale. Disposizioni applicative	109
Allegati (in fascicoli a parte)	
Allegato A: Quadro delle Definizioni Uniformi	
Allegato B: Ricognizione delle Disposizioni Statali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e territorio e sull'attività edilizia	
Allegato C: Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso - Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso redatto a corredo della Del. di Giunta Regionale Abruzzo n°850 del 28.12.2018.	

Premessa

Art. 1_ Finalità e contenuto del regolamento edilizio

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il presente Regolamento Edilizio Comunale costituisce l'adeguamento del Regolamento Edilizio previgente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 05.03.2019 e successive modifiche, in particolare uniformandosi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), che, in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.
3. Il Regolamento edilizio comunale, inoltre, è lo strumento tramite il quale viene disciplinata l'attività edilizia, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del DPR 380/01 "Testo unico dell'edilizia", con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
4. Ogni attività che comporti la modificazione urbanistica ed edilizia nonché la trasformazione fisica del territorio comunale è regolata, in accordo con le disposizioni nazionali e regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, dalle seguenti norme.
5. Il contenuto del presente Regolamento, in particolare, è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 380/01 ed è, dunque, come detto, adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 (G.U. n. 268 del 16.11.2016), recepito con D.G.R. Abruzzo 28 dicembre 2017 n. 850 pubblicata sul BURA n°26 del 23 febbraio 2018 ed è conforme, inoltre, ai criteri specifici per la redazione dei REC, emanati dalla Regione Abruzzo per effetto di quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 16 della L.R. dell'1.01.2019, n. 1, oltre che al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 552 del 10.08.2018.

Art. 2_ Coordinamento con il PRG

1. Le presenti disposizioni si coordinano e si integrano con le norme di attuazione del PRG comunale vigente e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Esse si applicano in tutti i casi e per tutti gli interventi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che attuativi e di dettaglio.
3. Il presente Regolamento Edilizio rappresenta norma transitoria e non comporta la modifica delle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico vigente, che continuano ad applicarsi fino all'approvazione di nuova pianificazione urbanistica.

4. Le nuove definizioni non determinano l'introduzione di parametri quantitativi che restano propri delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

5. Al fine di limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere, alle domande di titolo abilitativo edilizio, anche in sanatoria, e comunque a tutti i procedimenti in corso, presentati entro il 31.12.2022, si applica la disciplina previgente.

Art. 3_ Articolazione del Regolamento e sua efficacia

1. Il Regolamento Edilizio si articola in tre Parti:

- **Parte Prima**, denominata "**Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia**" è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
- **Parte Seconda**, denominata "**Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia**" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
- **Parte Terza** denominata "**Attività edilizia, titoli abilitativi e interventi sostitutivi.**"

2. In particolare, la **Prima Parte**, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si limita a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale, pertanto, incide direttamente senza necessità di esplicito atto di recepimento nel regolamento edilizio:

- a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
- e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
 - e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - e.3. alle servitù militari;
 - e.4. agli accessi stradali;
 - e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - e.6. ai siti contaminati;
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

3. La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.

I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.

Nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali:

- a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;
- b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
- c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
- d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
- e) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere.

4. La **Parte Terza**, infine, organizzata in forma testuale discorsiva e non di articolato, nella quale utilmente, a valle delle recenti modifiche normative che hanno significativamente rivisto le procedure in materia di definizioni degli interventi e delle attività edilizie, dei titoli abilitativi e dei relativi interventi sostitutivi, si riportano utilmente, obiettivi e definizioni (nuove), ovvero si definiscono con univocità gli interventi di Edilizia libera, quelli per cui si rende necessaria la CILA (Comunicazione d Inizio Lavori Asseverata), la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), il PdC (Permesso di Costruire) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al PdC.

5. Il presente Regolamento Edilizio si applica in tutto il territorio comunale ed entra in vigore alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Parte Prima

Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia

Art. 4_ Le definizioni tecniche uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi

1. Le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) dei parametri urbanistici ed edilizi cui riferirsi per disciplinare gli interventi sul territorio comunale di Bucchianico, per effetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 16 della L.R. 01.01.2019 n. 1, si applicano, in ogni caso, a far data dal 01.01.2019, ovvero prescindendo dall'avvenuta adozione del REC in C.C..

2. Esse, pertanto, si assumono ai fini della applicazione del presente REC, per effetto del citato recepimento avvenuto con Del. di G.R. Abruzzo n. 850/2017 (BURA 18.02.2018) e sono esattamente quelle (in numero di 42) riportate nella tabella di cui all'Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo di cui allo schema di Intesa raggiunta nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie Locali, come pubblicato sulla G.U. n. 268 della Repubblica Italiana del 16.11.2016.

3. Tuttavia, a seguito dei Criteri specifici emanati dalla Regione Abruzzo, per effetto del comma 8 dell'art. 16 della L.R. n. 1/2019, nel presente Regolamento Edilizio Comunale si fa specifico alla versione integrata dal competente *Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette Paesaggio, Ufficio Pianificazione territoriale, Piani complessi in aree urbane* della Regione Abruzzo con riferimento a due aspetti specifici, ovvero:

- DTU corredate da specifiche tecniche utili ad operare un idoneo ragguaglio con norme di carattere urbanistico vigenti in ambito regionale;
- DTU aventi evidente rilevanza urbanistica evidenziate da titolazione con carattere in grassetto.

4. Ad esse, pertanto, in detta versione resa disponibile dalla Regione Abruzzo (vedasi Allegato A al presente REC) si fa riferimento e si rinvia.

Art. 5_ Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia

1. La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato III conforme all'Allegato B dell'Intesa, così come integrato dalle norme vigenti sul territorio regionale.

2. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia.

3. In considerazione del fatto che l'art. 871 del Codice Civile dispone che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalle leggi speciali e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente indicato dal presente regolamento, si intendono applicabili le vigenti disposizioni di leggi in materia.

4. Si ribadisce che, le norme edilizie riportate nel Titolo III, come già precisato, integrano ma non sostituiscono la normativa tecnica di attuazione del Piano Regolatore Generale, i Piani Attuativi e il Piano di Recupero del Centro storico, che continuano a prevalere in caso di contestuale considerazione dei relativi dispositivi ai fini della applicazione.

Parte Seconda

Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia

Titolo I _ Disposizioni organizzative e procedurali

Capo I _SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 6_ La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia

1. Il Comune di Bucchianico ha istituito, con Delibera di Giunta Comunale n° 44 del 31.03.2005, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001, lo Sportello Unico per l'Edilizia.

Lo sportello unico edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001, tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata.

2. Lo sportello unico edilizia svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

3. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4. A tal fine Il Comune di Bucchianico ha aderito, con Delibera di Consiglio Comunale n°104 del 31.05.2006, per lo svolgimento delle funzioni di cui al D.P.R. n. 160/2010, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, altrimenti denominato SUAP con sede in Chieti, individuato come tale dal Consorzio tra i comuni dell'Ambito Chietino Ortonese.

Sul sito del SUAP Chietino Ortonese sono indicati i contatti e pubblicati i documenti utili alla presentazione delle istanze.

5. L'attuale organizzazione amministrativa del Comune di Bucchianico, non prevede la istituzione e la funzionalità di una commissione edilizia, né di una commissione locale per il paesaggio (CLP), prevista nei termini di cui all'articolo 148, comma 3, del d. lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) né di altri organi tecnici consultivi. Il comune, quindi, ove dovesse provvedere alla istituzione di detti organismi consultivi dovrà, oltre che redigere specifici ed appositi regolamenti ad hoc per il funzionamento degli stessi, inserire nel presente comma la composizione ed il funzionamento ovvero rinviare ad uno specifico

regolamento in base alla propria organizzazione amministrativa e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 7_ Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. La presentazione delle istanze avviene in via telematica sebbene, in fase transitoria, sia ammessa, per un congruo periodo, secondo quanto stabilito dall'ufficio tecnico, anche in forma cartacea.
2. Il titolo edilizio deve essere richiesto dal proprietario o da chi abbia titolo per richiederlo.
3. È possibile il cambio d'intestazione e la voltura a terzi di un titolo già rilasciato, ma restano immutati il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto edilizio volturato, fermo restando quanto disposto dall'art. 15 del D.P.R 380 del 2001 in tema di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.
4. Il Comune di Bucchianico, nel rispetto del piano d'azione di e-government ed in qualità di font office del servizio pubblico, intende implementare e riattivare completamente il proprio "Sistema Informativo Territoriale", al fine di:
 - monitorare le dinamiche di trasformazione del territorio;
 - migliorare la sostenibilità e la qualità dell'ambiente ed aderire ad "Agenda 21 locale";
 - migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi tecnici, per l'applicazione del Sistema Qualità;
 - garantire la più ampia e trasparente informazione dell'azione amministrativa;
 - attivare, per quanto possibile, procedure telematiche per l'acquisizione e l'invio di documenti amministrativi.
5. Il S.I.T. è strutturato per essere integrato con altri Sistemi Informativi nazionali e locali.

Art. 8_ Le modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

1. Al servizio SUAP competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, considerandosi in essi ricompresi anche tutti gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente.
2. Al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive, considerandosi, invece, in essi ricompresi gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica ed amministrativa, secondo la normativa vigente.
3. Tutte le domande e tutti gli atti inerenti attività produttive dovranno essere indirizzate direttamente dal richiedente al SUAP. Qualora atti e documenti, necessari agli adempimenti del SUAP, siano depositati presso il SUE o altri Servizi e Uffici dell'Ente questi sono tenuti a dare riscontro al SUAP, inviando anche copia della documentazione se ritenuta dal SUAP necessaria, entro dieci giorni dalla richiesta.
4. Il coordinamento è garantito da quanto stabilito nell'apposito regolamento comunale che garantisce un idoneo raccordo tra i predetti sportelli e le rispettive strutture tecniche.

Capo II - Altre procedure ed adempimenti edilizi

Art. 9_ Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si farà riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo in vigore; la Regione interviene ai sensi delle Leggi Regionali n. 18/1983 e n. 11/1999, nonché nei casi previsti dagli artt. 21 e 39 del DPR 380 del 2001.
2. A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e nuovi documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l'emanazione dell'atto di diniego, fatta salva la facoltà di ricorrere agli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento.
3. Per il completamento dei titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini, deve essere presentata una nuova istanza.
4. Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, secondo le disposizioni vigenti.
5. Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento alle vigenti normative in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l'accesso agli atti approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 29.06.2020 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bucchianico.
6. I Permessi di Costruire istruiti con parere favorevole, dopo 90 giorni dalla comunicazione della conclusione dell'istruttoria, sono archiviati. In tale caso è necessaria la presentazione di nuova ed apposita istanza.
7. In assenza di intervenuta decisione in ordine alla richiesta di Permesso di Costruire, l'interessato può chiedere l'intervento sostitutivo, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
8. Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, secondo le disposizioni vigenti.
9. Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento alle vigenti normative in materia di diritto di accesso civico,

Art. 10_ Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il CDU viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni di legge statali in materia. Chiunque ha diritto a ottenere il rilascio del certificato. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può riguardare aree libere o già edificate, deve essere accompagnata da estratto di mappa e redatta su moduli pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bucchianico.
3. Il certificato deve essere rilasciato dall'autorità comunale e specifica entro il termine previsto dalla vigente normativa e ha la validità prevista dalla norma a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, specificando:
 - le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

- le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni o i vincoli incidenti sull'immobile.
5. Alla decadenza del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) sarà necessaria una nuova istanza.

Art. 11_ Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Nei casi previsti dalla legislazione vigente, con formale istanza del titolare, a condizione che sia stata comunicata, al Comune, secondo le modalità di legge, la data di inizio dei lavori, gli stessi possono essere prorogati quanto a termini d'inizio e di ultimazione, ai sensi dell'art. 15 DPR 380/2001.
2. Danno diritto alla proroga del termine di ultimazione, i seguenti casi, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - sequestro penale del cantiere;
 - provvedimento di sospensione dei lavori;
 - attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell'originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
 - ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
 - ritrovamenti ordigni bellici;
 - impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili;
 - edifici residenziali mono e bi-familiari;
 - cause non imputabili alla volontà del titolare del titolo edilizio;
3. L'istanza di proroga dovrà essere formalizzata prima della decadenza del titolo abilitativo unitamente alla documentazione comprovante i fatti avvenuti.
4. Nel caso in cui non ricorrano tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa, alla scadenza della validità del titolo edilizio, il titolare può presentare istanza di completamento delle opere, in conformità alle norme vigenti al momento della richiesta.
5. All'istanza di completamento deve essere allegata la relazione tecnica e gli elaborati descrittivi delle opere realizzate e che ancora risultano da eseguire compreso un'adeguata documentazione fotografica. La proroga è sempre subordinato alla verifica della conformità delle opere medesime alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento dell'efficacia del titolo di completamento.
6. Ai fini del completamento dei lavori si considerano già assentite le superfici costruite in vigenza di precedenti titoli edilizi.
7. Le opere eseguite in difformità dal titolo originario, al momento della richiesta del completamento, saranno trattate secondo le vigenti normative sanzionatorie.
8. Per il trasferimento del titolo abilitativo, i successori o aventi causa del titolare, entro sessanta giorni dall'acquisizione del titolo, devono comunicare allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), per iscritto, la modifica dell'intestazione, allegando fotocopia dell'atto pubblico con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme di legge. Il trasferimento del titolo non comporta alcuna modifica al contenuto del titolo abilitativo.

Art. 12_ Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Sono principi generali degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge:
 - la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;

- l'assenza di umidità nelle murature;
 - la presenza di impianto smaltimento reflui;
 - la presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.
2. Si definisce inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per i quali vengano a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. In presenza di condizioni di inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di agibilità o depositata la segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.
 3. I locali non possono essere abitati o usati o dati in affitto.
 4. L'inagibilità è un provvedimento espresso emanato dall'Autorità competente.
 5. Il Responsabile del servizio del Settore Urbanistica, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per il quale siano venuti a mancare i sopra citati requisiti e ne sospende l'uso fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
 6. Nel caso l'inagibilità sia causata dalla inefficienza degli impianti o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Responsabile del servizio del Settore Urbanistica e Servizi, e se del caso in accordo con il Servizio Igiene della ASL, fissa un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d'uso dell'edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse.
 7. Ove non intervengano i titolari, a ripristinare i requisiti per ottenere l'agibilità in tutto o in parte, il Sindaco fissa con ordinanza un termine per regolarizzare l'immobile. Decorso infruttuosamente tale termine il Sindaco è tenuto a presentare ulteriore denuncia all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, ove i proprietari o titolari risultino irreperibili, l'Amministrazione provvede alla messa in sicurezza dell'immobile, con l'accollo temporaneo dei costi a carico del bilancio comunale. I costi saranno successivamente richiesti ai titolari dell'immobile nelle forme di legge. Nel caso di irreperibilità dei titolari, l'Amministrazione potrà valutare di acquisire al patrimonio comunale l'immobile. I costi sostenuti saranno posti a scomputo del prezzo di esproprio, da effettuare secondo la vigente legislazione.
 8. L'obbligo per il Sindaco di dichiarare l'inabitabilità di un immobile sussiste anche nel caso in cui l'Autorità esterna all'Amministrazione Comunale, eventualmente competente ai sensi di legge a rilasciare autorizzazione necessaria per il conseguimento dell'abitabilità, previo accertamento di determinate situazioni, renda nota al Comune che le situazioni favorevoli precedentemente accertate sono venute meno.
 9. I proprietari che abitino o consentano ad altri di abitare in unità immobiliari prive di certificato di agibilità, incorrono nella denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34.
 10. Se l'uso dell'edificio può essere di pregiudizio alla salute pubblica e degli utenti, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o della Autorità Sanitaria, nei limiti delle rispettive competenze, il Sindaco può ordinare lo sgombero della costruzione ed interdire l'ultimazione.
 11. Il Certificato di Inagibilità verrà trasmesso agli uffici comunali interessati dall'applicazione del provvedimento.

Art. 13_ Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Gli oneri concessori per rilascio del permesso di costruire (art. 16 DPR 380/2001) sono determinati in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge. La riduzione o l'esonero dal versamento del contributo sono regolati dalla vigente normativa in materia.
2. Le predette tabelle parametriche e le modalità di corresponsione sono pubblicate sul sito del Comune di Bucchianico.
3. E' ammessa la rateizzazione degli oneri, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria rilasciata da un istituto avente sede in Italia, contenente le seguenti clausole:
 - precisazione circa l'esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.;
 - intestazione della stessa a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili;
 - irrevocabilità senza l'ottenimento del preventivo consenso del Comune di Bucchianico;
 - validità esplicitamente dichiarata sino a necessaria comunicazione di svincolo o liberatoria resa da parte del Comune di Bucchianico;
 - natura di polizza del tipo "a prima richiesta" presentata nel Comune di Bucchianico.
4. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente così definite nell'ambito del quadro normativo nazionale e regionale di disciplina dell'urbanistica, nonché, eventualmente, quelle previste nel PRG e nelle relative norme di attuazione e, di norma, devono essere realizzate contestualmente ai lavori edilizi.
5. Il Comune può stabilire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione primaria e secondaria, il titolare versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, solo ed in tutti quei casi eventuali in cui, dimostrabilmente, la cessione dia luogo a non convenienza per il Comune, ovvero risulti tecnicamente non percorribile per diversi e documentati motivi e, in ogni caso, nel rispetto di quanto specificatamente stabilito da apposito Regolamento Comunale sulle monetizzazioni degli oneri di urbanizzazione, approvato con Del. di C.C. n. 34 del 27.10.2020.
6. Nel caso in cui il concessionario abbia chiesto di poter realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, egli deve confermare tale disponibilità al Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato, seguendo le procedure fissate dalla normativa vigente (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.), l'ammontare degli oneri di urbanizzazione a suo carico.
7. In tal caso il concessionario è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere. La Giunta Comunale si pronuncia sulla loro ammissibilità, dopo averne valutata la convenienza in termini di pubblico interesse ed aver accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali di attuazione diretta.
8. In caso di assenso, attraverso apposita convenzione, l'Amministrazione Comunale fissa i modi ed i tempi di realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie fideiussorie e finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonché l'entità del contributo di concessione residuo, dedotto l'ammontare delle opere che verranno eseguite direttamente dal concessionario.
9. Oltre agli oneri previsti dall'art. 16 DPR 380/2001 e L.R. 10 marzo 1998, n. 13, nella normale attività edilizia, il Comune in presenza di varianti urbanistiche richieste dal privato, applica un extraonere di cui all'art. 16 co. 4 d-ter del DPR 380/2001 previsto proprio in presenza di varianti urbanistiche di iniziativa privata.
10. In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate, dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del

nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla comunicazione di variazione di titolarità.

11. Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto.

12. Le tabelle e le modalità di corresponsione, sono pubblicate sul sito del Comune di Bucchianico.

Art. 14_ Pareri preventivi

1. Il soggetto legittimato a richiedere il titolo abilitativo edilizio o altro soggetto da questi autorizzato può richiedere, per progetti rilevanti, anteriormente alla presentazione della relativa domanda per il rilascio del permesso di costruire o del deposito della segnalazione certificata di inizio attività, un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

2. Il parere preventivo è disciplinato dall'art. 1 del D.Lgs 222/2016 e viene rilasciato entro 45 giorni dalla data di presentazione della istanza, ovvero dalla presentazione di integrazioni, qualora richieste, viene rilasciato previo pagamento del diritto di segreteria, da allegare alla presentazione della richiesta. Il costo e le modalità sono stabilite con Delibera di Giunta Comunale annuale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bucchianico.

3. Il parere preventivo non è vincolante ai fini della successiva istruttoria non costituendo titolo abilitativo edilizio per il cui rilascio dovrà essere prodotta apposita istanza, completa della relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell'opera da realizzare e del suo inquadramento urbanistico.

Art. 15_ Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2. È comunque fatto obbligo al proprietario, entro il termine di un giorno lavorativo, di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 (trenta) giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3. Possono essere, inoltre, iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, da eseguire su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ed alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, ove si renda necessario ed urgente:

- per tutelare la pubblica incolumità;
- per evitare danni agli edifici od agli immobili vicini;
- per evitare ulteriori maggiori ed irreparabili danni all'immobile stesso.

4. Ove l'intervento non risulti avente i caratteri di emergenza, sarà trattato come opera eseguita in assenza di titolo edilizio, ai sensi del Titolo IV del DPR 380/2001 nel testo in vigore.
5. Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisoriale di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone e cose, fermo restando l'obbligo per l'avente titolo di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di titolo edilizio.
6. Sono escluse le opere eccedenti quelle strettamente richieste dalla situazione di emergenza, le quali possono effettuarsi solo seguendo le normali procedure.
7. L'ordinanza del Sindaco non potrà permettere, dopo l'eliminazione del pericolo, l'esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza.
8. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare dell'intervento deve integrarla con regolare richiesta di Permesso di Costruire, oppure con il deposito di SCIA in funzione del tipo di intervento ricorrente.
9. In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge.
10. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV del presente regolamento, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili da parte dei responsabili degli Uffici e dalle Autorità competenti ai sensi degli art. 27 e ss del DPR 380/2001.

Art. 16_ Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Per effetto delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio e in considerazione delle specifiche disposizioni di legge vigenti il Comune di Bucchianico garantirà la massima pubblicità e conoscibilità di tutti i procedimenti urbanistici – edilizi, obbligandosi ad informare dei procedimenti urbanistico-edilizi in corso, attraverso la pubblicazione on line dei titoli edilizi istituendo, ove possibile, una sezione dedicata. Le funzioni di informazione sono attribuite al SUE, che si raccorda con il SUAP per i procedimenti di competenza di quest'ultimo.
2. In ogni caso, per ottemperare all'obbligo della trasparenza del procedimento amministrativo, i titoli abilitativi rilasciati, con specificazione del titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, saranno disponibili sull'Albo Pretorio On line.

Art. 17_ Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Per la realizzazione di interventi edilizio - urbanistici pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione e gestione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali.
2. L'attivazione di percorsi partecipativi è auspicabile (e da ricercare quale metodo partecipato di progetto), in particolare, inoltre, per i processi di pianificazione urbanistica sia generale che attuativa (di dettaglio) e in tutti i casi in cui gli interventi oggetto di progettazione coinvolgono spazi pubblici e attrezzature di interesse collettivo che concorrono alla creazione

di centralità, percorsi ad elevata fruibilità pubblica, strade o altre infrastrutture destinate alla mobilità pubblica, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc.

3. Rileva rilevare, in tale direzione, che di recente, sebbene con riferimento esclusivo a progetti di grandi opere di portata strategica, il Decreto Legislativo n. 50/2016, poi convertito in Legge n. 205 del 29.12.2017 "Codice dei Contratti pubblici", in modo specifico dall'Art. 22 "*Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*", sulla scorta di buone pratiche già in essere in molti paesi europei, ha introdotto l'istituto della preventiva disamina pubblica dei progetti, sul modello di quanto già da tempo praticato nella legislazione francese (*Debat Publique*).

4. Tale istituto, al momento, sembra poter disciplinare, più che metodi di vera e propria partecipazione, forme di intervento nel processo decisionale di portatori di interessi qualificati (*stake holders*), con riferimento a progetti che implicano l'assunzione di rilevanti decisioni di spesa pubblica riferite a progetti di notevole interesse collettivo, significativa dimensione e notevole impatto sulle comunità bersaglio degli stessi interventi e sui relativi territori (dimensione ambientale e socio economica).

5. Il percorso partecipativo, qualora se ne ravvisi l'utilità di attivazione per progetti strategici (a solo titolo di esempio, potrebbe applicarsi con riferimento al progetto di riqualificazione di Piazza Roma e del Centro Polifunzionale edificato in luogo dell'antico Palazzo Caracciolo), deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (a livello di preliminare e definitivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione.

6. L'attivazione del percorso di dibattito pubblico viene decisa dall'organo politico competente sul progetto ma può essere richiesta, con apposita istanza, da associazioni aventi quale finalità sociale la cura l'interesse e la salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici, culturali identitari del territorio.

7. Il percorso (il procedimento) sarà individuato dal progettista in collaborazione con il RUP e attuato da quest'ultimo. Al termine della eventuale realizzazione dell'opera, il RUP redigerà una relazione critica sul percorso svolto che costituisca linea guida per le esperienze successive.

Art. 18_ Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune può promuovere il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l'elaborazione di progetti di alta qualità, nei termini di legge, ovvero in particolare, seguendo le indicazioni contenute nel D.Lgs 50/2016 ed, eventualmente, di criteri ulteriori.

2. E' facoltà dell'amministrazione, in uno spirito costruttivo e collaborativo da instaurarsi con le categorie di professionisti tecnici interessati alla indizione di concorsi di progettazione, oltre che al fine di rendere concretamente e più agevolmente praticabile il ricorso sistematico a concorsi di progettazione, quella di stipulare idonee convenzioni ad hoc con le competenti rappresentanze territoriali degli Ordini che rappresentano e riuniscono le professioni tecniche (OAPPC, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri, Ordine dei Geologi, Albo dei tecnici Agronomi e forestali ecc.).

Titolo II _ Disciplina dell'esecuzione dei lavori

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 19_ Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili della sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori

1. Il rilascio del Permesso di Costruire (PdC) e la possibilità di presentazione della SCIA condizionata, alternativa al PdC, si fondano sul presupposto dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria nella zona interessata. In mancanza di queste, il titolo può essere rilasciato solo se il richiedente si impegna, con atto d'obbligo, alla realizzazione diretta delle urbanizzazioni mancanti, oppure se la realizzazione di queste rientra in un piano programmatico del Comune attuabile entro il triennio successivo alla concessione.

2. Il rilascio del Permesso di Costruire è comunque, altresì, subordinato ai seguenti adempimenti da parte del richiedente:

- acquisizione, tramite il SUE, di tutti gli atti di assenso degli Enti interessati all'opera edilizia;
- presentazione, alla tesoreria comunale, dell'attestato di avvenuto versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti (salvo il caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateazione);
- presentazione, alla tesoreria comunale, dell'attestato di avvenuto versamento, del costo di costruzione (salvo il caso di concessione gratuita) o della prima rata (nel caso di rateazione). Per gli interventi relativi ad edifici produttivi, l'attestato deve concernere, invece, l'avvenuto versamento delle quote (o della prima rata) dovute per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi alterati, sostitutive del costo di costruzione;
- presentazione dell'attestato comprovante l'avvenuta trascrizione nei registri immobiliari dell'impegnativa di osservanza dei vincoli dei piani urbanistici e della destinazione d'uso, ove richiesta;
- Modello ISTAT da compilare a cura del progettista, su modulo scaricabile su www.istat.it.

3. Il titolare del PdC deve comunicare al SUE, a mezzo di dichiarazione cartacea consegnata all'ufficio protocollo o tramite la PEC del Comune di Bucchianico, la data di inizio lavori. Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale.

4. Per i titoli abilitativi ad efficacia immediata (CILA, SCIA, ecc), i dati anagrafici e la PEC di tutti i soggetti coinvolti dovranno essere indicati alla presentazione del titolo, utilizzando sempre l'apposito modello unificato, unitamente, se prevista, all'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, la disciplina energetica, acustica, servizio acquedotti stico, ecc..

5. La omessa o tardiva comunicazione di inizio lavori, comporta una sanzione secondo la vigente normativa statale e regionale.

6. Nel caso non siano previsti gli oneri concessori, la sanzione viene determinata sulla base del costo documentato, in applicazione del vigente Prezziario Regionale delle Opere Edili.

7. Con modalità analoghe alla comunicazione di inizio lavori, verranno trasmesse le comunicazioni relative a eventuali sospensioni e riprese dei lavori, le quali prenderanno efficacia con l'apposizione del timbro del protocollo o dell'invio tramite PEC.
8. Contestualmente alla richiesta di PdC è fatto obbligo al titolare dell'istanza di comunicare, utilizzando l'apposito modello unificato, i dati anagrafici e la PEC del progettista, dell'eventuale Responsabile dei lavori ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro) e del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione.
9. Per tutti gli altri soggetti coinvolti (impresa esecutrice, direttore dei lavori, progettisti delle strutture e di opere speciali e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo edilizio a norma delle vigenti disposizioni regolamentari o di legge), l'analogha comunicazione, sempre utilizzando l'apposito modello unificato, munita di accettazione dei soggetti interessati, potrà essere fatta unitamente alla dichiarazione di inizio lavori. Con la stessa comunicazione, l'intestatario del titolo abilitativo può eleggere domicilio presso uno dei soggetti coinvolti per tutte le comunicazioni attinenti al procedimento.
10. La modifica di uno dei soggetti coinvolti dovrà essere preventivamente comunicata al SUE dall'intestatario del titolo abilitativo con le modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori.
11. La comunicazione dovrà contenere una descrizione puntuale dello stato dei lavori come accertato al momento della sostituzione, con la sottoscrizione del soggetto cessante e l'accettazione del soggetto subentrante.
12. Nel caso pervengano al Comune le dimissioni di uno dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle opere, l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Bucchianico ordinerà l'immediata sospensione dei lavori fino all'avvenuta comunicazione di sostituzione.
13. Per la proprietà, la sostituzione avverrà con determinazione di voltura, del titolo edilizio, successiva alla consegna dell'atto notarile di compravendita.
14. I subentrati, con la richiesta dichiarano che sono a conoscenza degli elaborati di progetto e assumono l'obbligo di comunicare eventuali difformità. Senza i suddetti documenti, le sostituzioni non hanno effetto.

Art. 20_ Comunicazioni di fine lavori e Agibilità (SCAgi)

1. Per tutti i titoli edilizi, l'intestatario del titolo abilitativo e/o il Direttore dei Lavori, hanno l'obbligo di comunicare al SUE la data dell'ultimazione dei lavori, utilizzando l'apposito modello unificato, con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori.
2. Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data di decadenza del titolo, come stabilito dalle vigenti disposizioni statali e regionali.
3. Nell'ipotesi in cui i lavori non siano ultimati nel tempo di validità dell'atto abilitativo, la comunicazione di fine lavori dovrà essere ugualmente presentata alla scadenza del termine accompagnata da una relazione, con allegati elaborati grafici e fotografici, che attestino lo stato di esecuzione delle opere.
4. Alle comunicazioni di cui sopra, dovranno essere allegati la documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti, secondo le vigenti normative.
5. Sono fatte salve le disposizioni delle vigenti normative per la proroga dei lavori.
6. Affinché gli edifici, o parti di essi, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario o chi è legittimato, presenti la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) prevista dal DPR 380/2001.
7. La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere indirizzata al SUE, in formato cartaceo, consegnata all'ufficio protocollo o tramite la PEC del Comune di Bucchianico, la modulistica edilizia unificata è scaricabile dal sito istituzionale.

Art. 21_ Occupazione di suolo pubblico

1. Quanto regolato dal presente articolo è compatibile, oltre che coordinato al Contenuto dello specifico Regolamento Comunale sulle occupazioni temporanee del suolo pubblico, vigente nel Comune di Bucchianico.
2. Quando, infatti, l'esecuzione delle opere comporta l'occupazione temporanea o permanente di area pubblica o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'intestatario del titolo abilitativo deve preventivamente richiedere al Servizio di Tesoreria del Comune di Bucchianico, con istanza in Bollo, la relativa formale autorizzazione con un'adeguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all'occupazione o alla manutenzione e indicazione planimetrica dell'area relativa in scala adeguata che viene rilasciata previa positiva istruttoria del competente Ufficio Tecnico.
3. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia.
4. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Bucchianico.
5. La relativa tassazione non è dovuta qualora i marciapiedi interessati siano posti su aree cedute gratuitamente al Comune in attuazione delle previsioni di un piano urbanistico attuativo e le intercapedini servano edifici realizzati in attuazione dello stesso piano.
6. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il soggetto attuatore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
7. Il comune, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
8. Ferma restando l'applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici, in ogni caso, è consentita l'occupazione del sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrato, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede, purché dette intercapedini siano state riportate nei grafici del progetto approvato dell'edificio.
9. Può, inoltre, essere concessa, l'occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di ascensori esterni all'edificio per l'abbattimento di barriere architettoniche a condizione che:
 - ciò non sia possibile l'inserimento all'interno dell'edificio;
 - ciò non costituisca pericolo per la circolazione stradale;
 - gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei;
 - non siano violate le norme sulle distanze fra i fabbricati e l'ascensore;
 - non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi;
 - non vi sia un apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi;
 - con esclusione della zona A1 come indicata nelle tavole del PRG.
10. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore a 12 mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della rimessa in pristino allo scadere dell'autorizzazione.
11. Trascorsi 60 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo manomesso o occupato, previa verifica da parte della Polizia locale, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte.

Art. 22_ Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione secondo la vigente normativa, il soggetto titolare del titolo edilizio, è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.
2. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 81/2008), una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio.
3. In caso di rinvenimenti di materiale inquinante o di rifiuti se ne dovrà dare immediata comunicazione alla competente struttura tecnica comunale, che provvederà alla sospensione dei lavori ed all'attivazione delle procedure di cui al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia di Ambiente) nel testo vigente.
4. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività, provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica, emanata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.
5. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemática terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.
6. Al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L., le comunicazioni relative all'inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco entro 30 giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 23_ Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo nonché da tutti quelli discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e da altre disciplina regolamentari aventi incidenza sull'attività edilizia vigente, nonché da atti d'obbligo o eventuali prescrizioni specifiche riportate nel titolo abilitativo.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. Ai fini della prevista vigilanza e nell'esercizio pieno di detto potere dev'essere sempre consentito il libero accesso al cantiere ai funzionari ed agenti di polizia locale.
3. I principi generali dell'esecuzione dei lavori secondo la regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, anche qualora riferiti ad interventi relativi all'edilizia privata, possono ricondursi alla disciplina generale dei lavori pubblici e, pertanto:
 - per aspetti inerenti la corretta esecuzione delle opere, l'utilizzo appropriato di materiali idonei, la pubblicità e verificabilità degli elaborati progettuali, i compiti, gli adempimenti e le responsabilità specifiche di committenza e direzione lavori, quanto a conduzione del cantiere è possibile riferirsi, oltre che a comuni regole della tecnica delle costruzioni, in particolare, alla disciplina in proposito fissata nell'apposito articolato del D.Lgs 50/2016 "*Codice dei Contratti pubblici*" nel testo in vigore.
 - per aspetti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (cantieri), il riferimento è, nel D.Lgs 81/08, nel testo vigente.
4. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, inoltre, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
5. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali, nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
6. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni) debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti pubbliche comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si deve provvedere con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio tecnico o da quello di Igiene Pubblica competente per territorio.
7. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
8. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
9. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
10. Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le possibili forme di inquinamento dell'ambiente circostante e alla sicurezza degli operatori e dei soggetti terzi.
11. Nell'installazione e gestione dei cantieri, inoltre, le imprese realizzatrici debbono sempre provvedere a contenere il disturbo derivante dalla diffusione delle polveri mediante una corretta gestione dei percorsi dei mezzi pesanti e dei cumuli di terra, sabbia, macerie

(tracciati e ubicazioni il più possibile distanti da abitazioni, strade ecc, pulizia dei percorsi, bagnatura dei cumuli, posizionamento dei cumuli distanti dalle abitazioni, ecc).

Art. 24_ Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione (o di demolizione e ricostruzione) l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, anche per il tramite del Direttore dei Lavori, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Detto controllo è funzionale ad accertare sul terreno la posizione dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere necessariamente riferita la nuova costruzione;
3. Dette operazioni vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.
4. La determinazione dei punti fissi e di livello va effettuata con apposito verbale in duplice esemplare redatto dall'ufficio comunale e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice.
5. Ove, entro trenta (30) giorni dalla richiesta protocollata o inviata via PEC, di cui al comma precedente, non si sia provveduto al sopralluogo, il titolare del permesso di costruire può dare inizio ai lavori nel rispetto del progetto approvato e/o dell'eventuale piano urbanistico attuativo in cui l'edificio è ubicato e delle quote altimetriche di strade ed edifici esistenti.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
7. Prima di iniziare gli scavi su terreni confinanti con spazi pubblici, l'Amministrazione Comunale deve verificare sul terreno l'esatta ubicazione delle stesse, il cui perimetro deve essere stato preventivamente segnato e picchettato. Il concessionario deve farne richiesta scritta e la verifica deve essere effettuata entro 30 gg dalla richiesta.
8. Circa lo smaltimento delle acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere l'indicazione della quota e della sezione della fogna stradale, nel caso sia possibile lo smaltimento per deflusso naturale. In caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli dal Servizio Acquedottistico.

Art. 25_ Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Ogni cantiere deve essere organizzato secondo le disposizioni legislative vigenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008.
2. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e ad assicurare il pubblico transito sul fronte strada e lungo i fronti prospicienti gli spazi pubblici, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria.
3. Il cantiere deve essere recintato decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori ed anche durante le loro eventuali interruzioni.
4. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, altezza di almeno ml. 2, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo, evitando la formazione di ristagni d'acqua. Le

porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.

5. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze delle stesse recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere provviste di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse) e, se del caso, di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

6. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere consentito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta accidentale di materiali, a tali servizi e alle dette proprietà.

7. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere.

8. L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezione fatta che per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico, qualora dette operazioni non siano possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso. Un apposito contenitore (cassone mobile) deve essere allestito per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.

9. I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove possibile, devono essere allacciati in modo idoneo alle reti comunali. In caso contrario il primo deve essere alimentato da apposito pozzo controllato privatamente o attraverso Ente Pubblico, che ne garantisca la potabilità ed, il secondo, sostituito con bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti. E' vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.

10. I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche. Perciò, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni funzionali ad evitare inquinamento o contaminazione di ogni natura. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare la dispersione dei materiali durante le fasi di trasporto e carico/scarico. Qualora si verificasse un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore dovrà provvedere tempestivamente alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

11. Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti per lo scarico dei materiali e adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sollevamento di polveri. In ogni caso i fronti dei ponteggi verso strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta.

12. Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di isolamento acustico.

13. Nel Piano Comunale di zonizzazione acustica approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 29.04.2015, le attività di cantiere che comportino l'utilizzo di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi nei seguenti orari: dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 08:00 del giorno successivo.

14. Il passaggio dal periodo estivo a quello invernale è definito dal passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa.

15. Le fasce orarie sopra individuate potranno essere modificate con apposita Ordinanza Sindacale in caso di necessità.

16. Le attività che arrecano disturbo, come appena richiamate, che, per motivi straordinari, dovessero collocarsi in orari al di fuori delle predette fasce, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco del Comune di Bucchianico.

17. Le attività di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* e riportate nel formulario da allegare alla comunicazione di fine lavori.

18. L'Autorità comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni istituzionali, senza che, per tale uso, sia dovuto alcun corrispettivo.

19. Il comune, potrà integrare il presente Regolamento, ove lo ritenesse utile e necessario al fine di precisare con maggior dettaglio quanto contenuto e riportato nel d .lgs. 81/2008 per quanto concernente eventuali prescrizioni particolari.

Art. 26 - Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
- della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
- altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell'APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.

3. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

4. Il contenuto del cartello di cantiere, tranne che nel caso di eventuali opere/lavori di straordinaria rilevanza (dimensione/entità/complessità), deve conformarsi a quello riportante le predette essenziali informazioni di dominio ed interesse pubblico ed il suo format (supporto prestampato) è quello normalmente reperibile in commercio, presso rivendite specializzate.

Art. 27_ Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione III del D. lgs. n. 81/2008 (*T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro*).

2. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante al fine di garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

3. Gli scavi non devono impedire né ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta, al riguardo, necessaria e specifica autorizzazione al comune.

4. Gli scavi su suolo pubblico o privato dovranno essere racchiusi con apposito recinto e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne.

5. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze.

6. I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una capacità di reggersi autonomamente a parete verticale, saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisorie o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi.

7. Per l'esecuzione di scavi che prevedano l'abbattimento della falda acquifera durante la fase di cantiere, dovrà esser presentato un piano di monitoraggio della sua piezometrica: laddove non esistano punti per il suo rilievo (pozzi, piezometri) essi dovranno essere realizzati ex novo. Gli emungimenti previsti nel sottosuolo non dovranno innescare cedimenti nei terreni limitrofi, pertanto dovrà anche essere presentato un piano di monitoraggio degli edifici circostanti. Le specifiche tecniche (portate, abbassamenti ecc.) saranno contenute in apposita relazione geologica allegata alla pratica edilizia. Gli emungimenti per l'abbattimento della falda non dovranno prolungarsi oltre la fase di cantiere. In caso contrario dovranno essere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterranee.
8. Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici e l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree deve essere formalmente autorizzata a norma del vigente Regolamento Comunale.
9. La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo* e s.m.i.
10. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico – sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione.
11. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
12. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli o altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
13. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi deve essere trasportato, recuperato o smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
14. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
15. Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente vuotati, disinfettati e, se dismessi, riempiti totalmente con materiale arido inerte.
16. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari.
17. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
18. Il Comune svolge mero ruolo di vigilanza e monito relativamente agli immobili pubblici interessati dalla contiguità di cantieri autorizzati. Eventuali contenziosi tra privati per danni o molestie ai sensi del Codice Civile dovranno essere ricomposti autonomamente tra le parti in sede giudiziaria.

Art. 28 _ Misure di cantiere ed eventuali tolleranze

1. Ai sensi dell'art. 34 comma 2 - ter del DPR 380/2001, nel caso in cui le differenze tra le opere realizzate e le opere assentite non superino, in valore assoluto, il 2 per cento delle misure progettuali (relative a volumi, superfici, altezze fabbricati, altezze interne dei locali, distanze e distacchi) non si configura nessuna difformità e, ma solo in tal caso, non è richiesta variante.
2. Ove ricorrano questi elementi, prima della comunicazione di fine lavori, il titolare del titolo edilizio, inoltrerà una SCIA secondo la vigente legislazione.
3. In questo caso, per altezza e distacco dai confini e dai fabbricati, si intende quella dell'intero edificio, misurato secondo la definizione delle NTA del PRG.
4. Per cubatura e superficie si intende quella della singola unità immobiliare.
5. La tolleranza in difetto dell'altezza interna, negli ambienti residenziali, dovrà comunque garantire la misura minima di mt. 2,70, prescritta dal DM 5.7.1975.
6. Le tolleranze non sono ammesse, in ogni caso, quando lo scostamento eccede tali parametri, pregiudicando diritti di terzi.
7. Nell'ambito di eventuali procedure di controllo da parte dell'Ufficio, le misure di cantiere saranno prese in contraddittorio con il Direttore dei Lavori.

Art. 29_ Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, ecc. vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, con particolare riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti. Sono tenuti all'osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, i direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori.
2. Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente:
 - le norme di prevenzione incendi;
 - le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche sia private;
 - l'obbligo da parte del costruttore e del titolare del titolo abilitativo di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile.
3. In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse.

Art. 30_ Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti, dal titolare del titolo abilitativo e/o, solidalmente, dall'impresa esecutrice, come dal direttore dei lavori, a disposizione degli enti competenti.
2. Questi devono, infatti, dare immediata comunicazione del reperimento all'autorità comunale (Sindaco di Bucchianico); la stessa autorità comunale richiederà l'intervento degli enti predetti (Sovrintendenza competente), senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

3. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, a richiesta della succitata Soprintendenza o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il proprietario dell'area interessata, prima di procedere ad un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, può produrre una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per dimostrare l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Sull'esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologica, competente su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed alla competente ASL, posto che è in capo ad esse la potestà di disporre i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
5. Il comune, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
6. Sono, in ogni caso, applicabili le norme in materia contenute nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.
7. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d. lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Art. 31_ Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. La rimessa in pristino deve essere effettuata entro la data di efficacia del Nulla-Osta tecnico che consente l'occupazione del suolo.
3. Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell'opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a due mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all'uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie.
4. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama e si rinvia alla regolamentazione specifica locale, ovvero al Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico vigente.

Titolo III_ Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 32_ Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I) e alla Legge n. 170 del 12 agosto 2016, le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.
2. La progettazione degli interventi edilizi, oltre quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia, deve essere sostenibile e di qualità urbanistica ed architettonica.
3. Il Regolamento Edilizio, nei limiti dei suoi compiti, prescrive e indica regole e finalità per tutti gli interventi ispirati a criteri di:
 - sicurezza strutturale;
 - salvaguardia idrogeologica del territorio;
 - salvaguardia della salute, ispirandosi a principi tali da determinare incremento del livello di benessere dei cittadini e alla massima compatibilità ambientale (concretamente verificabile);
 - efficienza energetica;
 - confort abitativo, ricorrendo all'utilizzo della domotica (e delle nuove tecnologie);
 - identità e qualità architettonica, ovvero incentivando la realizzazione di opere e manufatti caratterizzati da maggiore adesione a linguaggi locali senza che ciò si traduca in utilizzo di pratiche vernacolari che, anzi, sono da scongiurare.
4. Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate o demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare:
 - il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
 - la durabilità delle opere di costruzione;
 - l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili (ovvero certificate quanto a processi e natura dei prodotti rispetto a ben definite categorie di sostenibilità ormai definite a livello comunitario).
3. I requisiti prestazionali s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali (derivate dal contenuto di direttive europee) e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate all'art 5, aventi attinenza con ciascuno di essi.
4. Sono consentiti interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
5. La ricostruzione, in detti casi, dovrà rispettare le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte e distanze dai confini, all'interno dell'originaria area di sedime.

6. In ogni modo deve essere prescritto che siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico.

Art. 33_ Requisiti prestazionali degli edifici.

1.A - Aria, acqua e suolo.

1. L'inquinamento ambientale rappresenta un fattore di degrado per l'ambiente e di costante (anzi, crescente) e rilevante minaccia per la salute. L'inquinamento ambientale è ormai identificabile con il risultato di attività antropiche che determinano processi consolidati di immissione di sostanze inquinanti nell'ambiente naturale (aria, acqua e suolo), causando gravi squilibri nell'ecosistema, danni spesso irreversibili, come anche notevoli conseguenze negative oltre che per la salute degli esseri viventi, piante e animali, uomo compreso, anche per le ingenti ricadute economiche derivanti dagli elevati costi sociali dei relativi effetti.

2. L'inquinamento ambientale può originarsi da una pluralità di fenomeni indotti dalle attività umane e può sostanzialmente manifestarsi sotto forma di: gas, polveri, residui di combustione, liquidi, ma anche radiazioni elettromagnetiche, diffusione di sostanze radioattive, propagazione di rumori e vibrazioni.

3. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate, quindi, d'ora in avanti, in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- sviluppo di gas tossici;
- emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- emissioni di radiazioni pericolose;
- dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

1 B -. Efficienza energetica e comfort abitativo

1. L'efficienza energetica di un sistema rappresenta la capacità di utilizzare la minore quantità possibile di energia per soddisfare il fabbisogno. Vi sono, dunque, due voci principali da considerare nel fabbisogno energetico: termico ed elettrico.

2. Il fabbisogno termico è richiesto principalmente dalla necessità di riscaldamento degli ambienti abitativi e dalla produzione di acqua calda sanitaria. L'efficienza termica, pertanto, si raggiunge con strategie che interessano l'involucro che consentano di diminuire dispersioni di calore o eccessivo irraggiamento (o trattenimento del calore da parte dello stesso), così abbattendo il consumo energetico sia nella fase estiva che in quella invernale. L'efficientamento termico potrà avvenire con l'utilizzo delle pompe di calore e con caldaie a condensazione.

3. Il fabbisogno elettrico è, invece, dovuto al bisogno di illuminazione degli ambienti ed all'altrettanto centrale necessità di alimentazione delle utenze termiche. Per diminuire l'utilizzo delle fonti fossili il Regolamento del Comune di Bucchianico favorisce l'utilizzo delle fonti rinnovabili, incentivando o prescrivendo, quando ritenuta opportuno e possibile, l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici. L'efficientamento dell'illuminazione potrà avvenire con l'installazione delle lampade ad alta efficienza che, però, non diminuiscano eccessivamente la capacità illuminante degli apparati e non rendano poco vivibili i luoghi.
4. L'efficientamento massimo dovrà considerarsi nel caso degli impianti ad isola, cioè l'auto-produzione di energia elettrica e l'accumulazione dell'energia prodotta. La progettazione deve mirare alla scelta di un complesso integrato di soluzioni complementari e per questo ancor più utili a trasformare l'edificio in uno strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia. E' utile sottolineare che tali soluzioni implicano, in primis, idonee impostazioni di progetto aventi a che fare essenzialmente con: orientamento e forma dell'edificio, dimensionamento e distribuzione degli ambienti interni, scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive riguardanti principalmente l'involucro esterno, delle chiusure, delle partizioni interne ecc..
5. Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia il più contenuto e costante possibile (tale da evitare picchi di consumo) tenuto conto, in ogni caso, delle normali esigenze degli occupanti e delle specifiche condizioni climatiche di contesto. Valutando anche, in utile prospettiva le modificazioni locali del quadro climatico in atto in conseguenza dei recenti e significativi cambiamenti in fase di repentina accelerazione (riscaldamento globale e fenomeni metereologici sempre più violenti e impattanti sul sistema antropico).
6. Il Regolamento Edilizio del Comune di Bucchianico, dunque, con progressivi atti (regolamenti, norme, forme di incentivazione) promuove e promuoverà sempre più, in futuro, i principi dell'architettura bio-climatica, per favorire un corretto uso del territorio comunale, la riduzione dei consumi energetici, l'utilizzo di energie rinnovabili, la salubrità degli ambienti interni e un equilibrio tra le esigenze dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente naturale.

1.C - . Efficienza idrica

1. L'acqua è un bene comune ai sensi dell'art. 43 della Costituzione Italiana. L'acqua è un bene primario per l'umanità e, pur essendo una risorsa rinnovabile per il nostro pianeta, non è da considerare, specie in relazione alla sua disponibilità notevolmente differenziata rispetto alla dimensione spaziale, come illimitata ed inesauribile, pertanto, sarà sempre più da utilizzare con parsimonia per prevenire la scarsità idrica, l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e, al contempo, per converso, effetti di dilavamento e dissesto superficiale (sempre più frequenti ed evidenti), rendendosi necessaria una costante ed idonea attività combinata di prevenzione e protezione dalle alluvioni/inondazioni/frane.
2. Nel Regolamento Edilizio del Comune di Bucchianico, sono promossi, perciò, interventi che possono determinare forme di approvvigionamento idrico autonomo, il trattamento per la potabilizzazione, come anche il trattamento delle acque reflue e il riuso a fini non potabili (irrigui, produttivi, industriali, ecc.).

1.D - . Materiali eco-compatibili

1. Il Regolamento Edilizio del Comune di Bucchianico promuove l'introduzione, nei processi edilizi, di materiali costruttivi che rispondano ai requisiti del Life Cycle Assessment (LCA) altresì definito dalla lettera hhhh) dell'art. 3 del D.Lgs 50/2016, come la Valutazione del Ciclo

di Vita di un prodotto. A livello europeo l'importanza strategica dell'adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all'identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all'interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche per effetto del contenuto specifico dei Regolamenti Europei: EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel (Reg. 61/2010).

2. Questa strada rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l'attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del "Life Cycle Thinking". Si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita ("dalla Culla alla Culla"). A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040's, in funzione delle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede:

- la definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dell'analisi (ISO 14041);
- la compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041);
- la valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042);
- l'interpretazione dei risultati (ISO 14043).

3. La LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale, richiesta dall'art. 68 del D.Lgs 50/2016, nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per l'affidamento di un appalto con i Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al DM 24.12.2015 come aggiornati significativamente dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23.06.2022 (G.U. N. 183 del 06.08.22), nonché a quelle di cui all'art. 34 recante "*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*" del D.lgs. 50/2016 "*Codice degli appalti*" (modificato dal D.lgs 56/2017), come di recente integrato e modificato dal cd. Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs n. 36/2023 pubblicato sulla G.U. del 31.03.23), che ne confermano l'obbligatoria applicazione per tutte le stazioni appaltanti.

1.E - . Emissioni e climalteranti

1. L'impronta climatica o *Carbon Footprint* (CF) rappresenta uno dei più importanti ed utili indicatori ambientali funzionali a valutare l'impatto che le attività umane producono sull'ecosistema inducendo, purtroppo, come è ormai chiaro, i cambiamenti climatici.

2. Esprime l'ammontare totale di gas ad effetto serra emesso direttamente o indirettamente da un'attività, un'azienda, una persona, un evento o un prodotto, sia esso un bene o un servizio. Il Carbon footprint è connesso con l'effetto serra, causa principale del riscaldamento globale del pianeta ed è dovuto alla presenza in atmosfera di alcuni gas, denominati appunto gas serra, quali: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄), ossidi di azoto (NO_x) e ozono (O₃).

3. L'emissione di questi gas, ma in particolare dell'anidride carbonica, è legata alle attività umane, essendo la CO₂ il prodotto della combustione di combustibili utilizzati per le diverse attività antropiche: riscaldamento, impianti industriali, autotrazione, produzione di energia.

4. La misurazione dell'impronta ambientale, consente di conoscere di quanta superficie in termini di terra e acqua (water footprint) la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti.

5. Il Regolamento Edilizio del Comune di Bucchianico vuole avviare progressive azioni sistemiche per formulare politiche ambientali che consentano di orientare la scelta dei prodotti dei processi e delle attività delle fonti di energia utilizzate, in modo da contribuire alla riduzione dell'inquinamento che determina il buco dell'ozono.

1.F - Riduzione del consumo di suolo

1. Il concetto di economia circolare risponde alla necessità di sviluppo sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse del pianeta terra.

Finora l'economia mondiale si è retta su un modello basato su un processo di "produzione-consumo-smaltimento", cosiddetto "modello lineare" all'interno del cui ciclo ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a "fine vita". All'interno di questa visione lineare, poco circolare, per costruire edifici o fornire l'energia, si sono, finora impiegati ed utilizzati materiali alquanto pregiati, ovvero materie prime. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari, questi prodotti sono smaltiti come rifiuti. L'aumento della popolazione e il crescente benessere, tuttavia, spingono inesorabilmente verso l'alto la domanda di risorse (con disponibilità in diminuzione).

2. La transizione verso un'economia circolare, invece, sposta l'attenzione sulla possibilità di riutilizzare, riparare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come "rifiuto" può essere trasformato in una risorsa. Per questo, i prodotti progressivamente da utilizzare dovranno essere progettati proprio per inserirsi nei cicli dei materiali. I rifiuti residui dovranno progressivamente essere prossimi allo zero.

3. Il Regolamento Edilizio del Comune di Bucchianico ha la finalità di avviare nel settore dell'edilizia, la sensibilizzazione alla transizione verso un'economia circolare e sostenere nuove forme di prevenzione dei rifiuti, di progettazione eco- compatibile, di riciclo e riutilizzo dei materiali, riducendo nel contempo l'emissione di gas a effetto serra.

4. L'applicazione dei premessi principi sostanziali, che devono informare una corretta progettazione finalizzata al raggiungimento dei predetti requisiti prestazionali degli edifici, può tradursi, più concretamente, nell'adozione di accorgimenti, come quelli di seguito individuati in sintesi, che consentono di perseguire tali obiettivi con scelte idonee e la cui individuazione contribuisce anche ad una migliore possibilità di corretta e più economica manutenzione degli edifici, oltre che ad allungare il ciclo di vita del manufatto.

5. Se il terreno da edificare è collocato in un'area di depressione soggetta ad allagamenti o impaludamento (anche per effetto dei sempre più violenti effetti degli eventi meteorologici estremi) o in ambiente comunque umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, si ritiene che l'intervento debba essere delocalizzato e solo ove questa possibilità sia impraticabile per una serie di motivate ragioni, si rende opportuno operare un efficace drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti (anche notevolmente dispendiosi) atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

6. In ogni caso, qualora ricorra tale ipotesi preferibilmente da scongiurare, devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

7. I pavimenti del fabbricato da realizzare, in ogni caso, non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

8. Il pavimento del piano terreno non deve essere, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

9. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle appena prospettate come prescrizioni, atte a conseguire i medesimi risultati circa la

protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

10. Il solaio dei locali, abitabili e non deve sempre essere, dimostrabilmente, attraverso produzione di idonee relazioni e perizie tecniche funzionali ad una documentazione certa delle condizioni del contesto idrogeologico circostante, posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

Art. 34_ Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. S'intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione.

2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.

3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:

- adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- evitare forme dei solai irregolari;
- utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di contro-soffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto quadro per ogni zona.

Art. 35_ Incentivi finalizzati all'innalzamento della Sostenibilità energetico - ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

A - Criteri comunali per l'edilizia sostenibile

1. Il Comune di Bucchianico, con Regolamento da approvarsi, promuove e sostiene il miglioramento della qualità urbana, la cura e il rispetto dell'ambiente, incentivando le opere di edilizia bio compatibile tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Benessere abitativo;
 2. Contenimento dei consumi energetici;
 3. Accumulo delle risorse idriche;
 4. Recupero e riciclo delle acque grigie;
 5. Adozione di tecniche di bioedilizia con l'uso di materiali biocompatibili;
 6. Utilizzo dei prodotti LCA;
 7. Piantumazione di idonee tipologie di alberature;
 8. Costituzione di reti ecologiche.
2. I seguenti obiettivi sono perseguiti con tecniche di “progettazione “bioclimatica”. Con essa, si intende quel complesso di pratiche e soluzioni progettuali che intervengono a partire dal sistema ambientale in cui si colloca, sia nella scelta del sito, dell'orientamento, della forma, delle dimensioni e della distribuzione interna sia, inoltre, nella scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive delle chiusure, delle partizioni interne, delle vetrate e dell'illuminazione esterna. Il tutto con la finalità di rendere la costruzione un più efficiente possibile strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia e di acqua.
3. Per benessere abitativo, inoltre, può intendersi un insieme di condizioni che, in modo concorrente contribuiscono a determinare soddisfacenti condizioni di vivibilità, assicurando anche un contenimento degli impatti sull'ambiente, conseguibili, in particolare, attraverso:
1. Benessere termico;
 2. Qualità dell'aria;
 3. Idonea illuminazione;
 4. Protezione dai rumori;
 5. Protezione dai campi elettromagnetici;
 6. Protezione dall'umidità del terreno.
4. Il contenimento dei consumi energetici viene ritenuto quale obiettivo essenziale strategico conseguibile, invece, a patto di limitare il consumo di energia fossile, essenzialmente con riduzione delle emissioni di CO₂ e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell'ambiente, oltre che attraverso la riduzione dei costi di esercizio, attraverso una progettazione ispirata ai seguenti criteri:
- Limitazione delle dispersioni di calore per trasmissione;
 - Impiego di tecnologie ad alta efficienza;
 - Sostituzione progressiva delle fonti fossili di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
 - Progettazione secondo i premessi criteri bio climatici;
 - Progettazione della climatizzazione estiva in modo naturale, orientando l'edificio secondo l'asse elioteramico e con la realizzazione di “serre bioclimatiche”;
 - Protezione (con elementi architettonici o vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali;
 - uso razionale delle risorse idriche.
5. Sono da ritenersi biocompatibili quei materiali e sistemi costruttivi che per le loro caratteristiche si presentano come idonei all'uso convenuto e durevoli nel tempo, quando ottenuti da materie prime rigenerabili o abbondantemente disponibili, ma anche se e quando prodotti con procedimenti sicuri, non inquinanti per l'ambiente e con l'utilizzo di poca energia non rigenerabile. Materiali bio compatibili, inoltre, sono anche e solo tutti quei materiali privi di sostanze tossiche ed inquinanti, salubri e sicuri per gli utilizzatori, lavorabili con tecniche sicure per i lavoratori, riciclabili e riutilizzabili o eventualmente smaltibili con metodi sicuri e non dannosi per l'ambiente.
6. Il Regolamento degli incentivi potrà stabilire forme premianti, proporzionate e correlate ai principi enunciati alla lettera a), che in ragione del punteggio eventualmente conseguito a seguito del raggiungimento (superamento) dei premessi obiettivi minimi, riconoscerà

specifiche agevolazioni e sgravi economici (Oneri Concessori, fiscalità comunale, ecc..) secondo corrispondenti soglie di premialità.

7. Al solo fine esemplificativo, il Regolamento potrà fare riferimento alla valutazione dell'impiego di materiali e sistemi costruttivi biocompatibili:

1) Strutture

- Strutture orizzontali;
- Strutture verticali portanti;
- Strutture verticali non portanti;

2) Energia

- Maggiore aumento dell'utilizzo dell'energia primaria di provenienza da fonti rinnovabili, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Maggiore aumento della classificazione DPR energetica, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente;
- Utilizzo di strategie passive e per la migliore risposta dell'involucro e del benessere abitativo;
- Utilizzo, per la fase invernale, di vani predisposti per l'accumulo del calore e il suo utilizzo finalizzato alla diminuzione dell'uso di energia di riscaldamento.

3) Acque

- installazione di impianto di fito depurazione o di sub irrigazione;
- installazione di erogatori a riduzione di portata;
- installazione di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana per uso non potabile;
- installazione di cassette w.c. a doppio pulsante;
- Installazione di rete duale per acque grigie;

4) Piantumazioni esterne

- Utilizzo di piante adatte al luogo con spiccate caratteristiche idrofile e che non necessitano eccessivo impiego di fertilizzanti e fitofarmaci;
- Utilizzo di pavimentazioni permeabili come ghiaietto, masselli forati, pavimenti in pietra naturale a giunti larghi, selciato, ecc.;
- Utilizzo di piantumazioni a foglia caduca, utilizzate ad integrazione della strategia tesa a diminuire l'impatto diretto del raggio solare nella fase estiva;

5) Finiture realizzate con materie prime che non utilizzano (o utilizzano in misura ridotta) processi di sintesi chimica incompatibili con la salvaguardia ambientale e la salute umana:

- Rivestimenti;
- Pavimenti;
- Intonaci;
- Pitture;
- Trattamenti;
- Collanti e leganti;
- Coibentazioni;
- Impermeabilizzazione.

6) Materiali fonoassorbenti

- Miglior isolamento acustico, con l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. Al fine di poter usufruire delle premialità, i soggetti proponenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale con la quale si richiede l'accesso agli incentivi.

8. Il Professionista incaricato della progettazione dovrà presentare una relazione preliminare con la descrizione dei sistemi costruttivi, delle tecnologie e dei materiali impiegati, illustrare,

con appositi elaborati grafici, tabelle dimostrative che esplicitino con sufficienti argomentazioni oggettive, il raggiungimento degli obiettivi di qualità evidenziata.

9. La fine dei lavori dovrà essere corredata da perizia tecnica giurata del tecnico incaricato, da elaborati grafici che attestino la conformità delle opere alle linee guida di cui sopra, da documentazione fotografica realizzata in corso d'opera, da certificazioni e/o schede tecniche dei materiali.

10. Il Direttore dei Lavori ed il proprietario dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle opere eseguite al progetto che ha ottenuto gli incentivi ed eventuali giustificate modificazioni che dovranno, comunque, essere sempre in sintonia con le scelte ed i criteri bio ecologici.

11. La concessione dell'incentivo resta subordinata alla verifica di compatibilità delle soluzioni adottate con i vincoli di tutela eventualmente incidenti sugli immobili oggetto d'intervento, con particolare riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Tale verifica dovrà essere contenuta in un'analitica relazione a firma del progettista.

12. Gli ulteriori incentivi fiscali o volumetrici, previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali per il conseguimento dell'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, sono cumulabili con i predetti incentivi previsti dal presente Regolamento Edilizio.

B. - Incentivi Statali e regionali della Rigenerazione urbana

1. La Rigenerazione urbana, sia di iniziativa statale che regionale, è basata sulla "moneta urbanistica", costituita da premialità in termini di cubatura extra, ritenuta necessaria per massimizzare l'interesse (maggiore remuneratività sottoforma di rendita immobiliare) degli interventi nel settore edilizio.

2. Ad esempio, a titolo di pro memoria del tutto non esaustivo si elencano i seguenti provvedimenti:

- Legge Regionale n° 16 del 19 agosto 2009 (Piano Casa);
- art. 5 del D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n°106 del 12 luglio 2011 (Decreto Sviluppo);
- Legge Regionale 15 Ottobre 2012, n° 49 e s.m.i. (Decreto Sviluppo);
- commi 6 e 7 dell'art. 14 del Dlgs 102/2014 (extra spessori energetici);
- Legge Regionale n°40 del 1 Agosto 2017 (Recupero superfici accessorie).

3. I premi volumetrici concessi dalle vigenti legislazioni statali e regionali, condizionati a specifiche condizioni, sono cumulabili con gli incentivi comunali.

Art. 36_ Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Il Radon è un gas inodore e incolore molto nocivo alla salute, identificandosi, inoltre, con la sorgente più importante di radiazioni negli edifici, essendo un composto molto pericoloso se inalato. Il radon, se presente nell'area di sedime, viene aspirato dall'edificio per "effetto camino" e può rimanere confinato al suo interno accumulandosi in concentrazioni pericolose. Dal suolo e dai materiali da costruzione, il radon si diffonde nell'atmosfera e si trasforma spontaneamente in altre sostanze radioattive tali da nuocere gravemente alla salute.

1. In assenza di una legislazione nazionale il riferimento è:

- la Direttiva Radon dell'EURATOM (Agenzia Europea per l'Energia Atomica) n. 59 del 5 dicembre 2013 che abroga le precedenti direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
- 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. La Direttiva 59/13, tra l'altro, ha imposto agli stati membri dell'Unione Europea, il recepimento negli ordinamenti nazionali,

la data del 6 febbraio 2018, quale termine ultimo per la redazione di specifici Piani Nazionali Radon;

- il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, a recepimento della Direttiva CEE 1988 del 21 dicembre 1988, per i materiali da costruzione, che richiede che i materiali da costruzione non debbano emettere sostanze pericolose, tra le quali è anche compreso il gas Radon, senza l'indicazione di limiti numerici e risultando, di fatto, inapplicabile.
2. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare, potrà essere a sola firma dei progettisti del piano.
 3. Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, il progetto edilizio sarà corredato da un'apposita relazione, a firma congiunta del progettista e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma.
 4. Successivamente all'approvazione delle Linee Guida all'uopo predisposte dagli uffici regionali competenti, che fisserà i criteri di contenimento dell'effetto radon, le stesse procedure, ovvero la necessità di produzione di specifica relazione di un geologo, dovranno essere applicate sia nelle nuove che nelle costruzioni esistenti.
 5. Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell'orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l'adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l'ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale:
 - sigillatura delle canalizzazioni verticali, di crepe, giunti, impianti; della pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
 - ventilazione naturale o forzata del vespaio;
 - ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
 - estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento;
 - depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio;
 - depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio;
 - ventilazione delle condutture di drenaggio;
 - pressurizzazione del suolo sotto l'edificio;
 - pressurizzazione dell'intero edificio;
 - ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;
 - ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.

Art. 37_ Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale. Norme comuni

1. Le seguenti regole, sono integrative di quelle statali e regionali e sono da intendersi adeguate dinamicamente all'aggiornamento legislativo delle normative di rango superiore. Eventuali contrasti sono risolti a favore della norma più limitativa.
2. Le misurazioni sono da effettuarsi secondo le definizioni uniformi dell'Allegato A.

3. Per gli edifici residenziali, uffici, studi professionali, ambulatori e commerciali, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, su edifici costruiti antecedentemente al 5 luglio 1975, è applicabile la norma contenuta nel primo comma dell'art. 6 del D.M. 05.07.1975.
4. Nei locali interrati, per evitare inconvenienti di carattere igienico sanitario, nel caso in cui il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere sempre e comunque (inderogabilmente) installato un impianto di sollevamento delle acque di adeguata potenza (dimensionato ad hoc).
5. I piani seminterrati possono essere destinati a residenza, a condizione che l'altezza minima netta sia di mt. 2,70 e il piano di pavimento dei locali risulti interrato per una quota non superiore a ml. 1,30 dal piano di sistemazione esterna del terreno, di almeno due lati.
6. I tratti di pareti corrispondenti a bagni e le pareti della cucina che ospita gli impianti di scarico del lavandino, devono avere lo spessore minimo di 12 cm ed essere protetti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.
7. Per gli ambienti dotati di agibilità e conformi ai titoli legittimi, alla data di approvazione del presente Regolamento Edilizio, lo stato di fatto si considera legittimato.
8. Per consentire il conseguimento dell'agibilità per i locali recuperati nella destinazione d'uso abitativa con l'applicazione di normative derogatorie (recupero abitativo dei sottotetti, recupero piani terra e seminterrati, condoni edilizi, ecc...), l'altezza consentita potrà derivare dall'applicazione del "cubo d'aria". Il cubo d'aria è la quantità necessaria per ogni ora, ad una persona, perché il tasso di CO₂ non superi il limite di 1 parte per 1000.

Il cubo d'aria, come definito, si calcola mediante la seguente formula $C = K (m-q)$ ove:

C = cubo d'aria

K = CO₂ eliminata con la respirazione espressa in l/h

M = concentrazione di CO₂ da non superare

Q = CO₂ contenuta nell'aria esterna (3 per 1000)

Si stabilisce per la residenza:

il valore K = 30 l/h CO₂

il valore m = 1. Può essere abbassato ulteriormente se si desidera una qualità dell'aria migliore.

il valore q = 0,3

esempio:

$C = 30 / (1 - 0,3) = 42 \text{ mc/h}$

Il calcolo dei ricambi d'aria è stabilito con la seguente formula $R = N \times C/Ca$

R = numero ricambi d'aria

N = numero di persone previste nell'ambiente interessato

C = cubo d'aria individuale

Ca = cubatura del locale

Per risultati che determinano un numero di ricambi con decimali, si approssima in aumento.

A- Locali di abitazione

1. Per unità residenziali si intendono quelli individuati nel Gruppo I dell'Allegato C della Delibera di Giunta Regionale n°850 del 28.12.2017.

2. Fatto salvo quanto disposto con il passaggio di cui al precedente comma 8 del presente articolo, i requisiti dei locali di abitazione dovranno rispettare le prescrizioni del D.Min. Sanità del 05.07.1975 e gli artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 27.05.1975.

A. 1- Caratteristiche degli ambienti dei locali di abitazione

1. Gli alloggi devono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una stanza da letto, da una cucina o da un angolo cottura con tinello e da un bagno con almeno un lavabo, vaso e vasca o piatto doccia.
2. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è destinato.
3. Ogni alloggio deve essere munito di servizi igienici.
4. I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina, ma tramite un locale antibagno o disimpegno, con un lato minimo di almeno m 1.10.
5. Si definisce lavanderia il locale di servizio sprovvisto di vaso, bidet e vasca o doccia.
6. Si definisce angolo cottura uno spazio a vista nel quale è possibile svolgere solo l'attività di cucina e può essere con finestra o senza.
7. Si definisce cucina l'ambiente attrezzato per la preparazione e la cottura delle vivande, che deve essere dotato di sistema di espulsione dei fumi e degli odori, secondo la vigente normativa.
8. I locali interrati non possono essere adibiti a residenza e pertanto saranno utilizzabili come vani di servizio. È possibile realizzare bagni e lavanderia.
9. Negli edifici unifamiliari e in quelli ad essi tipologicamente assimilabili (ville bi-trifamiliari e case a schiera), gli ambienti a piano seminterrato, collegati attraverso scala interna all'unità immobiliare di piano rialzato, possono essere destinati alla funzione abitativa a condizione inderogabile che:
 - i locali abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.) rispettino i requisiti dimensionali previsti dalle norme sovraordinate e dal presente regolamento;
 - siano dotati di finestre apribili, con punto di comando ad altezza d'uomo, aventi altezza (da davanzale ad architrave) non inferiore a 60 cm e superficie finestrata apribile almeno pari a ad 1/8 della superficie del vano;
 - che siano protetti perimetralmente da intercapedine aerata o confinanti con locali destinati ad altra funzione (box auto, depositi, ecc.).
10. Per l'agibilità dei piani seminterrati, dunque, devono essere contemporaneamente e verificabilmente soddisfatte tutte le condizioni relative all'aerazione e alle dimensioni.

A. 2- Superfici degli ambienti dei locali di abitazione

1. I locali di abitazione devono avere le superfici minime secondo le vigenti disposizioni:
 - l'alloggio mono-stanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28;
 - l'alloggio per due persone, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 38;
 - per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi;
 - le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona;
 - le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 14, se per due persone;
 - ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
2. Oltre quelli stabiliti per legge, i seguenti locali devono avere la superficie minima:

- studio: mq 8
- cucina: mq 9
- cucina - pranzo: mq 14
- angolo cottura: mq 5
- soggiorno: mq 14

3. I corridoi devono avere la larghezza minima di m. 1.20.

A. 3 - Altezza netta minima dei locali di abitazione

1. L'altezza minima interna per i locali abitabili (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.), misurata secondo la definizione uniforme, non deve essere minore di mt 2,70.
2. Per i vani accessori in genere: corridoi, ingressi e disimpegni, ripostigli, bagni e antibagni, lavanderie, tale altezza può essere ridotta a 2,40 m.
3. Per i sottotetti abitabili, cioè computati nella superficie edificabile, l'altezza media ponderata minima utile (volume/superficie), secondo la definizione uniforme, è di m 2.70.
4. I soppalchi, come definiti nell'Allegato A, non possono avere una superficie superiore al 50% della superficie del vano sottostante di cui costituiscono superficie accessoria.
5. L'altezza degli ambienti sottostanti e soprastanti ai soppalchi, perché possano essere (entrambi) considerati abitabili, non deve essere inferiore a mt. 2,10.
6. Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni che interessino anche le scale, l'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

A. 4 - Aerazione e illuminazione dei locali di abitazione

1. I locali ad uso abitativo (camere da letto, cucine abitabili, soggiorni, ecc.), devono essere dotati di aereazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni.
2. La superficie finestrata apribile, che garantisca l'illuminazione e l'aerazione deve avere una superficie pari ad almeno 1/8 di quella di pavimento del locale illuminato.
3. Tutti i locali di abitazione, non possono prendere luce ed aria dalle scale.
4. Solo i disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici, con esclusione degli ambienti principali per abitazione, possono prendere luce e aria da spazi esterni, non prospettanti su pubbliche vie come, ad esempio, i "cortili interni".
5. I corridoi devono essere dotati di una finestra propria se la loro superficie risulta essere superiore a mq 18,00.
6. Ai fini del rispetto dei requisiti normativi riguardanti l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti di abitazione, compresi i bagni, possono essere conteggiati anche i lucernai apribili, per un massimo del 50% della superficie illuminante.
7. Sono inoltre ammessi locali adibiti ad angolo cottura anche se privi di aerazione naturale purché dotati di idoneo impianto di aspirazione forzata di fumi e vapori e se connessi ad uno spazio pranzo o soggiorno, quest'ultimo necessariamente dotato di idonea aerazione naturale.
8. I bagni, se non dotati di un idoneo sistema di aerazione artificiale, devono avere una superficie finestrata apribile non inferiore a 1/10 di quella del locale, con un minimo di 0,50 mq.
9. I bagni, laddove non fruiscano di ventilazione naturale, devono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica in serie, che deve assicurare il numero di ricambi d'aria, secondo normativa vigente.
10. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, devono avere, inderogabilmente, una superficie finestrata apribile di almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale.

B. - Uffici, studi, ambulatori

1. Le destinazioni d'uso sono da inquadrare rispetto a quelle individuate dall'Allegato C della Delibera di Giunta Regionale n°850 del 28.12.2017.

2. Con riferimento ad un appartamento destinato a residenza si rileva che è possibile utilizzare parte di esso a studio professionale alla condizione che non vengano meno i requisiti dei locali ad uso abitativo e dei servizi, fatto salvo il regolamento condominiale.

B. 1 - Caratteristica degli ambienti

1. I piani seminterrati possono essere utilizzati come uffici, studi professionali, ambulatori, a condizione che l'altezza minima netta sia di mt. 2,70 e il piano di pavimento dei locali risulti interrato per una quota non superiore a ml. 1,30 dal piano di sistemazione esterna del terreno, di almeno due lati, analogamente a quanto stabilito per i locali residenziali.

2. Fatte salve specifiche normative di settore, l'uso del piano seminterrato, può essere autorizzato alle seguenti ulteriori condizioni:

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;
- il pavimento deve essere impermeabile;
- ove possibile, i muri devono essere protetti efficacemente contro l'umidità del suolo, con una intercapedine ventilata e fognata, oppure confinanti con locali destinati ad altra funzione (box auto, depositi, ecc.).

3. Ogni ufficio, studio, ambulatorio, deve essere munito di servizio igienico per uso privato.

4. I servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali ove si svolge l'attività, ma tramite un locale antibagno o disimpegno, che abbia il lato minimo di almeno m 1.10.

B. 2 - Superfici degli ambienti di ufficio, studio, ambulatorio

1. I locali devono avere le superfici minime:

- l'ufficio o lo studio, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28;
- lo studio, in unica stanza all'interno dell'abitazione, deve avere una superficie non inferiore a 9 mq;
- l'ambulatorio medico o veterinario, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28;

2. I locali interrati non possono essere adibiti a uffici, studi professionali, ambulatori e pertanto saranno utilizzabili solo come vani di servizio.

B. 3 - Altezza netta minima

1. I locali destinati ad ufficio, studio e ambulatorio (con esclusione dei locali accessori), l'altezza netta minima è pari a 2,70 m.

2. Per i vani accessori in genere: corridoi, ingressi e disimpieghi in genere, ripostigli, bagni e antibagni, tale altezza può essere ridotta a 2,40 m.

3. Nel caso di ufficio, studio e ambulatorio, posti in locali con solaio inclinato, l'altezza media ponderata (volume/superficie) minima utile è di m 2.70.

4. I soppalchi, come definiti nell'Allegato A, non possono avere una superficie superiore al 50% della superficie sottostante.

5. L'altezza degli ambienti sottostanti e soprastanti ai soppalchi, per essere considerati abitabili, non deve essere inferiore a mt. 2,10.

6. Nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni che interessino anche le scale, l'altezza netta minima in corrispondenza di scale interne è fissata a 2,10 m.

7. La conservazione di minori altezze, su locali ad uso residenziale, è consentita solo su edifici esistenti e regolarmente realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 5.7.1975.

B. 4 - Aerazione e illuminazione

I locali ad uso ufficio, studi professionali e ambulatorio, devono rispondere alle stesse condizioni dei locali di abitazione.

C- Locali commerciali

1. Per unità commerciali si intendono quelle individuate dall'Allegato C della Delibera di Giunta Regionale n. 850 del 28.12.2018.

2. I locali commerciali rispondono alle normative di settore, tra cui il Testo unico del commercio di cui alla L.R. n. 23 del 31 luglio 2018 (BURA Speciale n. 77 del 13 agosto 2018) come modificata dalla L.R. n. 30 del 24.08.2018, nel testo in vigore.

3. Non sono stabilite superfici minime di vendita.

4. I locali destinati a laboratori, officine, palestre, sale convegni e similari, devono avere un'altezza utile minima di mt 3,00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi o regolamenti specifici, che pongono limiti di altezza superiori.

5. I locali destinati a negozi o ristoranti devono avere un'altezza minima interna di mt 2,70.

6. Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a mt 4,00, salvo che i locali medesimi non siano dotati di adeguati idonei impianti di aereazione e condizionamento dell'aria, in questo ultimo caso l'altezza minima non può mai essere inferiore a mt 3,00.

7. I locali a piano interrato o al piano seminterrato, destinati a locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, magazzini di vendita e simili, possono essere autorizzati alla condizione che:

- siano garantite tutte le misure di sicurezza disposte dalle vigenti normative;
- l'altezza utile sia di almeno mt 3,00;
- sia garantito idoneo impianto di aereazione e condizionamento dell'aria;
- ottenga l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008;
- siano garantite le misure di prevenzione dell'umidità, intendendosi esse identiche a quelle richieste per locali abitativi nei piani interrati.

8. I locali interrati possono essere adibiti a ristoranti, palestre private per esercizio fisico e sale convegni, alla condizione che siano conformi alle destinazioni d'uso della zona di PRG e delle altre normative di settore.

9. Nei locali ove non vi è consumo del prodotto, dovrà essere presente un solo bagno, che potrà essere utilizzato unicamente dal personale. Dovrà essere costituito da antibagno, che fungerà da spogliatoio e da bagno con lavabo e vaso.

10. Nei locali ove vi è consumo del prodotto, dovranno essere presenti tre bagni:

- uno per il personale, che dovrà essere corredato da attiguo locale antibagno, che fungerà da spogliatoio e da bagno con lavabo e vaso;
- due per i fruitori, di cui uno progettato per essere fruibile da portatori di disabilità motorie, dotati di antibagno, singolo o accorpato, con almeno il vaso e un lavandino.

11. La superficie finestrata apribile, che garantisca l'illuminazione e l'aerazione naturale deve essere almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale illuminato.

12. I locali nei quali non sia possibile garantire l'illuminazione e l'aerazione naturale, dovranno essere dotati di adeguati idonei impianti di aereazione e condizionamento dell'aria.

D - Edifici ad uso rurale

1. Le abitazioni rurali sono quelle comprese nelle zone (sottozone) del territorio agricolo, come identificate, individuate e disciplinate dallo strumento urbanistico generale, la cui edificazione è stabilita con Legge Regionale e NTA del PRG.
2. Sono edifici ad uso rurale, le unità abitative e gli annessi agricoli.
3. Le costruzioni rurali devono essere coerenti, per l'uso dei materiali e caratteri tipologici, con l'architettura rurale diffusa nel contesto di riferimento, reinterpretandola adeguatamente quanto a volumetrie essenziali, effetti materici, proporzione di pieni e vuoti, dovendosi invece evitare che, per le nuove realizzazioni, si ricorra a modalità costruttive che diano luogo a linguaggi di tipo vernacolare.

D. 1 - Locali di abitazione nelle case rurali

1. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione di cui ai commi da A1 ad A4 del presente articolo.
2. Sono vietate le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche attraverso scale e passaggi chiusi, anche se con infissi.

D. 2 - Annessi agricoli

1. I locali di deposito dei prodotti agricoli, come anche le rimesse di mezzi ed attrezzi, debbono essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere.
2. I manufatti connessi alla conduzione del fondo devono avere:
 - almeno un ingresso carrabile
 - la distribuzione interna deve essere strettamente connessa alla destinazione d'uso.

D. 3 - Stalle

1. Le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili, ecc. sono ammessi esclusivamente nelle aree ricadenti nella zona agricola del vigente PRG.
2. Essi non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno mt. 10.
3. Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative ed ai regolamenti statali e regionali di settore vigenti, con dimensioni e caratteristiche idonee al tipo specifico di allevamento (tipologia di bestiame), nel rispetto anche delle disposizioni che assicurano misure per il benessere animale.
4. Gli edifici destinati a ricovero degli animali devono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. Non devono avere aperture nella stessa facciata in cui si aprono le finestre di abitazione e comunque, in ogni caso, mai a distanza inferiore a metri 6.
5. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.
6. Le stalle e le scuderie, devono avere una altezza non minore di m 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne di ventilazione) ed illuminate per almeno 1 mq di finestra ogni 10 mq di superficie utile.
7. Al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a "vasistas". Finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti. Le stalle e le scuderie devono rispondere ai criteri della legislazione inerente il benessere animale.
8. Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e dotato dei necessari scoli da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifone. Le pareti devono essere intonacate con cemento e rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento. Il pavimento e il soffitto devono essere facilmente pulibili.

9. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale facilmente lavabile.

10. Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, devono essere alimentati possibilmente da acqua corrente. Mangiatoie ed abbeveratoi devono avere angoli lisci ed arrotondati.

11. Si rimanda all'art. 72 della L.R. n. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni, la distanza minima degli edifici per ricovero di animali dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dal P.R.G., nonché dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo.

12. Per l'uso familiare, è possibile allevare gli animali da cortile e simili, solo ed esclusivamente in zona agricole come definite nel PRG. I ricoveri degli animali da cortile sono computati negli annessi agricoli di cui all'art.71 della Legge Regionale n°18 del 1983.

D. 4 – Letamai

1. Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato. Essi vanno, comunque, costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e devono distare non meno di m 30 da questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie. La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in un anno dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

2. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni del R.D. n. 1265/1934 e degli altri Enti, impartite di volta in volta.

3. I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, devono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili. Devono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero a tenuta, per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli. La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

4. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta.

5. Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori delle concimaie, non sono permessi che in aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di mt. 100 da qualunque abitazione e non meno di mt. 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

D. 5 - Serre

1. L'installazione di serre di coltura è consentita a condizioni che siano esteticamente accettabili. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale per un periodo massimo di 6 mesi, smontabili, nonché le serre permanenti.

2. Le serre stagionali, come disciplinate dall'art. 71 della Legge Regionale n. 18 del 1983, possono essere a struttura fissa (es. struttura metallica) e copertura stagionale, essendo comunque soggette a Permesso di Costruire.

D. 6 - Altri locali

1. Le autorimesse, le cantine, i depositi ed i magazzini di attività produttive, non possono avere un'altezza utile inferiore a m 2.40.

2. I depositi ed i magazzini di attività produttive devono essere dotati di aereazione e illuminazione anche con sistemi meccanici, adeguati al prodotto depositato. Per i depositi ed i magazzini di attività produttive, nei quali non sia possibile garantire l'illuminazione e l'aerazione naturale, dovranno essere dotati di adeguati idonei impianti di aereazione e condizionamento dell'aria, in relazione ai prodotti contenuti.

3. La superficie finestrata apribile, dei depositi ed i magazzini di attività produttive, deve essere almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale illuminato.
4. I garage possono non avere finestre, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative sulla sicurezza al fuoco.
5. I depositi ed i magazzini di attività produttive, devono avere:
 - pareti trattate con intonaco civile e tinteggiatura;
 - i depositi o magazzini di derrate alimentari devono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno mt 1.50) formato da tinteggiatura od altro materiale liscio impermeabile e lavabile;
 - i pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, o in altro materiale liscio duro o compatto e facilmente pulibile;
 - per lo scarico delle acque di lavaggio i depositi di derrate devono essere muniti di canale allacciato alla fognatura.

E - Altri edifici

1. Gli edifici produttivi e di spettacolo devono essere conformi alle vigenti normative e solo in caso di assenza, le disposizioni del presente Regolamento Edilizio potranno essere poste a riferimento.
2. Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti caso per caso.

Art. 38 _ Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio l'elemento, o la serie di elementi o componenti, contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di un sistema di protezione individuale, contro le cadute dall'alto, in conformità alla norma UNI EN 363.
2. Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto".
3. Le misure progettate ed installate ai sensi del presente Regolamento Edilizio devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:
 - i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
 - le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
 - le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;
 - coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento, in corrispondenza dei possibili punti di caduta.
5. Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.
6. Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-

edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l'altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto.

7. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla vigente norma UNI. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti.

8. In allegato all'istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o del progettista, se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata.

9. Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subisca significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori, se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista.

10. Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d'ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui *a/* comma precedente, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 39_ Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. La materia inerente le prescrizioni relative alle sale da gioco e, inoltre, tutto quanto si riferisca a regolamentazione, limitazione e controllo dell'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e per la raccolta della scommessa, è disciplinata sul territorio nazionale dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS - testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza), e successive modifiche ed integrazioni, oltre che da seguente e più specifica normativa anche recente. Inoltre, a livello regionale, la materia è disciplinata da quanto previsto dalla apposita L..R. 29 ottobre 2013 n. 40.

2. Con riferimento alla disciplina che individua le localizzazioni ed i requisiti dei locali, si stabilisce, che tutti i locali presso i quali si esercita l'attività di sala giochi o di giochi leciti devono essere posti ad una distanza non inferiore a mt 300, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
- strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari forme di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
- impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- caserme militari;
- centri di aggregazione per anziani;
- luoghi di culto, cimiteri e camere mortuarie;
- giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.

3. Al fine di tutelare la salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat. Non potranno essere aperte sale da gioco nel raggio di 100 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Ai fini della misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui al comma 2) e 3) del presente articolo, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
5. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è altresì vietato:
- negli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - nei chioschi su suolo pubblico.
6. Nel caso in cui, per i motivi più diversi, tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione Comunale, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
7. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente articolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacente ad unità immobiliari destinate ad usi residenziali. Non è, inoltre, ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il locale deve rispettare:
- la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i Regolamenti locali di Polizia Urbana;
 - la normativa urbanistica edilizia vigente.
9. Il locale adibito a sala da gioco deve, in ogni caso, rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92, poi modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.
10. Gli adempimenti per l'esercizio di sale pubbliche da gioco relativi ad apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie, il cambio di titolarità ed il rinnovo dell'autorizzazione, sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., della L.R. n. 40/2013 nonché dell'All. "A" del D. lgs. n. 222/2016.
11. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è inviata in via esclusivamente telematica al SUAP. Tutta la corrispondenza verrà gestita dal SUAP tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto richiedente.
12. Alla domanda, compilata in tutte le sue parti, devono essere allegati:
- relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.;
 - relazione sulla dotazione di almeno due servizi igienici, separati ovvero dedicati all'utilizzo esclusivo di uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità, se non espressamente già definito nella relazione tecnica;
 - dichiarazione del tecnico incaricato, resa sul modello predisposto, della destinazione d'uso dei locali e della loro agibilità;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia e, ove previsto, ulteriore documentazione comprovante l'installazione di impianto di video sorveglianza;
 - *(nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi)* relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg/mq);
 - dichiarazione del possesso dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per tutti gli apparecchi da divertimento (giuoco) ove previsti;

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo
emanati per effetto del comma 8, art. 16 L..R. n. 1 del 01.01.2019.

- certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- documentazione attestante il rispetto della normativa sull'impatto acustico;
- copia del pagamento dei diritti di istruttoria SUAP;
- autocertificazione attestante la diversificazione dell'offerta di gioco ai sensi ai sensi del decreto interdirettoriale AAMS del 27.10.2003, ove prevista.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 40 _ Strade

1. La realizzazione di strade carrabili dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali statali e regionali per la realizzazione della viabilità.
2. La segnaletica deve essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente.
3. Ai fini del presente articolo e per il calcolo delle distanze, per strada si intende la sede carrabile completa dei relativi marciapiedi.
4. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente. I soggetti proprietari delle strade devono provvedere:
 - alla pavimentazione, anche con materiale arido;
 - alla manutenzione e pulizia;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - all'illuminazione, nei casi previsti.
5. Nelle nuove costruzioni, le strade a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza idonea a non creare difficoltà al traffico e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
6. Le strade a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m.
7. Le strade a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m per ogni senso di marcia, con larghezza minima di 7,00 m con riferimento alla carreggiata con doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto (autocarri, autoarticolati, autotreni).
8. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
9. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale (cunette, scannafossi, banchine, slarghi, eventuali canalizzazioni fuori sede, piazzole di sosta, aree o corsie per l'emergenza e inversione, ecc.).
10. Sono pertinenze di servizio, invece, le cosiddette aree di servizio o di rifornimento carburanti, eventualmente anche dotate di autofficine o strutture di primo soccorso/riparazione, ricovero temporaneo ed occasionale dei veicoli, gli autolavaggi, con i relativi manufatti funzionali sia all'esercizio delle attività di rifornimento e/o manutenzione e/o assistenza e/o riparazione sia quelli in cui sono ubicati i servizi (toilette) o nei quali avviene l'erogazione di prestazioni funzionali al ristoro degli utenti.

11. Sono considerate, a tutti gli effetti, pertinenze di servizio, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade (case cantoniere, autorimesse per mezzi d'opera o mezzi spalaneve ordinari o a turbina e spargisale, i depositi e magazzini di segnaletica e altri materiali e dispositivi utili alla manutenzione ed all'esercizio della strada) o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

12. Dette pertinenze di servizio sono determinate ed individuate dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la viabilità. La loro utilizzazione in esercizio non deve interferire con la ordinata e fluida circolazione sull'asse stradale, e dovrà essere assicurata attraverso opportuni dispositivi di segnalazione e regolazione delle precedenzae o delle immissioni e dei deflussi.

13. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati e destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo determinate condizioni stabilite in specifiche convenzioni.

14. La segnaletica deve essere realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura, in quanto, diversamente, essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.

15. Coerentemente con la propria funzione, le strade, nel complesso della loro rete, devono garantire:

- la compatibilità fra le esigenze di fluidità di traffico intenso e mediamente veloce e le esigenze di sicurezza e comfort degli ambienti urbani attraversati (soprattutto per le strade di attraversamento urbano e le strade di connessione tra parti urbane);
- la fruibilità della strada (soprattutto per le strade residenziali o lungo le quali si concentrano i servizi);
- l'efficienza del servizio di trasporto pubblico (soprattutto lungo le strade di attraversamento urbano);
- la mitigazione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, la compensazione dell'impermeabilizzazione dei suoli (soprattutto per le strade di attraversamento urbano, ciò attraverso), in special modo, la previsione e realizzazione di idonei interventi di piantumazione che prevedano l'impianto di essenze arboree e vegetali autoctone il cui sviluppo in altezza, ramificazione delle radici e ampiezza della chioma sia adeguatamente rapportato alle condizioni di contesto specifiche.

16. I progetti delle nuove strade e quelli di modifica delle strade esistenti devono definire le caratteristiche geometriche essenziali (forma e dimensione) delle sue singole componenti: carreggiate, percorsi pedonali e ciclabili, fasce attrezzate e/o verdi, materiali da impiegare, nonché dei manufatti previsti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. A seguire, per ogni componente della strada, si specificano gli elementi ritenuti rilevanti per la loro caratterizzazione.

17. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione delle strade esistenti, soprattutto di quelle di attraversamento urbano occorre:

- distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale;
- evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, tutte le potenziali situazioni di pericolo (quali gli attraversamenti, gli incroci, ecc.) ad integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di percorrenza, nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada;
- progettare i raccordi e gli incroci viari, prestando attenzione al paesaggio circostante.

18. I materiali da impiegare per la costruzione di nuove strade o per la modifica o ripavimentazione di quelle esistenti (sottofondi, strati superficiali e finiture) debbono presentare requisiti di qualità, resistenza e modalità di impiego idonei all'uso a cui sono destinati. Le pavimentazioni non devono presentare superfici levigate.

19. Nell'ambito del centro storico o di altre zone particolarmente caratterizzate da pregio estetico e dalla presenza di rilevanti aree pedonali con funzione di aggregazione, passeggio, impiego del tempo libero, come puntualmente individuate nel Piano di Recupero del Centro Storico, le pavimentazioni devono essere costituite da materiale lapideo non levigato (antisdrucchiolo). In detti ambiti sono ammessi anche materiali diversi da quelli lapidei, purchè, anch'essi, rispondenti oltre che ad idonee caratteristiche estetiche e cromatiche, comunque, da superficie antisdrucchiolo.

20. Nelle strade di nuova realizzazione e nel rifacimento di quelle esistenti, occorre prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti tecnologiche dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, cavi telefonici ecc.) e costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e l'esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione.

21. Il rilascio di autorizzazione all'apertura di strade private può essere subordinato alla stipula, a spese del richiedente, di apposita convenzione disciplinante le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione, di illuminazione, di pulizia e sgombero neve.

22. Il Comune non è tenuto all'acquisizione, alla realizzazione di sopra/sotto servizi, alla manutenzione di strade private non soggette a pubblico passaggio.

23. Nel caso di interventi di nuova costruzione, comunque denominata, e di ristrutturazione edilizia, possono essere richiesti adeguamenti delle strade private, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità verificata puntualmente in loco, sia in sede di progetto che in fase esecutiva, che precede il collaudo (o analoga certificazione di regolare conclusione dei lavori).

24. Le strade private possono essere chiuse con cancello, o sbarra, o catena nella parte comunicante con lo spazio pubblico, salvo diversa determinazione da parte del Comune e senza che il veicolo in accesso crei pericolo alla libera circolazione.

Art. 41_ Portici

1. Nei nuovi fabbricati ove siano previsti pilastri liberi (detti "a pilotis") i porticati che si vengono a formare, sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L'altezza libera dei "pilotis" non potrà essere inferiore a m. 2,40.

2. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti aperti e identici per tutti i lati.

3. L'altezza libera dei portici, aperti al pubblico passaggio, non potrà essere inferiore a m. 3,00.

4. L'Ufficio Tecnico Comunale, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici, così come disciplinati dal presente Regolamento.

5. I portici soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico devono essere estesi a tutto il fronte strada dell'edificio con un arretramento non inferiore a cinque metri. Tale superficie di portico, riservata all'uso pubblico dallo strumento urbanistico locale, non sarà assoggettata al contributo sul costo di costruzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale

dei Lavori Pubblici del 10 maggio 1977, n. 801, recante “*Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici*”.

6. I portici ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di decoro e pulizia.

7. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti portici devono essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale garantendone il decoro o, in qualsiasi modo, da tutto ciò che possa essere causa di disturbo, fastidio od impedimento.

8. È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, le immondizie provenienti dai loro negozi.

Art. 42_ Piste ciclabili

1. Il Comune di Bucchianico agevola e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili in coerenza con le seguenti ed essenziali disposizioni di natura sovraordinata:

- Legge Regionale Abruzzo n. 8/2013, *Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica*, che prevede la redazione di uno specifico *Piano Regionale della Mobilità Ciclistica*;
- Legge 14.01.2018 n. 2, *Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*;

2. Con apposito elaborato di visione strategica, nell'ambito della attività di aggiornamento della pianificazione urbanistica, il Comune di Bucchianico, tenendo conto degli obiettivi specifici fissati dalla legislazione vigente e dalle specifiche regole tecniche, si farà carico della individuazione degli itinerari ciclabili da realizzare sul territorio comunale in armonia con la pianificazione urbana della mobilità sostenibile (PUMS).

3. I contenuti specifici relativi alla mobilità ciclabile trovano riferimento alla macro scala regionale, con il Documento di indirizzo strategico della mobilità ciclabile regionale adottato dalla Giunta Regionale dell'Abruzzo con DGR n°71 il 9 febbraio 2018, redatto e coordinato dal Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi dell'Adriatico “*Gabriele D'Annunzio*” di Chieti-Pescara.

4. Sarà prevista, in coerenza con il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale annesso servizio di noleggio biciclette.

5. Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche, dovranno prevedersi idonei spazi comuni e attrezzati, negli edifici adibiti a, per la sosta e/o il deposito di biciclette.

6. Nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o interventi su edifici plurifamiliari, con parti comuni esistenti (con più di 4 unità immobiliari) riguardanti modifiche agli spazi esterni pertinenziali, nonché delle aree a parcheggi ad uso pubblico, dovranno obbligatoriamente essere realizzati, possibilmente al piano terra, spazi comuni coperti destinati esclusivamente al deposito biciclette, (stalli, rastrelliere) accessibili dalla pubblica via.

7. Per il calcolo del numero totale di biciclette su cui dimensionare gli spazi per il ricovero delle stesse, si dovrà fare riferimento alla seguente formula:

- n. minimo biciclette = n. 1/unità abitativa per interventi ad uso residenziale;
- n. minimo biciclette = SU/100 per interventi ad uso commerciale, produttivo, direzionale.

8. La dimensione di un posto bicicletta e pari a mq 1 con dimensioni (0.60x1.70) mt. Le superfici determinate sono escluse dal conteggio di superficie coperta, permeabile ed SU.

Art. 43_ Aree per parcheggio

1 L'ambito normativo che disciplina le superfici destinate a parcheggio è riconducibile essenzialmente a due provvedimenti legislativi che regolano due ben distinti ambiti inerenti la realizzazione di stalli di sosta/ posti-auto:

- il DM 1444/68 per i parcheggi pubblici quali urbanizzazioni secondarie;
- la Legge 122/89 per i parcheggi privati quali urbanizzazioni primarie con riferimento ai parcheggi pertinenziali agli immobili di proprietà privata (sia residenziali che altrimenti destinati).

2. Il rapporto con la viabilità viene disciplinato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*).

3. Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione della aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica comunale, generale ed attuativa.

4. Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

5. Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle zone omogenee B del P.R.G., precedenti alla L. 122/89 e se non altrimenti disposto, la superficie da destinare a parcheggio può essere ridotta a metà per la quota relativa al volume lordo preesistente, mentre va rispettata per intero per la parte di volume lordo eccedente.

6. Negli edifici di nuova costruzione è ammessa l'utilizzazione della superficie coperta per la realizzazione di parcheggi collettivi o di box singoli, con altezza massima interna di mt 2,40.

7. Per favorire l'accessibilità universale, degli spazi destinati a parcheggio pubblico, si dovrà prevedere l'individuazione e realizzazione di un numero non inferiore ad un decimo (10%) della Superficie totale degli stalli di parcheggio che risultino massimamente fruibili da portatori di disabilità motorie e visive o, comunque, identificabili con soggetti svantaggiati.

8. Nelle zone agricole, come perimetrate dal PRG, le superfici a parcheggio non potranno superare quanto prescritto dalla Legge 122 del 1989.

9. Per rispondere ai requisiti di permeabilità, si dovrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti, tipo erborella, asfalto drenante, ecc., nella misura stabilita dalle norme del piano urbanistico, comunque, mai inferiore al 30% della superficie complessiva destinata a parcheggi.

10. Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente.

11. Gli spazi per parcheggi includono gli spazi per la sosta dei veicoli (minimi mt. 2,50 x 5,50 ciascuno) oltre quelli necessari alle manovre per l'accesso e la distribuzione dei veicoli, che dovranno essere individuati graficamente.

12. Aree pedonali e percorsi carrabili dei parcheggi (da distinguere in base ad apposita segnaletica orizzontale) devono essere complanari o, al massimo, avere un dislivello di cm 2,5.

13. Nel caso di dislivello superiore, devono prevedersi rampe di collegamento. La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%.

14. I tipi di pavimentazione e lo schema distributivo dei parcheggi, devono essere indicati negli elaborati allegati ai titoli edilizi.

Art. 44_ Piazze e aree pedonali

1. Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità ai principi dell'accessibilità universale.

2. Nell'organizzazione planimetrica di questi spazi essenziali dell'ambito urbano, tuttavia, occorre sempre e comunque:

- disciplinare la relazione tra flussi/soste veicolari e percorsi pedonali, affinché le diverse attività e l'eventuale fruibilità/accessibilità promiscua possano essere svolte in condizioni di sicurezza;
- favorire una loro frequentazione varia, sicura e continua nell'arco della giornata, tale da elevare anche il controllo sociale di questi spazi, in funzione di una loro oggettiva e maggiore sicurezza, reale e percepita;
- interpretare i caratteri morfologici e del sito includendo eventuali preesistenze di rilievo storico, ambientale, artistico e documentale;
- garantire l'ispezionabilità e la ripristinabilità dei sottoservizi impiantistici, qualora presenti;
- garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro;
- garantire che le vie di percorrenza siano evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile.

3. La pavimentazione degli spazi pubblici deve essere eseguita impiegando linguaggi architettonici, canoni estetici, elementi di arredo urbano e, più in generale, materiali e tecniche di posa, compatibili con le caratteristiche morfologiche e architettoniche delle zone circostanti, sempre ed attentamente curando l'essenziale rispetto della normativa vigente riguardante il superamento delle barriere architettoniche.

4. Il presente Regolamento Edilizio Comunale stabilisce, di norma, l'impiego di materiali di pavimentazione lapidei nelle zone pedonali di quelle porzioni centrali dell'insediamento assimilabili ai nuclei storici, come anche ad altri settori urbani caratterizzati da valori identitari ed estetici di pregio, da selezionare tra le pietre appartenenti alla tradizione locale, ovvero, preferibilmente ricorrendo alla pietra calcarea proveniente da cave della Maiella o di pietra bianca, calcarea garganica (Cave di Apricena) o, anche, di travertino (Cave di Arquata del Tronto – Acqualagna).

5. Il Regolamento Edilizio Comunale favorisce, altresì, la sperimentazione progettuale nella sistemazione delle aree pubbliche e di uso pubblico, sia in termini di scelta dei materiali, che di caratterizzazione delle modalità di posa. Gli organi comunali preposti (Consiglio Comunale, Giunta Comunale), tenuto conto dei requisiti da perseguire sopra indicati, valutano, di caso in caso, le soluzioni proposte.

6. Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti.

7. Al fine di abbellire le vie e le piazze, è consentito a privati chiedere ed ottenere l'autorizzazione ad apporre fioriere. Le fioriere devono essere bene inserite sul piano funzionale ed estetico, nella realtà urbana dove si collocano, in armonia con quanto è stato già realizzato e non devono superare H cm. 30, lung. cm. 80, largh. cm. 40. Le fioriere

devono essere curate da quanti hanno avuto l'autorizzazione a collocarle. Se le fioriere saranno rovinate, rotte o non curate, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del titolare, in caso contrario saranno rimosse a cura dell'Amministrazione comunale ed al titolare sarà elevata una sanzione amministrativa, da stabilire con apposito deliberativo. Nell'esecuzione di tali opere, devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che, per qualsiasi motivo, hanno ridotte o impedito capacità motorie, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità alle strisce pedonali.

Art. 45_ Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Tutte le strade comunali di nuova realizzazione e, per quanto possibile, quelle esistenti nei Centri Abitati, come definiti dal PRG, devono essere munite di marciapiede o, comunque, di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Per le pavimentazioni dei marciapiedi nei Centri Abitati, come definiti dal PRG, è consigliato utilizzare materiali naturali (pietra, marmo, travertino, legno) o laterizio, con il cordolo in pietra di colore chiaro, ma possono essere impiegati anche materiali di analoghe caratteristiche cromatiche e di simile effetto materico, purchè caratterizzate da superfici antisdrucchio, quali mattonelle in cls pre compresso del tipo "betonella".
3. Il Comune provvede, con risorse proprie, con finanziamenti o di partenariato privato, a sistemare i marciapiedi e in genere tutti i percorsi pedonali pubblici, posti in fregio a spazi comunali.
4. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
5. I marciapiedi devono essere lastricati con materiale antisdrucchiolevole. Nel caso che gli spazi di passaggio prospettino su aree sottostanti ad un livello superiore a cm 50 è prescritta l'adozione di parapetti o di altri tipi di protezione.
6. Nel caso di marciapiedi sopraelevati più di cm 2,5 dal piano stradale devono essere predisposte adeguate rampe di raccordo per agevolare l'eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche.
7. I marciapiedi lungo le strade dei nuovi insediamenti non devono avere una larghezza inferiore a mt 1,50 di dislivello e un gradino non superiore a cm 18 e pendenza massima non superiore all'8%.
8. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
9. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore all'8%.
10. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari, nelle aree individuate dalla Amministrazione.

Art. 46_ Passi carrai ed uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrai, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli

spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo Regolamento di esecuzione e dalle norme fissate dal PRG per ciascuna categoria di strade.

2. I passi carrai e le uscite dalle autorimesse (sia pubbliche che private), d'immissione sulla viabilità pubblica o su passaggi pedonali, devono essere opportunamente segnalati per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.

3. Le uscite da autorimesse interrato o seminterrate, rettilinee o in curva, devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%.

4. Fatti salvi i Piani Particolareggiati, nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi sulla edilizia esistente, tutte le rampe devono terminare almeno 3,50 mt prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o sui percorsi pedonali d'uso pubblico (es. marciapiedi, porticati) per consentire la sosta del veicolo prima dell'immissione. L'uscita dai passi carrai verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

5. Fra le uscite suddette e quelle pedonali dei locali collettivi deve intercorrere una distanza di almeno mt 10, misurata tra gli stipiti più vicini.

6. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole con scanalature per il deflusso delle acque e devono essere fornite, almeno da un lato, di un corrimano posto all'altezza di mt 0,90 dal piano di calpestio.

7. Le rampe in curva devono essere calcolate in rapporto al raggio minimo di curvatura degli autoveicoli che dovranno verosimilmente utilizzarle.

8. Gli accessi carrai esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto. Nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicano il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità.

9. L'esecuzione dell'accesso carrabile e/o la sua rimozione in caso di rinuncia, è posta a carico del richiedente che ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

Art. 47_ Chioschi/dehors su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture simili, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante.

3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro previste da quelle vigenti e dal successivo articolo del presente Regolamento.
7. Il Comune, potrà redigere in futuro, uno specifico Regolamento per la disciplina di chioschi e dehors e, più in generale delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, da approvarsi con Deliberazione del Consiglio Comunale, con specifiche maggiori di quanto riportato nel presente articolo, oltre che nell'ambito del presente Regolamento.

Art. 48_ Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi e/o gazebi e/o dehors posizionati su suolo pubblico e/o privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. Al fine di garantire uniformità nella fruizione generale, per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors, si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti.
9. Le scelte relative a materiali e finiture devono essere effettuate d'intesa con l'Autorità comunale.
10. A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:
 - targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
 - piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, di idranti e simili;
 - apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - sostegni per gli impianti di pubblici esercizi con targhe ed apparecchi relativi;

- lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri o eventi storici della vita nazionale o cittadina;
- cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi stradali, delle poste, dei telefoni e dei monopoli;
- avvisatori stradali con i loro accessori.

11. Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati proprietari e/o occupanti degli immobili.

12. L'installazione di tali manufatti nei posteggi e nelle altre aree appositamente definite e già individuati rimane preclusa qualora:

- la loro presenza impedisca, in tutto od in parte, visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
- occorra garantire e preservare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi rievocanti particolari vicende storiche di impianto e trasformazione edilizia;
- ricada in corrispondenza degli avancorpi in aggetto su piazze e/o strade.

13. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

14. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 10, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

15. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

16. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 10, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

17. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 10, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 49_ Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 63.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- a) con muro pieno di altezza massima di 1,2 mt.;
- b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,8 mt., sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2 mt.;
- c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,5 mt.;
- d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2 mt..

4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: calcestruzzo armato e gettato in opera, pannelli di cls prefabbricati di adeguata linearità e

semplicità, evitando modelli e tipologie in uso nei decenni trascorsi e ritenute non conformi all'obiettivo di assicurare semplicità di forme e linee, muri pieni in laterizio, realizzati con ricorsi giuntati a malte o listelli di rivestimento di laterizio, purchè tali da assicurare effetti di idonea somiglianza con muro in laterizio; muri in cls o laterizio intonacati a calce con colorazioni chiare (bianca) o compatibili con quelle ricorrenti nel territorio di Bucchianico (giallo paglierino, ocre, terra cruda, ecc.) o rasati con malte speciali realizzati con componenti a base di calce,

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono il ferro e l'acciaio sia tal quale, trattato con antiruggine e verniciato, sia zincato e verniciati con prodotti a base micacea, come anche corten, legno, ferro battuto, pannelli di rete metallica di varie foggie e tipologie da installarsi soprattutto con la finalità di essere adeguatamente completate da siepi di essenze autoctone compatibili con tale utilizzo e con le caratteristiche tipiche del locale paesaggio vegetale in ambito rurale ed urbano. Le cancellate in ferro battuto, realizzate ex novo, dovranno essere concepite ed eseguite secondo forme geometriche semplici e lineari evitando di riprodurre maldestramente, con reinterpretazioni prive di adeguato equilibrio estetico, stilemi del passato, dando luogo, con linguaggi vernacolari, ad effetti "kitsch". Dovrà essere limitato a casi di idonea e ricercata progettazione l'utilizzo di vetri antifondamento per le recinzioni, essendone, in ogni caso fatto divieto di utilizzo nelle zone agricole del territorio comunale.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2 mt. ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 46 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 46 comma 5. Essi, in ogni caso, non possono superare, in ampiezza, la dimensione complessiva risultante dai due battenti, di mt. 4,50.

9. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

11. Ogni confine pubblico o di uso pubblico, potrà essere recintato, facendo salvi i diritti imprescindibili di terzi, e nel rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento Edilizio.

12. Per i confini riguardanti tratti di strade esterne al centro urbano, per quanto attiene all'arretramento ed altezza, sono disciplinati dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e dal suo regolamento di esecuzione.

13. Nelle zone di Centro Abitato, in assenza di marciapiede, le recinzioni devono essere arretrate di mt. 1,50 dal confine stradale, se di altezza massima pari a mt 2.

14. I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, devono rispettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici.

15. L'altezza della recinzione sulla pubblica via non dovrà superare l'altezza di mt 2, di cui:

- il basamento potrà essere costituito da un muro, alto al massimo un metro, rivestito in materiale naturale (pietra, marmo, travertino, legno), laterizio oppure intonacato e tinteggiato. Il basamento potrà avere qualsiasi geometria, ma in nessun punto potrà essere maggiore di un metro misurato dalla quota di sistemazione esterna di progetto;

- la parte restante, fino a concorrere dei due metri, dovrà essere realizzata con materiali di ferro battuto, corten, legno, vetro antisfondamento;
- i cancelli, pedonali o carrabili, della massima altezza di 2 mt, dovranno essere realizzati con materiali ferro battuto, corten, legno, vetro antisfondamento, anche in alternanza con il recinto.

16. In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico. L'Autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità.

17. In prossimità di incroci o delle curve cieche, la vegetazione e le recinzioni devono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico. L'Ufficio Tecnico Comunale può dettare, di volta in volta, prescrizioni particolari per conseguire le suddette finalità.

18. Le recinzioni tra le proprietà possono (anzi, preferibilmente, dovrebbero) essere realizzate con reti e siepe, o, meglio, con sola siepe, come anche con muro pieno, per una altezza massima non eccedente i mt 2,20.

19. Nelle zone esterne ai centri abitati, rispettando sempre le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la distanza dal confine stradale è:

- la piantumazione di alberi, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza al completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a mt 6,00;
- siepi vive (anche a carattere stagionale) di altezza non superiore a mt 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 1,00;
- reti metalliche e similari (sostenute da paletti infissi direttamente sul terreno o su cordolo non superiore a cm. 30), di altezza non superiore a mt 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 1,00;
- siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt. 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3,00;
- reti metalliche e similari (sostenute da paletti infissi direttamente sul terreno o su cordolo superiore a cm. 30), di altezza superiore a mt 1,00 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3,00.

20. Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico e per le aree soggette a tutela paesaggistica e/o ambientale.

21. Al di fuori della zona A, come definita dal PRG, i cancelli di ingresso prospicienti su strade principali (primarie e secondarie), ove possibile, devono essere arretrati di mt 3,50 dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso. Ove non sia possibile, deve essere installato un dispositivo di apertura automatica.

22. Potranno essere autorizzate, nei Centri Abitati, recinzioni in allineamento, alla condizione che quelli esistenti siano regolarmente autorizzati e non distino oltre 20 metri da quello da realizzare.

Art. 50_ Numerazione civica

1. Spetta all'Autorità Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni.
2. L'apposizione del numero civico è fatta a spese del proprietario, così come la ri-apposizione conseguente a variazioni della numerazione notificategli dall'Autorità Comunale.

3. Il numero civico, realizzato in pietra locale, metallo o materiale ceramico, va collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 2,00 ai 2,50 m. Esso deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
4. E' ammessa, ma solo nelle aree ricadenti entro i centri abitati, dunque non in zona agricola, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale (ad esempio plexiglass), con numeri in rilievo e/o eventualmente anche provvisti di dispositivo di illuminazione e/o retro-illuminazione notturna.
4. L'ubicazione dei numeri civici deve essere tale da assicurare una buona visibilità, sia da parte dei pedoni sia da parte dei veicoli. I proprietari degli immobili sui quali vengono installate le tabelle hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non occultarle alla pubblica vista, neppure con la vegetazione e di ripristinarle nel caso venissero distrutte per fatti loro imputabili.
6. Per le residenze in Zona Agricola come definite dal PRG, il proprietario può indicare, attraverso opportuna autocertificazione, all'Ufficio anagrafe, l'esatta ubicazione dell'immobile ai fini della identificazione.
7. Per le nuove costruzioni, il numero civico va assegnato a richiesta dell'interessato.
8. Le mattonelle o altri supporti riportanti numeri civici possono anche essere collocati sulle recinzioni private, prospicienti la strada pubblica o in prossimità di esse, senza che i proprietari possano opporsi.
9. La collocazione dei numeri civici deve avvenire senza danno alcuno per l'immobile.
10. In caso di demolizioni di fabbricati o di passi carrai che non devono essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.
11. Nel corso dell'intervento edilizio e, comunque, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune tramite il SUE la richiesta di assegnazione del numero civico, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o, comunque, variazione della numerazione preesistente.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 51_ Aree verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali essenziali azioni proattive di qualificazione ambientale.
2. La qualità culturale e dimensionale delle aree verdi pubbliche, prescinde dall'estensione e dalla tipologia di sistemazione/attrezzature ed è chiaramente identificata, invece, in primo luogo, dalla condizione di area caratterizzata da notevole copertura di vegetazione ad alto fusto e dalla decisa prevalenza di suoli permeabili.
3. Le aree verdi possono avere sia un carattere prettamente naturalistico, paesaggistico, ornamentale, sia connotarsi come luoghi che ospitano attrezzature per lo svolgimento di attività di aggregazione, ricreazione e, in particolare, di funzioni ludiche e sportive leggere.
4. Le aree verdi attrezzate, nell'ambito della visione di urbanistica sostenibile, sono da considerarsi come essenziali spazi della permeabilità, insostituibili per preservare le falde acquifere ed evitare, con l'impermeabilizzazione, l'effetto di accelerazione e convogliamento concentrato della acque al suolo.
5. Le aree verdi, pertanto, sono importanti superfici, anche densamente alberate, segnate dalla presenza di una massa arborea (chiome) in grado di assorbire anidride carbonica e di rilasciare ossigeno, svolgendo la funzione metabolica di veri e propri polmoni verdi della città, tali da costituire spazi di contrasto alla formazione dell'effetto delle "isole di calore".
6. Nella progettazione, come nella gestione delle aree verdi, è necessario:
 - garantire la continuità delle reti ecologiche;
 - il mantenimento degli elementi naturalistici;
 - la massima permeabilità delle superfici;
 - valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali;
 - garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la visibilità degli spazi;
 - garantire forme di accessibilità sicura a utenti diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo;
 - facilitare la manutenzione e una correlata gestione economica delle risorse.
7. I progetti delle aree a verde devono specificare le caratteristiche di ogni componente naturale ed antropico della stessa, tenendo presente quanto specificato nei commi precedenti, in relazione all'entità dell'intervento prospettato e in conformità alle regole generali del settore.
8. L'utilizzazione di aree scoperte di pertinenza degli edifici deve prevedere la messa a dimora di alberature di alto fusto, la realizzazione di zone prative, di aree "inghiaiate", come di spazi lastricati e destinati con attrezzature, giochi, panchine, banchine, ecc.
9. Nelle aree verdi pubbliche, deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale, ove esse siano liberamente accessibili al pubblico sebbene con utili limitazioni di orario.
10. Tutte le aree scoperte, comunque, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
11. Le aree verdi derivanti dall'attuazione dei comparti edificatori, potranno essere dati in gestione ordinaria dal Comune di Bucchianico alle Associazioni. Sarà possibile posare i chioschi alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale in sede di affidamento.

12. Con riferimento alle aree verdi (pubbliche) aventi superficie complessiva inferiore a 1.000 mq, al loro interno è possibile realizzare piccoli manufatti per attività di servizio, strettamente funzionali al mantenimento dello spazio aperto, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.

13. Tali manufatti devono avere superficie massima di mq 8. In ogni punto interno devono avere altezza inferiore o uguale a m 2,40 e devono essere posizionati ad una distanza minima di m 5,00 dal confine di proprietà. Tali manufatti devono essere semplicemente rimovibili e quindi privi di apparato di fondazione, nel rispetto di tutte le normative e fatte salve le prescrizioni dettate di volta in volta.

14. Qualsiasi abbattimento o sostituzione di essenze vegetali ed, in special modo, di essenze arboree di alto fusto, presenti all'interno di dette aree, deve essere autorizzato.

15. La pianificazione urbanistica comunale, potrà individuare idonee aree di proprietà privata situate sia all'interno che all'esterno dell'ambito urbano, ancora inedificate e che vengono destinate, nell'ambito della disciplina urbanistica di piano (NTA), proprio per effetto di scelte urbanistiche, a "verde privato", essendo caratterizzate già da significativa copertura vegetale (arborea) o presentandosi, in tal senso, come chiaramente dotate di tale potenzialità.

16. Al netto dalla loro effettiva, attuale utilizzazione, dette aree potrebbero caratterizzarsi quali piccoli lotti inedificati e/o interclusi tra aree già trasformate per effetto di interventi di edificazione (anche a bassa densità) che, sebbene, caratterizzati anche da orti o piccoli appezzamenti promiscui, spesso ancora coltivati per usi domestici, non possiedono, anche per esiguità dimensionale, il carattere di spazi agricoli dalle reali potenzialità produttive.

17. Il piano urbanistico potrà individuare, per tali aree, interventi finalizzati alla densificazione della copertura arborea o alla creazione di veri e propri giardini privati, anche da trasformare, nel tempo, in parchi urbani privati, anche di uso pubblico, ovvero fruibili dalla popolazione sotto particolari condizioni adeguatamente definite in un eventuale ed apposito Regolamento Comunale.

18. L'obiettivo è quello di conservare, anche all'interno dell'ambito urbano, piccoli polmoni verdi intesi come spazi permeabili vitali, dotati di buona copertura vegetale (arborea), tali da elevare l'assorbimento di anidride carbonica, favorire la proliferazione della biodiversità, purificare l'aria e, nel periodo estivo, incrementare l'ombreggiamento, determinandone una migliore vivibilità.

19. Gli interventi ammessi sono solo mirati alla conservazione dell'area con gli edifici (anche piccoli manufatti eventualmente presenti) e le alberature esistenti (anche se trattasi di essenze da frutto o di piccole piantagioni ad ortaggi particolarmente idonee all'auto consumo).

20. Sugli edifici esistenti, entro dette aree destinabili a verde privato, potrebbero essere eventualmente consentiti limitati interventi di ampliamento nella misura stabilita dallo strumento urbanistico.

21. Sono prevedibili, attraverso il piano urbanistico, varie misure d'incentivazione per i proprietari di tali aree che, per esse, intraprendono programmi organici di incremento della copertura arborea di alto fusto e, in ogni caso, di cura del patrimonio vegetale presente, con progressiva trasformazione delle stesse in giardini o parchi privati, previa dimostrazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti attraverso detti progetti.

22. Dette aree private, inoltre, sono strategiche nel consentire l'assolvimento di prestazioni di sostenibilità ambientale assolvibili a distanza, qualora previste e nei termini definiti dal piano urbanistico, fungendo da importanti spazi inedificati nei quali, attraverso la stipula di accordi tra privati, attuare la realizzazione di reti ecologiche o concentrare la piantumazione di essenze arboree. Tale eventualità, può consentire ai rispettivi proprietari, previa relative verifiche, l'accesso a forme di agevolazioni da definirsi con specifica regolamentazione.

23. Nelle zone verdi e giardini privati, come in tutte le aree inedificate entro i centri abitati, i proprietari devono conservare gli alberi d'alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi secondo idonei criteri di natura botanica che evitino radicali, improprie e dannose capitozzature, pure, spesso, praticate con sapienze empiriche o avallo di tecnici scarsamente competenti.

24. Dette aree a verde privato devono essere, inoltre, comunque, oggetto di periodici interventi di pulizia/manutenzione, sia della vegetazione a terra che del patrimonio arboreo e tali obblighi accomunano detti spazi a tutte le aree libere in territorio urbano che, ai sensi del REC e del Regolamento Municipale di Igiene Pubblica, devono essere periodicamente bonificate a pena, in caso contrario, di incorrere nelle previste sanzioni amministrative o di altra natura.

25. All'interno di questa zona le recinzioni ed i muri di sostegno dovranno essere posti ad almeno ml 1,50 dal confine stradale, fermo restando che la porzione di proprietà ricompresa in tale fascia, in ogni caso, concorre alla determinazione della (pur minima) potenzialità edificatoria dell'area.

26. In particolare, inoltre, recinzioni e muri di sostegno dovranno essere arretrati, al fine di preservare la massima visibilità, secondo quanto appositamente previsto dallo stesso Dlgs 285/92 (comma 2 art. 18) con riferimento alle tratte stradali prossime ad incroci.

27. Sono ammessi, lungo il confine di proprietà, muri e recinzioni a delimitazione di spazi pubblici diversi da strade (piazze, relitti stradali, aree attrezzate, verde pubblico, ecc.) di altezza massima di mt. 2, di cui almeno 1,20 mt, ovvero la parte superiore, realizzata con struttura cosiddetta aperta (non a struttura chiusa).

28. Le nuove costruzioni, ovvero i modesti ampliamenti o la collocazione di piccoli volumi removibili, deve tener conto della superiore esigenza di salvaguardare gli esemplari di piante più rilevanti e caratteristici.

Art. 52_ Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

1. Nel Comune di Bucchianico non sono presenti Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale classificati come tali ai sensi della normativa di tipo paesaggistico, pertanto, si fa riferimento al contenuto dell'articolo precedente.

Art. 53_ Orti urbani

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc..

2. La valorizzazione degli spazi incolti, muove dalla esigenza di sottrazione al degrado ambientale e sociale in cui spesso versano gli spazi periurbani o urbani ibridi, ovvero inedificati ma non più definibili come agricoli a tutti gli effetti.

3. Le particelle vengono messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore delle Associazioni interessate a svolgere tale attività, per conseguire i seguenti obiettivi:

- introdurre elementi di arredo, integrando l'aspetto paesaggistico e quello sociale;
- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;

- contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio, specie nella popolazione anziana o con maggiori problemi di emarginazione;
 - favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
 - promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;
 - orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
 - promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
 - consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
4. I lotti di terreno destinati ad orti urbani, verranno assegnati alle associazioni interessate, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento comunale da approvare con Deliberazione del Consiglio Comunale.
5. In nessun caso, l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.
6. La individuazione, realizzazione, assegnazione e gestione degli orti urbani è disciplinata, in Abruzzo, dalla *Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale*, (BURA Ordinario 20-07-2011, n. 44).

Art. 54_ Parchi, percorsi in territorio rurale, usi civici e tratturi

1. All'interno del territorio comunale di Bucchianico ricade il SIC (Sito di Interesse Comunitario) individuato dalla sigla IT 7140110, perimetrato ed istituito ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 nonché del DMATT 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) denominato "*Calanchi delle Ripe dello Spagnolo*".
2. Nell'ambito della perimetrazione del S.I.C. (come rappresentata nella tavola di zoning del PRG vigente, come in quella (Tavola E. 1. V) in cui si riportano i Vincoli Eteronomi), valgono, ad oggi, oltre alle norme che disciplinano la predetta sottozona Agricola di interesse paesaggistico ambientale, tutte le prescrizioni e restrizioni connesse alla presenza del SIC, che devono intendersi prevalenti su ogni altra norma di carattere urbanistico, così come le connesse previsioni e procedure previste per la preventiva valutazione di incidenza di eventuali interventi.
3. Quando saranno vigenti le specifiche disposizioni normative contenute nel Piano di Gestione del SIC di che trattasi, recentemente redatto ed adottato dal C.C. di Bucchianico, in attesa di definitiva approvazione da parte dei competenti organi regionali, in caso di eventuali (verosimili) difformità fra le previsioni contenute nei due diversi e predetti strumenti (ovvero nel PRG e nel Piano di Gestione del SIC) prevarranno le norme più restrittive di quest'ultimo (Piano di Gestione del SIC).
4. La rete dei percorsi in ambito rurale rappresenta un inestimabile patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché una preziosa risorsa economica, grazie ad un numero sempre maggiore di persone che fanno dell'attività escursionistica uno strumento di riscoperta e di conoscenza del territorio e delle sue peculiarità.
5. La riscoperta, riattivazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete dei percorsi rurali è attuabile, dunque, al fine del raggiungimento di obiettivi di più agevole fruizione e, contestualmente, di valorizzazione e recupero della identità più autentica del territorio agricolo locale e delle sue tipiche filiere eno-gastronomiche (produttive) di qualità.

6. Tale rete di percorsi favorirà, nel tempo, se adeguatamente programmata per progressivi interventi modulabili, ovvero eseguibili per lotti aggiuntivi, anche lo sviluppo della multi funzionalità dell'impresa agricola e, in particolare, la crescita di specifiche tipologie di realtà agricole quali agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende biologiche, che traggono dal turismo esperienziale e dal contatto diretto con il visitatore una fonte di remunerazione.
7. L'attività di riqualificazione della rete dei percorsi locali può intendersi come parte integrante di un più ampio processo di recupero e valorizzazione della rete di percorsi intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale.
8. Si riconosce l'importanza della mobilità dolce, con un progetto strategico che individui i tracciati dei percorsi e sentieri già esistenti a fondo naturale, per una percorribilità a piedi, in bicicletta e a cavallo, sempre nell'ottica di una fruizione sostenibile.
9. La pianificazione strategica, si pone come attuazione del quadro normativo disposto con la Legge 24 dicembre 2003, n. 378, pertanto il Comune di Bucchianico promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale che costituisce testimonianza dell'economia e delle pratiche costruttive tradizionali in agro.
10. In particolare, indipendentemente dalla loro individuazione puntuale nelle tavole di piano, che potrebbe rivelarsi non completa, poco aggiornata o carente, quindi suscettibile di integrazioni sempre possibili in esito ad attività di ricognizione o a segnalazione di cittadini e/o associazioni, sono tutelate, ai sensi della LR 17/97 e s.m. e i., essendo anche, tali manufatti, individuati in un elenco puntuale seguito ad un censimento (successivo all'emanazione di tale norma regionale quadro), curato dalla specifica associazione di tutela e valorizzazione di tale patrimonio.
11. Su detti manufatti è vietato qualsiasi intervento che non sia finalizzato alla loro consapevole e corretta conservazione (restauro conservativo con criteri filologici e con materiali e tecniche idonee fissati in un apposito disciplinare), ciò al fine di tramandare alle future generazioni, con i singoli manufatti, anche la cultura materiale ed immateriale identitaria della comunità locale, che concepì tale modalità costruttiva e, con essa, un mirabile esempio concreto di sostenibilità e resilienza (civiltà).
12. L'individuazione puntuale di insediamenti, edifici, costruzioni, strutture e manufatti, oltre quelli censiti e sottoposti a tutela per effetto del provvedimento richiamato nel precedente comma, potrà avvenire sia in sede di formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, nonché su proposta dei privati proprietari, sentito l'organo comunale competente.
13. Per consentire la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale, con apposita pianificazione si individueranno appositi sentieri e percorsi ciclabili.
14. Nelle procedure di attuazione di interventi edilizi, si deve tenere conto dell'uso pubblico perpetuo di tali percorsi. Il Comune potrà richiedere arretramenti di recinzioni e manufatti, anche per consentire il ripristino dei sentieri abbandonati, la manutenzione di quelli esistenti, la riapertura di eventuali passaggi chiusi o l'apertura di nuovi passaggi pedonali. La dimensione di tali passaggi non potrà risultare inferiore a mt. 1,50 (ovvero dovrà essere tale da consentirne l'uso con piccoli motocarri e piccoli trattori agricoli gommati).
15. Nel Comune di Bucchianico sono presenti percorsi tratturali, nello specifico, quello principale del Tratturo Magno "L'Aquila – Foggia" (tratto compreso tra il guado del Fiume Pescara e quelli dei Fiumi Alento e Foro, nell'ambito della tratta Forca di Penne – Lanciano).
16. Nel Comune di Bucchianico, non sono presenti zone gravate da Usi Civici ma quelle ricadenti, come si vedrà nell'ambito normato dal Piano Quadro Tratturi.
17. Le aree ricomprese nell'ambito del Piano Quadro Tratturi sono destinate alla salvaguardia della testimonianza antropica costituita dal tratturo e sono, per questo,

inedificabili e sottoposte alle prescrizioni della specifica legislazione vigente in materia: il loro uso è regolato dal “Piano quadro del tratturo” vigente.

18. Dette aree sono inedificabili e sottoposte alle prescrizioni della specifica legislazione vigente in materia. Il loro uso, nello specifico, è regolato dal “Piano Quadro di salvaguardia del tratturo” vigente, redatto dal Comune di Bucchianico ai sensi della Legge 1/6/1939 n. 1089, della legge 17/8/1942 n. 1150, del D.M. 15/6/76 e del D.M. 20/3/80, del D.M. 22/12/83 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e della L.R. 29/7/1986 n. 35, nonché del D.Lgs 490/1999, del D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, approvato dai competenti Settori della Regione Abruzzo oltre che dalla Soprintendenza ai BBAA per l'Abruzzo.

19. Coerentemente con detta pianificazione di dettaglio, possono essere realizzati nelle aree di salvaguardia del tratturo tutti e soli quegli interventi funzionali a favorirne la massima fruizione da parte di residenti e turisti, secondo modalità compatibili con lo stato dei luoghi, purchè gli stessi non comportino edificazione di natura permanente o alterazione alcuna dei suoli, ovvero del piano di campagna o della attuale conformazione superficiale (naturale) del terreno, come anche dello stato in cui si rinviene il patrimonio della vegetazione autoctona.

20. E' ammessa, qualora compatibile con le specifiche previsioni del predetto piano quadro, oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 26 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92), pertanto, la sola realizzazione di strutture temporanee o di tipo removibile (quali chioschi, gazebo e simili), da realizzarsi con materiali compatibili con lo stato dei luoghi, funzionali allo svolgimento di attività connesse alla fruizione turistica del circostante contesto rurale e dello stesso tracciato tratturale.

21. In particolare, possono essere realizzate piccole strutture con finalità informative, o per attività di carattere ludico- ricreativo, di ristorazione leggera (bar e simili) o capanni e ricoveri attrezzati di supporto e servizio ad eventuali utilizzi di tipo turistico - escursionistico (stazioni di posta lungo percorsi escursionistici a cavallo, officine o punti nolo ciclo turistici e simili).

Art. 55_ Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Si rimanda alle normative statali e regionali.
2. Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica.
3. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico eventualmente diventati necessari a seguito delle manomissioni funzionali alla realizzazione e/o al potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti, preferenzialmente nel sottosuolo, quando tecnicamente ed economicamente possibile, cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono rispondere al requisito essenziale di una facile accessibilità.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti idonei ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività. Gli impianti o i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e rifiniti, facilmente accessibili alle persone autorizzate.

Preferibilmente gli apparati tecnici al servizio di uno o più edifici o di parti comuni di un medesimo edificio e i contatori generali e divisionali, devono essere posizionati sulle recinzioni oppure in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette, secondo le direttive degli enti eroganti i servizi. Gli impianti saranno progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la conduzione, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.

Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non devono permettere la diffusione di esalazioni né l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e d'insetti indesiderabili.

La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, va attuata nei casi in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza.

Art. 56 _ Approvvigionamento idrico

1. La materia dell'approvvigionamento idrico è disciplinata dalla legislazione in materia di ciclo integrato unico delle acque:

- Decreto Legislativo 152/06;
- R.D. 27.07.1934 n. 1265;
- norme di settore relative, soprattutto, alla individuazione di disciplinari tecnici funzionali a definire le caratteristiche geometriche, prestazionali ed i materiali dei sistemi di captazione e distribuzione, per cui ad essi si rinvia per ogni aspetto puntuale attinente queste specifiche materie.

2. La gestione del servizio idrico (captazione e distribuzione) sul territorio comunale di Bucchianico è affidata in concessione alla Agenzia Consortile Acquedottistica per il Servizio Idrico Integrato ACA Pescara – Chieti che lo esercita e lo gestisce in nome e per conto dei comuni appartenenti al Consorzio intercomunale.

3. Le reti dei servizi pubblici, ovvero le reti tecnologiche, in generale, costituiscono parte integrante del disegno urbano e a quest'ultimo devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali e non limitare le condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

4. Ogni unità immobiliare deve essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. Ove possibile, l'impianto di acqua potabile deve essere munito di autoclave per garantire i requisiti minimi di salubrità ed igienicità nelle situazioni di carenza idrica.

5. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico-sanitario costituisce requisito fondamentale dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.
6. Nelle zone servite da acquedotto pubblico è obbligatorio l'allacciamento allo stesso. Tutti i nuovi allacci alla rete idrica devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore.
7. Ove non sia possibile l'approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto può essere ammesso l'approvvigionamento da fonte autonoma a condizione che la realizzazione degli impianti di attingimento avvenga nell'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore, nonché da quanto disposto dal presente regolamento. A tale scopo, alla presentazione della SCIA/CILA o dell'istanza di Permesso di Costruire, deve essere dichiarata la modalità di approvvigionamento idrico del fabbricato e, nelle planimetrie, deve essere indicata l'ubicazione della fonte rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue.
8. L'utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto al rilascio di nulla osta del Servizio Igiene Pubblica ASL, secondo le modalità di legge. Il nulla osta è requisito essenziale per la Segnalazione di agibilità del fabbricato cui l'impianto è asservito.
9. Cisterne e serbatoi devono essere ubicati lontano da fonti d'inquinamento e realizzati in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, al fine di impedire possibili inquinamenti. Devono essere dotati di chiusura ermetica e ben protetta e costituiti internamente di materiale impermeabile e idoneo per alimenti. Devono inoltre essere oggetto di regolare manutenzione ed essere periodicamente svuotati, puliti e disinfettati.

Art. 57_ Depurazione e smaltimento delle acque

Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

A - Fogne in presenza di rete pubblica

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura delle acque nere, queste devono essere convogliate nel collettore pubblico che conduce ad impianti di depurazione.
2. È vietato immettere le acque bianche nella fognatura delle acque nere.
3. I condotti secondari di scarico, devono essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente d'acqua di almeno 3 cm, prima di raccordarsi alle colonne di scarico onde evitare cattive esalazioni.
4. Gli scarichi devono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati tra loro e di diametro conveniente. Non devono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. Tutte le colonne di scarico devono essere munite di canne di ventilazione.
5. Tutti gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, devono rispondere ai limiti di accettabilità previsti nelle vigenti normative.
6. La misurazione degli scarichi deve essere effettuata immediatamente a monte dei punti di immissione nei corpi ricettori. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente.

7. Gli scarichi alla fognatura pubblica devono essere autorizzati dalla Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato (ACA Pescara Chieti, www.aca@servizioidricointegrato.it)
8. Per gli insediamenti produttivi esistenti soggetti a cambiamento di destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni o che vengono trasferiti, deve essere richiesta, all'Ente Gestore, nuova autorizzazione allo scarico, tramite il SUAP Chietino - Ortonese.
9. Può essere vietata l'immissione di quegli scarichi, che siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento di depurazione centralizzato.

B - Depurazione in assenza di rete pubblica

1. I pozzi neri di accumulo (senza scarico di troppo pieno), devono essere a perfetta tenuta delle pareti e del fondo, per proteggere il terreno circostante da infiltrazioni. Il liquame accumulato dovrà essere periodicamente conferito ad impianti di depurazione autorizzati al trattamento, tracciati con i documenti dello smaltimento.
2. La documentazione attestante la periodicità del prelievo dei liquami, effettuata da ditte autorizzate, deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni e resa disponibile su richiesta delle autorità.
3. E' comunque vietato ogni scarico in corpo idrico superficiale (fosso, canale), nel suolo o nel sottosuolo, di acque non depurate.
4. È consentita la depurazione biologica con le tecniche della sub irrigazione e della fito-depurazione. La loro realizzazione avviene secondo la vigente legislazione statale e regionale.

C - Gestione delle acque pluviali

1. L'acqua è un bene prezioso.
2. Nelle zone servite da pubblica fognatura, le acque meteoriche o provenienti dal drenaggio di interrati e seminterrati, devono essere raccolte entro il lotto di intervento con rete separata rispetto alle acque nere e fatte confluire, quando possibile, in vasche di laminazione a lento rilascio e, solo ove ciò non fosse possibile, in corsi idrici superficiali, oppure in pubblica fognatura, per le acque meteoriche, evitandone il deflusso su strade e spazi pubblici.
3. Acque meteoriche o provenienti dal drenaggio di interrati e seminterrati: devono essere raccolte entro il lotto di intervento e fatte confluire in vasche di laminazione a lento rilascio e, solo ove ciò non fosse possibile, verso corpi idrici superficiali in modo da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti.
4. Con azione progressiva, il Comune di Bucchianico, introduce la pratica virtuosa dell'auto approvvigionamento della risorsa acqua.
5. Nei fabbricati di nuova costruzione dovranno essere previsti serbatoi di raccolta o vasche di laminazione a lento rilascio, delle acque meteoriche, provenienti dai pluviali e/o dai piazzali, calcolati con il criterio degli abitanti equivalenti (AE), che non parteciperanno al calcolo della superficie occupata. I serbatoi consentiranno il riutilizzo delle acque immagazzinate per la pulizia dei piazzali, degli autoveicoli, il giardinaggio e l'uso agricolo.
6. I troppo pieni dei serbatoi di accumulo, devono essere immessi nei collettori di fognatura pluviale, salvo quanto disposto all'art. 3.6.4. In nessun caso potranno essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognarie.
7. Ove è presente la linea di raccolta delle acque bianche, i fabbricati confinanti con il suolo pubblico devono essere muniti di pluviali e di grondaie, raccordati alla rete mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica, posta all'esterno della costruzione.

8. Ove non è presente la linea di raccolta delle acque bianche, è' ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede o di strada, evitando che conseguano danni alle fondazioni degli edifici.
9. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.
10. Le cassette di scarico dovranno essere a due pulsanti per la gestione delle diverse quantità di acqua.

Art. 58_ Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. La materia del *Ciclo integrato dei rifiuti* è disciplinata dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*", D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("*Norme in materia ambientale*").
2. Il Comune di Bucchianico, ottemperando alle previsioni di legge, opportunamente, ha aderito al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti *Solidi Urbani, dotato di apposita ed idonea regolamentazione*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2010.
3. Da un punto di vista normativo di carattere generale, si specifica che l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo pubblico e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energie;
 - devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
4. Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà prevedere, in ogni alloggio, uno spazio destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici.
5. Se questo spazio è localizzato su balconi, logge, verande o terrazze la superficie necessaria, in misura massima di 1 mq, non concorrerà alla formazione della superficie utile (SU).
6. Per consentire una più agevole raccolta della raccolta differenziata, per edifici dovrà essere previsto uno spazio, preferibilmente in area esterna pertinenziale facilmente accessibile per gli operatori, dimensionato per il posizionamento di contenitori carrellati. La superficie necessaria, concorrerà alla formazione della superficie utile (SA).

A - Raccolta dei rifiuti domestici

1. Nei fabbricati di nuova costruzione deve essere prevista una isola ecologica per collocarvi un numero di recipienti (bidoni per immondizie) proporzionato al numero degli alloggi.
2. Tale manufatto non deve essere posizionata sotto una finestra di un locale abitabile e fatto salvo quanto disposto dal Codice Civile.

3. L'isola ecologica deve essere facilmente accessibile dalla strada ma nascosta alla vista del pubblico. Può essere circondata da vegetazione, oppure realizzata in muratura con pareti piene rivestite interamente con materiale impermeabile, il pavimento anch'esso impermeabile, deve essere, inoltre, pulito periodicamente.

Art. 59 _ Distribuzione dell'energia elettrica

1. La distribuzione avviene attraverso l'attivazione di un sistema infrastrutturale di rete tipica (come la rete di distribuzione elettrica) che conduce l'energia elettrica fino all'utilizzatore finale, da quest'ultimo, gestito attraverso i comuni interruttori di corrente, considerando che ogni utilizzatore ha esigenze differenti, il processo di distribuzione dell'energia elettrica non avverrà con linee elettriche omogenee, bensì con linee dedicate a seconda del target di utenti cui ci si rivolge. Nella rete di distribuzione dell'energia elettrica troveremo, pertanto, delle linee elettriche a media tensione (tra 1 e 30 kV) o delle linee elettriche a bassa tensione (meno di 1000 V), o ancora linee ad alta tensione (tra i 30 e i 400 kV).
2. Tra gli altri elementi per la rete di distribuzione, vi sono gli impianti di trasformazione AT/MT (le c.d. cabine primarie), i trasformatori (sui pali o sulle cabine elettriche, le c.d. cabine secondarie), i sezionatori, gli interruttori, gli strumenti di misura e di monitoraggio.
3. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.
4. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art. 60 _ Distribuzione del gas

1. La distribuzione del gas naturale si basa su una rete di tubature di varie dimensioni che consentono il trasporto e la distribuzione dal luogo di stoccaggio del gas naturale fino ai punti di consumo (utenze). Il gas viene trasportato nelle condutture tramite l'azione di pressione costante, a seconda del tipo di utilizzo e del tipo di utenza, la pressione del gas naturale nella rete di distribuzione è soggetta a variare.
2. Per ragioni di sicurezza, il gas "viaggia" a pressioni ridotte verso utenze domestiche e più alta nelle utenze industriali o nelle centrali elettriche a gas/turbogas. La distribuzione del gas naturale è una fase del processo di trasporto del gas e si distingue in distribuzione internazionale, nazionale primaria e distribuzione secondaria.
3. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.
4. Ove possibile le tubazioni esterne devono essere posizionate in modo da essere accessibili ma nascoste alla vista.

Art. 61 _ Ricarica dei veicoli elettrici

1. Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e dai combustibili fossili, più in generale, ed attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, tra i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, come già previsto nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo del 22/10/2014, possono annoverarsi i punti di ricarica per i veicoli elettrici, che, sicuramente, attenuano l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, in termini di riduzione delle immissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera.

2. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 380/2001, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente richiesta in tutti gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli stessi di cosiddetto primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
3. Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano o meno, pertinenziali, ciò per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);
4. Le infrastrutture elettriche dovranno uniformarsi alle prescrizioni tecniche di cui al D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257.

Art. 62_ Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Sono considerate fonti rinnovabili di tipo energetico, utilizzabili nel Comune di Bucchianico, gli impianti ad energia derivante da:
 - irraggiamento solare per produzione energia termica ed elettrica;
 - vento, fonte per produzione di energia elettrica;
 - biomasse, da utilizzare in appositi impianti per generazione termica e cogenerazione di calore ed elettricità;
2. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell'ambito del progetto si deve prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo la normativa vigente.
3. Gli impianti energetici da fonti rinnovabili sono classificabili in:
 - Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche:
 - impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
 - impianti la cui superficie non può essere superiore a quella della sagoma del fabbricato di progetto;
 - Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edifici o sulle loro pertinenze;
 - Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo, con micro generazione, realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici, anche nelle pertinenze;
 - Impianti eolici installati sui tetti degli edifici esistenti con singoli generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
 - Teleriscaldamento, ovvero un sistema di riscaldamento a distanza di un quartiere o di una città che utilizza il calore prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione o da una sorgente geotermica. Nel sistema di teleriscaldamento il calore viene distribuito agli edifici tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l'acqua calda o il vapore.

4. In tutte le parti del territorio del Comune di Bucchianico sono esclusi:

- Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo;
- Impianti alimentati da biomasse provenienti da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- impianti per minieolico con aereo generatori di caratteristiche maggiori di quanto indicato al punto c);

5. Nel centro storico, come perimetrato dal PRG e dal Piano di Recupero del Centro Storico, è possibile posizionare pannelli fotovoltaici alla condizione che sia depositato lo studio di intervisibilità delle falde, che abbia i punti di vista dalle vie per un raggio di 100 mt. Oppure vi è la possibilità di utilizzare le tegole fotovoltaiche.

6. La realizzazione delle tipologie di impianto sopra descritte è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia.

7. Ai sensi della citata L.R. 16/2009, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico - storico ed ambientale.

8. A dette agevolazioni, inoltre, si cumulano tutti gli incentivi introdotti dalla legislazione nazionale in materia di sgravi fiscali inerenti lavori di miglioramento delle prestazioni climatiche degli edifici.

Art. 63_ Telecomunicazioni

1. Ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001, devono intendersi interventi di nuova costruzione anche quelli citati al punto e. 4) del medesimo comma 1 e, precisamente, anche gli interventi funzionali all'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.

2. Ai fini delle specifiche norme di interesse del presente Regolamento Edilizio aventi a che fare con le fasce di rispetto e le distanze richieste dalle infrastrutture per la telefonia mobile (antenne), in caso di interventi edilizi, si rinvia alla legislazione specifica in materia.

3. Per ogni altro aspetto specifico inerente il complesso della disciplina della materia si fa riferimento e si rinvia alla Legge 36/2001 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" nel testo in vigore.

4. Ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001, tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9 del medesimo art. 7, rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

5. La realizzazione delle infrastrutture delle telecomunicazioni, è sempre soggetta alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti,

6. Nei casi ove ricorrano i presupposti, è richiesto il rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'Agenzia Regionale della Tutela dell'Ambiente (ARTA) e dalla ASL, in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge Quadro e dalle vigenti normative.

7. La Regione Abruzzo, disciplina la materia delle telecomunicazioni e dei campi elettromagnetici, con la L.R. n° 45 del 13 dicembre 2004.

Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Le disposizioni di cui al presente Capo, si applicano all'intero territorio comunale, salvo diversa disciplina specificata nel Piano di Recupero del Centro Storico, come stabilito nella parte prima “Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia”.

Art. 64_ Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. I prospetti degli edifici su vie e spazi pubblici e su vie private, ovvero comunque da questi visibili, devono soddisfare le esigenze di decoro urbano.
2. In particolare, per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, gli edifici oltre ad armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto della presenza di fabbricati di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.
3. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ri-tinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. Quando tali condizioni vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti munendosi del necessario titolo abilitativo edilizio.
4. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente ovvero determinino pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Sindaco ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.
5. L'Autorità comunale può fare eseguire, anche su richiesta di parte interessata, ispezioni dal personale del Comune o da altro personale qualificato, per accertare le condizioni di abitabilità e di decoro degli edifici.
6. Al fine di contenere il degrado del paesaggio urbano, per l'installazione di pensiline, tettoie o pergolati o verande, quando realizzabili e ove ci si riferisca ad edifici plurifamiliari, occorre che sia predisposto un progetto di coordinamento degli interventi, pur differiti nel tempo, in termini di disposizione materiali – colori – forma - dimensione, che regoli unitariamente la trasformazione dei prospetti, approvato da tutti i comproprietari.
7. Sulle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico dei wc, canne di ventilazione, ad eccezione dei casi specifici previsti dalle leggi vigenti.
8. Sulle facciate visibili da strade pubbliche e, ove possibile, le tubazioni dell'acqua ed i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi.
9. Gli edifici, gli aggetti e qualunque altro elemento applicato sulla facciata, non devono costituire pericolo alcuno per la pubblica e privata incolumità.
10. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza non presentino condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano circostante o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle

opere necessarie entro un determinato termine, riconosciuto congruo, di ripristinarne condizioni di sicurezza e/o decoro urbano. In caso di inadempienza, provvederà il Comune, nel rispetto delle procedure vigenti sui lavori pubblici, addebitandone al proprietario dell'edificio interessato le spese risultanti da computo metrico estimativo, maggiorate del 10 % (dieci per cento) a titolo di sanzione amministrativa.

11. Il Sindaco, come detto, ha piena facoltà di imporre, con propria ordinanza in attuazione del presente Regolamento, al proprietario dell'immobile che presenti carenze di manutenzione che ledono il decoro urbano, l'esecuzione delle opere necessarie (quali rifacimento o manutenzione di intonaci, rivestimenti, coperture, aggetti, infissi, recinzioni, pavimentazioni, giardini ed aree verdi) all'eliminazione delle carenze accertate. In caso di inadempienza alle disposizioni dell'ordinanza sindacale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale attiva la procedura d'Ufficio di cui al precedente comma.

12. Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti di riscaldamento singoli o collettivi, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra ed a quota non inferiore al suo architrave.

13. Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici (street art) di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve munirsi di specifica autorizzazione comunale, rilasciata dopo il parere favorevole della Giunta Comunale.

14. Anche le aree libere extraurbane, come si è visto, devono essere mantenute, in ogni loro parte, in conformità a disposizioni di igiene pubblica e decoro.

Art. 65 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A, come individuata nel PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati.

2. Negli edifici appartenenti a più proprietari, i rivestimenti, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici devono seguire una armoniosa sistemazione architettonica unitaria. Non sono consentite sistemazioni distoniche delle singole parti dei prospetti.

3. Le murature esterne, sia strutturali che di chiusura, dovranno mirare alla conservazione dei materiali e delle tecnologie costruttive giunte fino a noi e, nel caso di nuova edificazione, ricercare la compatibilità formale e materico-cromatica con l'ambiente storico costruito circostante.

4. Gli spessori e le dimensioni sono quelli compatibili con le caratteristiche fisiche e meccaniche e con le tecnologie costruttive usate. In qualunque caso, impianti planimetrici e tecnologie costruttive devono garantire il rispetto sia della tradizione architettonica del luogo, sia delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza ed evitare l'inquinamento degli ambienti domestici, di lavoro e del territorio.

5. Nel restauro di facciata di edifici storici o storicizzati è fatto obbligo conservare e restaurare le murature a faccia vista, nonché gli elementi decorativi e i particolari architettonici in materiale lapideo e fittile in origine a vista come: cornici lisce o modanate, fasce marcapiano o marca-davanzale, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei balconi, bugnati, decorazioni plastiche a carattere religioso o profano, sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in nicchie o in edicole.

6. Per tutte le parti in origine a faccia vista della facciata, è consentito solamente il restauro conservativo che può prevedere una pulitura, il consolidamento e l'eventuale protezione. E' vietato intonacare le pietre naturali e le parti in conglomerato cementizio, costituenti parti caratterizzanti la facciata, salvo documentati casi di preesistenze.
7. Nel caso di parti od elementi mancanti o gravemente deteriorati può essere prevista, previa valutazione, la sostituzione parziale, usando materiali analoghi a quelli originali, che sappiano integrarsi per forma, colore e tecnologia di lavorazione e di messa in opera. Parimenti, può essere consentita la tassellatura e l'integrazione di lacune parziali a mezzo di stucco di calce e polveri di marmo. In ogni caso, è essenziale riproporre il cromatismo delle parti lapidee o fittili originali.
8. Il progetto di restauro di facciata dovrà valutare l'opportunità dell'eliminazione di eventuali balze di recente rivestimento di materiale lapideo o altro non pertinente con l'impianto originale, che coprono il supporto murario o utilizzate per delimitare le zone di pertinenza dei negozi o per limitare gli effetti dell'umidità di risalita.
9. Non è consentita l'apposizione di soglie e davanzali in materiale incongruo e diversificato per gruppi di aperture della stessa unità architettonica.
10. Nel caso di nuova edificazione, la finitura delle murature esterne dovrà mirare alla compatibilità formale e materico-cromatica sia con l'ambiente storico costruito sia con l'ecosistema esistente. Pertanto, la finitura a faccia vista è ammessa solo per murature di laterizio pieno o di pietra in blocchi. Attenta valutazione, materico-cromatica e di lavorazione superficiale, dovrà essere rivolta all'impiego di calcestruzzo a vista e di rivestimenti che, in ogni caso, dovranno proporre materiali, texture e cromatismi, compatibili con il messaggio formale dell'ambiente storico costruito circostante.

Art. 66_ Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Nessun oggetto su suolo pubblico superiore a 10 cm può essere ammesso sotto la quota di mt. 3,00.
2. Nessun oggetto può essere ammesso al disotto della quota di mt. 4,50 relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio veicolare privo di marciapiede.
3. Tale divieto vale anche nel caso di oggetti temporanei di tipo mobile o provvisorio quali, ad esempio, porte, persiane ed infissi in genere.
4. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi rialzati, gli oggetti non possono essere previsti ad una altezza inferiore a mt 3,50 e devono essere arretrati di cm. 30 dal filo esterno del marciapiede rialzato.
5. Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.
6. Sono vietate le realizzazioni di *bow-window* e ballatoi aggettanti su suolo pubblico.
7. I balconi in aggetto e le pensiline sono consentiti, su spazi pubblici, fino alla profondità di 1/10 della larghezza della strada (comprensiva degli eventuali marciapiedi), per un massimo di mt. 1,50.
8. Nelle zone ove è possibile realizzare le verande, anche parzialmente o per un tempo limitato, queste devono essere realizzate con:
 - parapetto in muratura intonacata o rivestita, essendo sempre escluso il parapetto a ringhiera;
 - chiusura con infisso;

- copertura, nel caso non vi sia una sporgenza superiore, sempre da adattarsi armoniosamente al prospetto, tenendo cura del sistema di smaltimento delle acque piovane e del materiale di copertura.

9. Per le verande, in ogni caso, deve essere prodotta la scrittura privata nella quale è riportata l'autorizzazione dei comproprietari, con dettagliato riferimento alla tipologia delle opere da realizzare.

10. La veranda non deve costituirsi come vano autonomo, ma dovrà concorrere alla determinazione dei requisiti igienico-sanitari (superficie, altezza e ricambio d'aria). La veranda obbliga alla modifica della consistenza catastale che dovrà essere effettuata prima della fine dei lavori.

11. Tutti i parapetti o ringhiere che proteggano da caduta devono avere un'altezza minima, misurata da piano pavimento a testa parapetto (o all'estradosso dell'elemento di finitura del parapetto) o all'estradosso corrimano, pari a cm 100.

12. I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere attraversabili o sfondabili per urto accidentale. I vuoti nell'elemento di protezione non devono essere attraversati da un corpo sferico del diametro di 10 cm. Nel caso di uso di pannelli di vetro, questi devono essere certificati idonei alla protezione dal rischio di caduta nel vuoto in base alle vigenti norme UNI in materia.

13. Nel caso di demolizione e ricostruzione, al fine di migliorare la sicurezza di igienicità e percorrenza, gli edifici dovranno adeguarsi al presente articolo.

14. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del Codice della strada.

Art. 67_ Allineamenti

Gli allineamenti degli edifici nelle aree edificate (nuclei storici e zone di completamento) sono quelli consolidati, mentre in tutti gli altri casi di nuovo insediamento di previsione sono, disciplinati dal PRG.

Art. 68_ Piano del colore

1. Nella zona disciplinata dal Piano di Recupero del Centro Storico, in attesa della redazione (pure prevista) del Piano del colore, la scelta della colorazione delle singole facciate e dei relativi ed essenziali elementi architettonici di prospetto (finiture) deve essere attuata in conformità con i cromatismi consolidati ritenibili come quelli più idonei, per uniformità con il contesto, ovvero ad essere utilizzati nel centro storico di Bucchianico, cioè propri e più diffusi nel contesto urbano storico (prevalentemente giallo paglierino, terra cruda, ocre e simili) sino a sopravvenuta approvazione del predetto strumento ad hoc.

2. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale in base al D.Lgs n° 42/2004 le tinte ed i materiali di facciata devono essere preventivamente concordati con la competente Soprintendenza.

Art. 69_ Coperture degli edifici

1. Il contenuto del presente articolo è da ritenersi come significativamente connesso ed integrato a quello dell'analogo e successivo articolo 83, funzionale a disciplinare gli interventi sulle coperture, sui canali di gronda e sui pluviali.

2. Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi, a fini estetici, elemento architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve corrispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali, ai prospetti, alle coperture stesse e, significativamente, all'edificio nel suo insieme.
3. Costituiscono oggetto del presente articolo, pertanto, le superfici di copertura del tipo geometricamente piano, orizzontali (lastrici solari) o inclinate (falde), in quanto prevalenti sul territorio comunale.
4. Le coperture di tipo più complesso o geometricamente non definibili (cilindriche, di rotazione, rigate, ecc.), presenti in forma episodica, sono considerate esclusivamente in riferimento agli aspetti cromo - materici.
5. Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento della acque meteoriche.
6. Su tutti i fabbricati è possibile realizzare terrazzi in falda, nella misura massima del $\frac{1}{2}$ del fronte, sulla base di un disegno organico di tutto il sistema delle coperture.
7. Su tutti i fabbricati è possibile realizzare aperture verticali eseguite con elementi emergenti dalla copertura (abbaini), protette con falde inclinate (raccordate alla falda principale) e realizzate sia per l'affaccio che per l'accesso a terrazze alla quota del piano sottotetto. Il loro disegno e i materiali utilizzati dovranno conformarsi ai caratteri della copertura e dell'edificio, tenendo conto dei criteri compositivi delle facciate, ovvero riprendendone ritmi e allineamenti. Gli abbaini non potranno essere maggiori del $\frac{1}{2}$ del fronte, sulla base di un disegno organico di tutto il sistema delle coperture.
8. Nelle coperture a falde inclinate è ammessa la realizzazione di lucernari piani e di finestre apribili (tipo Velux), complanari alla falda, purchè nel numero strettamente necessario all'illuminazione e all'aerazione dell'ambiente sottostante.
9. Le coperture piane, oltreché pavimentate, potranno essere a giardino.
10. Con riferimento alle coperture piane, inoltre, e' sempre ammessa ed, anzi, ove possibile, incentivata, la realizzazione di "tetti verdi" o "tetti giardino", secondo quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia ed in particolare dal DPR n. 59 del 2 aprile 2009 *Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia*, con riferimento a quanto specificatamente previsto al comma 5 dell'Art. 2 della stessa.
11. Per i tetti verdi l'altezza del fabbricato sarà comunque misurato all'estradosso del solaio, escludendo il pacchetto necessario per la realizzazione della copertura vegetale.
12. Nella realizzazione di detti tetti verdi, sia che si tratti di interventi ex novo che, soprattutto, di ristrutturazioni con modifica della copertura, dovranno essere osservate tutte le norme disciplinanti le corrette tecniche di calcolo e costruttive previste per simili coperture tali da non pregiudicare la stabilità dell'edificio e non produrre, in ogni caso, effetti di danneggiamento di altra natura, con particolare riferimento anche alla individuazione di ogni possibile accortezza progettuale e realizzativa funzionale a garantire la perfetta impermeabilizzazione e coibentazione delle strutture sottostanti, oltre che la possibilità di corretto e agevole accesso per la manutenzione.
13. Gli aggetti delle coperture, in ogni caso, perché non siano computabili nella distanza dalle costruzioni, non devono determinare, sulla loro proiezione, una sporgenza maggiore di mt. 1,50.
14. Le coperture devono essere munite di sistema di smaltimento delle acque meteoriche composte da canali di gronda e di pluviali.
15. Il sistema di smaltimento può essere a vista o inserito nel fabbricato.

16. Il sistema deve essere dimensionato adeguatamente, in rapporto alla superficie captante e alle sezioni delle gronde e dei pluviali, al fine di non costituire fastidio e pericolo per gli spazi sottostanti, anche pubblici.

17. Il sistema deve, di norma, confluire, ove presente, alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca), e dovrà essere dotato di pozzetto con sifone ispezionabile a chiusura ermetica, posto all'esterno della costruzione.

18. Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò conseguano danni alle fondazioni degli edifici. Non è consentito lo sbocco radente al piano di marciapiede.

19. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

Art. 70_ Illuminazione pubblica

1. Il Comune di Bucchianico persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.

2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso, ai sensi della vigente normativa ed al ridotto consumo energetico.

3. Il Comune di Bucchianico è individuato come ente che gestisce funzionalmente sia l'illuminazione pubblica, anche attraverso contratti di concessione della rete e gestione, sia quella privata, regolando le caratteristiche di quella identificabile con il complesso delle insegne pubblicitarie.

4. Il comune può dotarsi di un piano regolatore dell'illuminazione oppure di un Piano per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso – che è da ritenersi come significativamente integrato/integrabile nel Piano Regolatore Generale.

5. Il comune promuovere regolamenti e sottoporre ad autorizzazione le nuove installazioni di illuminazione pubblica.

6. In assenza di uno specifico piano per l'illuminazione, la classificazione delle strade è definita dal Piano Urbano del Traffico (previsto a livello nazionale dal nuovo Codice della strada per tutti i Comuni con popolazione superiore a 30 mila). In questo caso l'indice illuminotecnico delle strade è facilmente identificabile sulla base della norma UNI 10349 e della norma europea EN 13201.

7. Nel caso di assenza di un apposito piano locale, il comune ha il compito di sviluppare una classificazione delle necessità di illuminazione del territorio.

8. L'orario di riduzione dell'illuminazione pubblica notturna è stabilito dall'amministrazione comunale sulla base della classificazione delle strade.

9. Ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.

10. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere

controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.

11. Dovranno essere posizionati corpi illuminanti ai bordi degli attraversamenti pedonali, al fine di garantire la sicurezza ai pedoni.

12. I corpi illuminanti, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.

Art. 71_ Griglie ed intercapedini

1. La definizione di Intercapedine è riportata quale definizione aggiuntiva non in contrasto con le DTU di cui al RET nel terzo paragrafo dell'Allegato A.

2. L'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

3. È possibile, nel caso di fabbricato esistente a confine con l'area pubblica, realizzare inferiormente al suolo pubblico, intercapedini di servizio o di isolamento, purché protette da robuste griglie di protezione sommitali antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. I costi dell'occupazione sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale (TOSAP).

4. La costruzione delle intercapedini sotto il suolo pubblico è a totale carico del richiedente, che deve altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune, che valuterà discrezionalmente la fattibilità dell'intervento.

5. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana, la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernai con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni.

Art. 72_ Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Al fine di salvaguardare la qualità architettonica degli edifici, gli elementi esterni degli impianti tecnologici, devono essere integrati con i prospetti e le coperture, privilegiandone la centralizzazione.

2. Nei nuovi edifici, onde evitare il disordine formale provocato dall'installazione di detti impianti, è fatto obbligo di prevedere la creazione di idonei spazi celati alla vista atti ad ospitarli anche in tempi successivi all'ultimazione dei lavori. Andrà, in tal caso, predisposto, durante i lavori, il sistema di canalizzazioni necessario al futuro funzionamento di detti impianti.

A - Antenne

1. Nei nuovi fabbricati e nelle demolizioni e ricostruzioni, le antenne ricettive, parabole e simili ad uso privato, singolo o condominiale, devono essere poste sulle coperture degli edifici. Ogni impianto deve garantire la totale mancanza di interferenza in materia di microonde ed emissioni elettromagnetiche.

2. L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari, deve garantire la salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico dei fabbricati singoli e della città, nonché il rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.
3. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche quando siano visibili dal piano della strada e delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto alla pubblica o privata via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso.
4. Possono, invece, essere ammesse collocazioni alternative in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine ecc., quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare la parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.
5. Le parabole non potranno in alcun modo essere installate su falde in contrapposizione visiva ad edifici o a zone vincolate ai sensi delle Leggi n°1089/39 e n°1497/39. Nel caso la soluzione fosse tecnicamente impraticabile e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio Tecnico Comunale con allegata relazione, redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dal DM 37/2008, oppure da tecnico abilitato, che dimostri l'impossibilità di installare l'impianto nelle posizioni prescritte.
6. Per edifici plurifamiliari di nuova costruzione e negli interventi di demolizione e ricostruzione è obbligatorio, sia per le antenne che per le parabole, un solo impianto centralizzato.
7. Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo tale da presentare idonea sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche prevedibili nella zona.
8. Per gli impianti ricetrasmittenti devono essere osservate le procedure autorizzative in materia. Per installazioni esterne relative a tali impianti di telecomunicazione, deve essere richiesta specifica autorizzazione al Sindaco. La domanda di autorizzazione va controfirmata anche dal soggetto avente titolo sull'immobile sul quale viene installata l'antenna per l'impianto trasmittente.
9. Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. I cavi devono:
 - essere disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni;
 - se collocati all'esterno, essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti.

B - Canne fumarie

1. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione, senza essere adeguatamente coibentate. Possono essere contenute all'interno di murature portanti, alla condizione che sia eseguita, ove necessario, la verifica strutturale secondo la normativa vigente.
2. Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile.
3. Le sporgenze dei fumaioli dalla copertura devono rispettare le normative specifiche.
4. Le canne fumarie che lasciano evidenti tracce all'esterno degli edifici, devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
5. Ad integrazione delle normative stabilite dal Piano di Recupero del Centro Storico, per le canne fumarie si stabilisce che sulle vie pubbliche:

- l'uscita del tubo, dal locale interno, non deve essere a meno di metri 2 dalla quota del pubblico passaggio;
- l'andamento dal basso verso l'alto, deve essere perpendicolare e non deve passare davanti a balconi, finestre, logge, ecc...

C - Condizionamento

1. Gli impianti di condizionamento fissi, da porre all'aperto, devono rispettare le seguenti condizioni:

- dovranno essere prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, lungo facciate interne o secondarie, all'interno dei balconi dietro i parapetti, che in questo caso dovranno essere chiusi per non essere visibili dalla pubblica via;
- laddove sia inevitabile l'installazione su facciate principali o prospicienti la pubblica via, l'impianto dovrà essere mimetizzato per evitare distonie con i prospetti;
- le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature devono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa.
- le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria o a dispersione su superficie permeabile.
- È, in tutti casi, severamente vietato lo scolo dell'acqua di condensa del condizionatore e la sua raccolta su aree pubbliche.

2. Nel caso sia necessario realizzare sistemi di climatizzazione estiva attiva sono da privilegiare:

- sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda;
- sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l'energia solare, quali sistemi ad assorbimento e/o sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare.

3. I nuovi edifici e quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale, devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l'uso della climatizzazione estiva.

Art. 73_ Serramenti esterni degli edifici

1. Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito possono aprirsi verso l'interno dell'edificio o a scorrimento.

2. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando devono aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata).

3. Le porte e i serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai precedenti due commi sono mantenuti nella situazione di fatto, fino alla loro prima modifica.

4. Le finiture all'interno del Centro Storico, sono definite dalle NTA del vigente Piano del Centro Storico. Le finiture al di fuori del Centro Storico sono libere.

5. Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall'Unione europea o presentare la marcatura CE. o certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica.

6. I documenti necessari a dimostrare le caratteristiche degli infissi, dovranno fare parte della relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici anche funzionalmente alla redazione di APE/CQE, redatta

secondo lo schema definito dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, nelle forme (cartacea e digitale) previste dal REC e dalla normativa regionale.

Art. 74_ Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. L'apposizione anche provvisoria di targhe, fino alla dimensione di (25x45) cm, è libera.
2. L'apposizione, anche provvisoria, di insegne indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'Ufficio purché rispettino i regolamenti comunali, condominiali e non alterino gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.
3. In tutte le zone del territorio, le insegne, non devono costituire pericolo alla visibilità veicolare e la traffico.
4. All'interno del Centro abitato, può essere consentita l'opposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il suo bordo inferiore sia ad una altezza dal suolo non minore di metri 3,50 e sempre che non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente.
5. Fuori dal centro abitato, le insegne, posti su palo e/o struttura propria, devono essere collocati a distanza minima di mt 3,00 dal ciglio stradale e devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti normative.
6. Fuori dal centro abitato, le insegne, posti su fabbricato, a bandiera, non possono essere collocati a distanza minima di mt 3,00 dal ciglio stradale e devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti normative
7. L'installazione di insegne, sui muri di edifici d'interesse storico-artistico o ambientale e o per i complessi architettonici di particolare importanza dovrà garantire la tutela del bene e del paesaggio ed è soggetta a specifica autorizzazione subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo per la fattispecie richiesta.
8. Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi non possono sporgere sulla carreggiata stradale e devono avere una altezza dal piano del marciapiede non inferiore a m 2.50.
9. La proiezione orizzontale dell'oggetto della tenda deve comunque cadere internamente al marciapiede ad una distanza non minore di cm 30 dal bordo dello stesso.
10. Nel caso in cui, sul fronte di un edificio vi siano più esercizi commerciali che intendano apporre tende esterne, l'Ufficio Tecnico Comunale, può chiedere l'unificazione della forma, della dimensione e del posizionamento delle medesime.
11. I materiali autorizzabili sono tessuti o tele, anche impermeabili, in fibra naturale, artificiale, o sintetica. Le strutture ed i profili devono essere in metallo verniciato nei colori esistenti nella zona interessata, fino all'approvazione di un Piano Colore.
12. Le tende dovranno essere omogenee per ogni edificio, sia nella forma sia nel materiale che nel colore. E', inoltre, ammesso, solo nei casi in cui la tenda aperta occulti l'insegna fissa, l'inserimento sulla balza o sulla parte immediatamente superiore, di una dicitura e/o del marchio (riproduttore l'insegna), da realizzarsi in unico colore coordinato. In questo caso, la tenda assume una funzione di mezzo pubblicitario ed è perciò sottoposta anche alla normativa per le insegne.
13. In generale, i teli devono essere in tinta unita, fermo restando che i colori delle tende e delle eventuali diciture devono armonizzarsi con quelli dei rispettivi edifici o del contesto di prossimità in cui si inseriscono.
14. L'esposizione al pubblico, anche provvisoria, di mostre, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie ecc., è subordinata, in tutto il territorio, all'attivazione della procedura disciplinata dal vigente Regolamento sulla pubblicità e per l'occupazione del suolo pubblico sia dal Regolamento Comunale TOSAP, vigenti, come anche dai necessari adempimenti tecnici di cui al successivo comma.

15. Sono fatte salve le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 75_ Cartelloni pubblicitari

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione dei cartelli pubblicitari, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. In ogni caso, l'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia o degrado per l'ambiente circostante. In particolare, gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. I cartelloni pubblicitari sono subordinati, in tutto il territorio, all'attivazione della procedura disciplinata dal vigente Regolamento sulla pubblicità e per l'occupazione del suolo pubblico sia dal predetto Regolamento Comunale vigente.
4. Gli interessati dovranno depositare la SCIA, presentando, nel caso di insegne a bandiera di una certa dimensione, soggette ad azione del vento e di altri agenti, relazione di calcolo statico regolarmente depositata e vistata dal competente Servizio di Genio Civile, oltre che, in tutti i casi, un disegno raffigurante l'elemento con relativa scritta da esporre, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni utile particolare costruttivo. Dovrà, inoltre, essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesaggistico.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. È tassativamente vietata ogni opera di iscrizione che diminuisca il decoro dell'ambiente e l'estetica, che alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.
7. L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
8. In caso di riparazione o modifica di marciapiedi o del piano stradale, che richiedono la rimozione dell'elemento o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione a loro totale spesa e responsabilità. Non ottemperando alla rimozione, il Comune potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
9. Per le zone di centro storico, salvo quanto disciplinato dal Piano attuativo, la possibilità di esposizione di insegne pubblicitarie è ristretta a casi molto specifici, disciplinati da una preventiva ed attenta verifica della tipologia di insegna prospettata, specie quanto a materiali, effetti luminosi (pressoché da escludersi nelle forme correnti ed ammessi solo in caso di illuminazione retrostante scritte e logo a sbalzo) e dimensioni.

Art. 76_ Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle "recinzioni" contenute nel precedente e specifico articolo 49, quando applicabili.
2. Si intendono, altresì, sotto tale denominazione, tutte quelle opere che circoscrivono la proprietà, anche fisicamente, identificabili con opere d'arte che delimitano, determinano o consentono alla stessa di svolgersi su terreni in pendenza (dislivello), quali i muri di contenimento.
3. Quando sono necessari interventi volti: al consolidamento dei versanti, alla stabilizzazione del terreno ed agli interventi antiersivi a protezione delle abitazioni, della viabilità o luoghi

pubblici o per la regimentazione dei corsi d'acqua deve essere valutata prioritariamente la possibilità di intervenire con l'utilizzo di tecniche di "ingegneria naturalistica" o di tecniche di terre armate. Solo in caso di documentata inefficacia di tali tecniche, sarà valutata l'ipotesi di tecniche di terre armate e, in ultima analisi, di opere di ingegneria civile in cls armato. In quest'ultimo caso dovranno essere previste opere compensative e di mitigazione, volte a contenere l'impatto visivo e paesaggistico con idonee schermature di vegetazione.

4. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2 mt, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

5. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 2 mt., è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

6. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

7. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o, comunque, il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

Art. 77_ Beni culturali e edifici storici

Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico, dovrà aversi particolare cura di conservare quanto ancora di peculiare esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico/storico dovranno essere prontamente segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

Art. 78 - Cimiteri monumentali e storici

1. Nel territorio di Bucchianico non si rinviene alcun cimitero monumentale, mentre è ancora presente e discretamente leggibile l'unitarietà complessiva cifra propria del nucleo originario del cimitero storico, sebbene anch'essa sia priva di valori testimoniali rilevanti.

2. Nella zona cimiteriale gli interventi dovranno essere dettagliatamente disciplinati da un Piano Regolatore della Città dei Morti che tenga conto anche della progressiva tendenza all'incremento della pratica della cremazione a discapito di quella della classica tumulazione in vari tipi di sepoltura, con relativi effetti sul dimensionamento e sulla funzionalità e fruibilità specifica dei diversi spazi da parte dei congiunti/visitatori.

3. Fino all'adozione del Piano attuativo, non potranno essere utilizzati materiali ritenibili come impropri (estranei alla tradizione costruttiva del luogo) e, dunque, distonici con le caratteristiche di relativa storicità del cimitero.

4. Dovrà essere privilegiato, per gli apparati decorativi e le finiture dei loculi e dei tumuli, come delle cappelle, l'utilizzo di materiale litico in travertino, della Majella o di Apricena o di laterizio con argille dal colore tipico delle colline teatine. Sono vietate le illuminazioni al neon, gli infissi con colori sgargianti (rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ecc...), i marmi e i graniti che non sono identitari del territorio (graniti, nero marquinia, verde alpi, ecc...).

5. Nella zona cimiteriale gli interventi saranno dettagliatamente disciplinati da un apposito Regolamento che il Consiglio Comunale dovrà approvare.

Art. 79_ Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore.
2. Gli spazi pubblici consistono in spazi aperti (come strade, marciapiedi, piazze, giardini, parchi) e in spazi coperti creati senza scopo di lucro a beneficio di tutti. Essi sono parti integranti dell'architettura e del paesaggio urbano, con un ruolo determinante sull'immagine complessiva della città (si pensi alla centralità dello spazio identitario per l'intera collettività rappresentato da Piazza San Camillo, già Piazza Roma, teatro delle più importanti rappresentazioni e manifestazioni pubbliche di interesse per la collettività locale e per la attrattività turistica dell'intero territorio comunale).
3. I luoghi pubblici devono essere facilmente accessibili, sicuri, attrattivi e vivibili.
4. Gli spazi aperti, devono prevedere il verde urbano, che assicura molti benefici accanto alle semplici funzioni di svago e ricreazione: decongestiona la pressione provocata da fattori inquinanti, abbatte l'inquinamento dell'aria e il rumore, regola il microclima consentendo alla città di rimanere connessa ai ritmi naturali, concorre ad aumentare la permeabilità del suolo e migliora la qualità estetica dei quartieri.
5. La progettazione dello spazio pubblico deve coinvolgere, attraverso processi partecipativi, ogni singolo cittadino. È indispensabile guardare agli spazi pubblici urbani come a un sistema integrato che si sviluppi dalla scala delle relazioni di vicinato a quella dei grandi sistemi ambientali, per favorire la diffusione della loro godibilità all'intera comunità e innalzare la qualità urbana.
6. I luoghi pubblici devono essere resi accessibili e privi di barriere per i disabili motori, sensoriali e intellettivi. L'eliminazione o il superamento delle barriere fisiche, che impediscono o limitano l'accesso ad alcune categorie di utenti, è, pertanto, un obiettivo prioritario da perseguire, tanto nella progettazione di nuovi spazi pubblici quanto nell'adeguamento di quelli esistenti.
7. La ricucitura e il miglioramento dello spazio pubblico come strategia di riqualificazione delle periferie e delle zone suburbane dovrebbe includere il miglioramento delle connessioni, l'aumento della multifunzionalità degli spazi e della loro fruibilità, come anche la riduzione dei fenomeni di privatizzazione ed esclusione.
8. Negli interventi di riconversione di aree dismesse private, l'estensione e il disegno dei nuovi spazi pubblici deve tener conto sia delle esigenze ambientali (e delle eventuali carenze da compensare) che del ruolo e delle relazioni socio-economiche di tutto il settore urbano in cui si inseriscono.
9. A solo titolo di esempio, inoltre, per la progettazione degli spazi pubblici, ricorrono le disposizioni del Ministero degli Interni riportate nelle *"Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità"* del 18.07.2018 e delle precedenti e successive Circolari incardinate.

Capo VI - Elementi costruttivi

Art. 80_ Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Relativamente ad una corretta progettazione funzionale a garantire il superamento delle barriere architettoniche, si rimanda alla legislazione statale e regionale di cui si riportano gli essenziali provvedimenti di legge nell'Allegato B al presente Regolamento.
2. In ogni caso, si precisa che tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Al fine di stabilire il criterio di calcolo del numero di livelli, si intendono quelli superiori al piano terra.
4. I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.

Art. 81_ Serre bioclimatiche

1. Quanto disciplinato dal presente articolo si applica sia alle unità abitative residenziali sia alle attività produttive, agli uffici (studi privati), negozi oltre che agli edifici scolastici, sia che esse siano considerabili come autonome, sia nel caso siano parte di un fabbricato anche, in parte, a prevalente destinazione produttiva.
2. La disposizione non si applica all'interno del perimetro del Centro Storico.
3. Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati, interamente vetrata, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso, riducendone i consumi energetici.
4. E' consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari con due lati ciechi (non vetrati) purché la superficie totale vetrata (pareti e copertura) sia superiore al 70% della superficie totale.
5. Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate Superfici Accessorie (S.A.), non computabili nella determinazione delle superfici utili (S.U.) e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla strumentazione urbanistica.
6. Le serre solari devono avere superficie non superiore al 15% della superficie utile (SU) dell'unità abitativa e devono essere dotate di atto di vincolo, trascritto e registrato, circa tale destinazione.
7. Al fine di consentire la compiuta valutazione del riconoscimento di questo bonus di superficie è fatto obbligo di allegare al titolo abilitativo, oltre alle planimetrie tematiche, la relazione di calcolo degli apporti energetici e se l'Ufficio Tecnico Comunale lo ritenesse necessario, anche relativi schemi esemplificativi.
8. La serra bioclimatica dovrà garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.
10. Le serre solari bioclimatiche permettono di risparmiare e salvaguardare l'ambiente, in un modo molto caratterizzante.

11. Per sfruttare al meglio il calore del sole, una serra bioclimatica si compone di serramenti apribili con taglio termico, in grado, cioè, di isolare dall'esterno, ciò grazie all'interposizione di un cuscinetto d'aria o materiale isolante all'interno del telaio stesso.
12. Ruolo fondamentale ai fini di tali prestazioni, ovviamente, è attribuibile ai vetri ad alta efficienza, doppi o tripli e con camera d'aria.
13. L'orientamento, preferibilmente, dovrebbe essere verso Sud. Tuttavia, l'esposizione della sera solare verso altri punti cardinali ha i suoi benefici, seppure inferiori, valutabili attentamente e preventivamente.
14. Deve essere previsto un corpo di accumulo termico, come il pavimento o una parete, in grado di assorbire il calore nelle ore diurne e rilasciarlo nelle ore più fredde.
15. Col variare delle stagioni, varia anche il modo di utilizzazione della serra bioclimatica. In inverno la struttura deve essere tenuta con in vetri chiusi, in modo da poter accumulare calore dai raggi solari. Una volta accumulato, il calore può essere rilasciato e distribuito in tutta la casa. D'estate, invece, i vetri debbono potersi aprire con sistemi a libro, scorrevoli o saliscendi, per quanto riguarda il perimetro.
16. In copertura possono essere previsti degli abbaini, oppure ante apribili elettricamente fino a 66% della superficie coperta. Per evitare un'eccessiva insolazione estiva, si può predisporre un sistema di ombreggiamento, come una vegetazione a foglie caduche, o un sistema di lamelle mobili ombreggianti.

Art. 82_ Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. La direttiva Energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE), ha stabilito che una quota obbligatoria del 20% del consumo energetico dell'UE deve provenire da fonti rinnovabili entro il 2020, obbiettivo ripartito in sotto-obbiettivi vincolanti a livello nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza dei paesi.
2. In base al Dlgs 28/2011 gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e di percentuali crescenti per la somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
3. Gli obblighi sono ridotti del 50% nei centri storici, mentre non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico. Sono ammesse esclusioni in caso di "impossibilità tecnica" che deve però essere comprovata da un professionista dopo aver escluso l'applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili, mentre negli edifici pubblici, invece, gli obblighi sono incrementati del 10%.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di produzione di energia da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Le fonti rinnovabili che si possono usare nelle abitazioni sono:
 - impianti solari fotovoltaici (per produrre energia elettrica);
 - impianti solari termici (per soddisfare le esigenze di acqua calda);
 - impianti geotermici (per produrre calore dal sottosuolo);
 - impianti microeolici (per produrre energia elettrica dal vento).
6. La realizzazione delle tipologie di impianto già richiamate all'art. 61 è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia.
7. La realizzazione delle tipologie di impianti funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili, richiamate puntualmente al precedente art. 62 (Impianti per la produzione di

energia da fonti rinnovabili), tuttavia, è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia, riportati nel repertorio dei provvedimenti legislativi di cui all'Allegato B, in cui è raccolto il Quadro delle disposizioni statali e regionali, in materia edilizia di competenza comunale.

Art. 83_ Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Il contenuto del presente articolo è significativamente integrato da quello del precedente art. 69 (Coperture).
2. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
3. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda i requisiti di stabilità e sicurezza, l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
4. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
5. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
6. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
7. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
8. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
9. Le presenti disposizioni valgono per tutto il territorio comunale e si integrano ove possibile con le prescrizioni stabilite nel Piano di Recupero del Centro Storico.
10. L'uso del legno è ammesso nelle orditure dei tetti anche per le parti a vista o sporgenti, o strutture a vista in legno lamellare. In tal caso le superfici degli elementi lignei possono essere lasciate con venature a vista, ancorché trattate con impregnanti e mordenti.
11. E' consentito l'uso di lamiera metalliche per coperture, purchè con superfici opache, nelle tonalità del coppo invecchiato e del rame in fase di ossidazione (dal marrone al verde oliva).
12. I pluviali a vista debbono essere in rame o lamiera preverniciata con una colorazione consona a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati.

Art. 84_ Strade e passaggi privati e cortili

1. Per le strade si rimanda al contenuto dello specifico articolo 40 (Strade).
2. Per la disciplina dei passaggi privati si rimanda, altresì, al contenuto dello specifico articolo 45, relativo ai passaggi pedonali ed ai marciapiedi.

3. Si intendono per spazi interni le aree scoperte, prive di coperture e sporgenze, circondate da edifici, destinate al passaggio ovvero alla aero/illuminazione dei locali negli edifici.
4. Sono classificati i seguenti tipi:
 - negli spazi interni definiti come "patio" possono affacciare ambienti di qualunque destinazione;
 - negli spazi interni definiti come "cortile" possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
5. Nei Patii e nei Cortili, non possono esservi costruzioni destinate ad attrezzature di pertinenza degli edifici,
6. Le definizioni di Patio e Cortile sono riportate, quali definizioni aggiuntive fornite in quanto non in contrasto con le DTU del ret, nell'Allegato A .

Art. 85_ Cavedi, pozzi luce e chiostrine

1. Il contenuto del presente articolo si integra in modo significativo con il contenuto dei macro commi A e B dell'Articolo 37 del presente REC. relativo alle *Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.*
2. In tutte le zone e nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile aerare da spazio interno all'edificio (cavedio, pozzo luce), esclusivamente cucinini, disimpegni, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale. In tal caso lo spazio interno deve avere una superficie non inferiore a mq. 9, con lati non minori di m 3.
3. La superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza. La base di tale spazio deve essere impermeabile, munita di scarico delle acque piovane e realizzata in modo da evitare ristagni d'acqua.

Art. 86 _ Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Il contenuto del presente articolo si integra con quello degli articoli 71, relativo a *Griglie ed intercapedini* ed ai macro commi A e B dell'art. 37 *Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.*
2. Se i locali abitabili sono posti, anche parzialmente, a quota inferiore rispetto al terreno circostante, deve essere realizzata una intercapedine areata lungo tutto il perimetro che circoscrive la parte interrata. L'intercapedine deve avere una cunetta a quota più bassa di quella del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari a 1/3 della sua altezza.
3. Ai fini del presente articolo, dunque, è definita quale "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
4. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbrica delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
5. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 mt. al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con

apertura diretta sul marciapiede, salvo che non si tratti di scale di sicurezza di autorimesse o altre attività, ubicate al piano seminterrato o interrato, realizzate per garantire il rispetto della relativa norma di prevenzione incendi. Lo sbarco deve avvenire su area di proprietà privata ancorché soggetta a servitù di pubblico passaggio.

6. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

7. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o a recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, insetti di grandi dimensioni, volatili ed animali in genere.

8. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili, a maglia fitta, e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

9. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

10. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

11. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti, ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

12. Nel caso di risanamento di costruzioni esistenti, la protezione contro l'umidità ascendente può realizzarsi con le intercapedini verticali esterne, contro muri interni, sbarramento in spessore di muro, iniezioni a base di resine siliconiche, deumidificazione elettro-osmotica o con l'adozione di altre idonee tecnologie.

13. La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie.

14. Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperte griglie di aerazione per i locali sotterranei.

15. Tali aperture devono risultare munite di idonee inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.

16. Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente. Essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucchiolevole, le cui forature non devono avere larghezza superiore a cm. 2,00.

17. Nel caso, invece, di griglie d'aerazione presenti negli stessi spazi, esse devono essere dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiera o altri sistemi di anti-tacco. Gli elementi di cui ai commi precedenti, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile.

Art. 87 _ Recinzioni

1. La realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate può essere effettuata:

- contestualmente alla costruzione di un edificio: ed in tal caso verrà generalmente autorizzata con lo stesso provvedimento che riguarda l'edificio medesimo;
- al servizio di un edificio preesistente, ed in tal caso potrà essere considerata alla stregua del regime delle opere pertinenziali indipendentemente dall'esistenza della

costruzione di un fabbricato, con interventi (assai variegati quanto alle caratteristiche costruttive ed ai materiali usati).

2. Per opere siffatte potrà farsi ricorso alla SCIA, ma la disciplina da applicare dovrà essere individuata caso per caso.
3. La realizzazione di una recinzione che presenti un elevato impatto urbanistico deve essere preceduta da un titolo abilitativo dell'amministrazione comunale: tale atto non risulta necessario solo in presenza di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiali di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.
4. Necessita del preliminare rilascio di un titolo abilitativo anche la realizzazione di un muro di recinzione, allorché, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001.
5. Per ogni ulteriore aspetto specifico si rinvia anche al contenuto del precedente art. 49, relativo proprio alle caratteristiche tecniche e dimensionali delle recinzioni.

Art. 88 _ Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Nella scelta della tecnica costruttiva di un edificio è indispensabile valutare il tipo di materiali da impiegare, così da ridurre i costi energetici e massimizzare la resa della struttura. Per questo motivo è indispensabile considerare le caratteristiche delle principali tipologie di tecniche costruttive.
2. Nella scelta, poi, è fondamentale considerare anche l'uso che si farà della costruzione e il periodo in cui questa sarà utilizzata. Tenendo conto che, in genere, le tecniche pesanti vanno di pari passo con performance termiche più stabili ed economiche, mentre le abitazioni edificate con metodi leggeri permettono una flessibilità planimetrica maggiore.
3. Nella realizzazione di case ecologiche si preferiscono di gran lunga le costruzioni che impiegano i sistemi pesanti perché consentono uno sfruttamento energetico ottimale e hanno proprietà microclimatiche molto più salubri.
4. Le tecniche leggere sono quelle sfruttate dalle cosiddette "case passive", che impiegano in modo più attivo l'energia latente degli edifici ma, allo stesso tempo, fanno sorgere delle perplessità sulla qualità interna dell'aria, a causa talvolta della scarsa ecologicità dei materiali impiegati e della presenza di agenti microinquinanti.
5. Non sempre è agevole o possibile individuare la scelta delle tecniche costruttive più idonee in questo tipo di strutture, poichè entrambe permettono di adottare le stesse finiture. Questa distinzione è possibile solo dopo un'analisi più scrupolosa dell'aria, degli spazi interni e dei consumi dimostrati dagli impianti installati nell'abitazione.
6. I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da assicurare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi oltre che garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale eco-compatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

Art. 89 _ Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili è individuata dalle norme tecniche di attuazione del PRG.

2. Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio.
3. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.
4. Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico. Alle aree di pertinenza, in ogni caso, si applicano le disposizioni relative al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi di cui, rispettivamente, agli artt. 48 (*Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi e/o gazebo e/o dehors posizionati su suolo pubblico e/o privato*) e 51 (*Aree verdi*) del presente REC.
5. In ogni caso, per quanto attiene aspetti di natura più strettamente regolamentare, si osserva che specifiche definizioni di Pertinenza, Tettoia, Pergotende, Pergolati e Gazebo, oltre che di seguito esplicitate, sono riportate nell'Allegato A quali definizioni aggiuntive formulate con il presente regolamento e non confliggenti con le DTU del RET.
6. Si intende, dunque, più esattamente, quale area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata, effettivamente e concretamente, a servizio od ornamento dell'edificio.
7. Si pone a riferimento della disciplina del presente articolo la normativa statale di cui al Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 "*Approvazione glossario contenete l'elenco non esaustivo delle prime opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25.11.2016, n. 222*".
8. I volumi e superfici non sono computabili ai fini del calcolo delle quantità edificabili, a condizione che:
 - devono essere pertinenza di un edificio preesistente, edificato legittimamente ed essere ubicati nel medesimo lotto, pertanto non possono essere ceduti separatamente dall'edificio principale, al quale sono connessi da vincolo di pertinenzialità;
 - costituiscono un servizio al fabbricato principale e non un ampliamento, per cui non possono avere accesso diretto da esso;
 - non devono avere accesso esclusivo dalla pubblica via;
 - non devono avere allaccio autonomo alla fognatura, alle utenze idrica ed elettrica e non possono essere allacciati alla rete gas o essere dotati di impianto di riscaldamento di qualsiasi natura;
 - non devono costituire trasformazione permanente del territorio e, pertanto, devono essere costituiti da una costruzione facilmente removibile per smontaggio e non per demolizione (con la sola eccezione della piastra di appoggio);
 - devono essere realizzati e collocati in modo da non pregiudicare il decoro del bene principale, rispettandone le caratteristiche estetiche;
9. Tettoie, Pergotende, Pergolati e Gazebo potranno essere addossati agli edifici, ma non dovranno avere accesso diretto dall'edificio stesso.
10. Per gli edifici residenziali, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali i box per ricovero attrezzi da giardino posti in maniera isolata negli spazi pertinenziali scoperti delle abitazioni, i "gazebo", le tettoie, anche per ricovero di autovetture, bici e moto.
11. Per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali le tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale, le tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali, le costruzioni per il controllo degli accessi al lotto.
12. Le presenti disposizioni si integrano con il Regolamento dei Dehors, che dovrà essere redatto dal Comune di Bucchianico e, nel caso vi sia conflitto con esse, queste contenute nel presente REC, dovranno ritenersi come soccombenti.

A - Tettoie a terra:

1. sono così definite:

- superficie coperta massima pari a mq 15,00 per unità abitativa. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, comprensiva del manto di copertura, non superiore a metri 2,50;
- altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,00;
- la struttura portante potrà essere realizzata in legno, metallo e laterizio;
- la copertura potrà essere in coppo o metallo senza effetto albedo o rifrangente;
- la copertura dovrà essere dotata di sistema di smaltimento acque piovane, da realizzare come disciplinato dall'articolo 69 (*Coperture degli edifici*) e dall'articolo 83 (*Coperture, canali di gronda e pluviali*);
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici;
- non è possibile chiudere le tettoie a terra con tamponature, fisse o mobili;
- nel caso di tettoie coperte con materiale solido (legno, manto di copertura in laterizio, lamiera, ecc..), che siano considerati stabili, il manufatto dovrà rispettare le distanze stabilite nel PRG per le singole zone omogenee. La regola vale anche tra costruzioni del medesimo proprietario e nel medesimo lotto;
- sono fatte salve le disposizioni del Codice Civile, in particolare quelle in merito alle costruzioni in aderenza al fabbricato principale, per quanto attiene l'intrusione, le distanze, ecc...

B - Tettoie terrazzo:

1. sono così definite:

- non sarà computata nell'altezza del fabbricato alla condizione che la struttura verticale sia arretrata rispetto al profilo prevalente del fabbricato, con esclusione dei balconi, verande, ecc, di almeno 2 mt;
- superficie coperta massima pari a mq 15,00 per unità abitativa. È ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato;
- altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, comprensiva del manto di copertura, non superiore a metri 2,50;
- altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,10;
- in qualsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l'altezza della tettoia non potrà superare, nei rispettivi punti, le quote di imposta e di colmo del fabbricato principale;
- la struttura portante potrà essere realizzata in legno, metallo e laterizio;
- la copertura dovrà essere in coppo o metallo senza effetto albedo o rifrangente;
- la copertura potrà essere dotata di sistema di smaltimento acque piovane, da realizzare come disciplinato dall'articolo 83 (*Coperture, canali di gronda e pluviali*);
- la struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici;
- non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili;
- nel caso di chiusura dell'involucro con materiale captante, potrà essere ricompresa nella serra bioclimatica, rispettando tutti i requisiti dell'art. 81 (*Serre bio climatiche*);

- nel caso di tettoie coperte con materiale solido (legno, manto di copertura in laterizio, lamiera, ecc..), che siano considerati stabili, il manufatto dovrà rispettare le distanze stabilite nel PRG per le singole zone omogenee. La regola vale anche tra costruzioni del medesimo proprietario e nel medesimo lotto;
- sono fatte salve le disposizioni del Codice Civile, in particolare quelle in merito alle costruzioni in aderenza al fabbricato principale, per quanto attiene l'intrusione, le distanze, ecc...

C - Pergotende:

Con riferimento alle pergotende valgono le seguenti specificazioni:

- possono essere installate a terra e ai piani superiori del fabbricato
- superficie coperta massima pari a mq 15,00 per unità abitativa;
- l'altezza della pergotenda non potrà superare, nei rispettivi punti, le quote di imposta e di colmo del fabbricato principale;
- la struttura portante dovrà essere realizzata in legno e/o metallo;
- la struttura non può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici;
- non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili;
- è possibile realizzarle a confine;

D - Pergolato

Con riferimento ai pergolati valgono le seguenti specificazioni:

- possono essere installate a terra e ai piani superiori del fabbricato
- non sarà computata nell'altezza del fabbricato;
- superficie coperta massima pari a mq 15,00 per unità abitativa;
- altezza massima, all'intradosso della struttura portante orizzontale non superiore a metri 2,40;
- in qualsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l'altezza della pergolato non potrà superare, nei rispettivi punti, le quote di imposta e di colmo del fabbricato principale;
- la struttura portante dovrà essere realizzata in legno;
- la struttura non può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici;
- non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili;
- è possibile realizzarle a confine;

E - Gazebo:

Con riferimento ai pergolati valgono le seguenti specificazioni:

- superficie coperta massima pari a mq 15,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita;
- la struttura non può essere coperta con pannelli solari;
- è consentita la chiusura perimetrale esclusivamente con tende o teli (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente;
- altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,50;
- altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all'intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,10;

F - Box per ricovero attrezzi da giardino:

Al fine i essere considerati come box da giardino, i manufatti così definibili:

- dovranno essere in legno;
- è vietato il manufatto in calcestruzzo armato a vista, anche se foderato sulle pareti esterne in legno;
- superficie lorda massima pari a mq 6,00;
- sporgenza massima della copertura: cm 20;
- altezza massima esterna all'imposta, non superiore a mt. 2,10;
- altezza massima esterna al colmo, non superiore a mt. 2,50;
- trattandosi di manufatto facilmente removibile, non deve rispettare la distanza stabilita dal PRG per le costruzioni.

G - Tettoie poste a protezione delle aree a parcheggio pertinenziale:

Al fine i essere considerati come pensiline di copertura dei parcheggi, i manufatti così definibili dovranno avere:

- la struttura potrà coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le corsie di transito;
- valgono, ove compatibili, le altre norme degli edifici residenziali;
- Tettoie per ricovero carrelli nelle attività commerciali:
- superficie massima coperta per tettoia pari a mq 10,00;
- valgono, ove compatibili, le altre norme degli edifici residenziali;

Art. 90 _ Piscine

1. Le piscine, di norma, sono opere di pertinenza degli edifici e sono strutture atte a consentire, attraverso costruzioni artificiali, l'attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità delle stesse.

2. Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo necessarie per la corretta funzionalità della stessa.

3. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solo nelle zone omogenee di carattere residenziale e/ turistico ricettivo.

4. È ammessa, inoltre, la costruzione di piscine nelle zone agricole, con esclusione di quelle di maggior pregio ambientale e paesaggistico, per la dimensione massima dello specchio d'acqua di mq 250, alla condizione che il fabbricato principale sia legittimato e sia anche esso nella stessa zona di PRG.

5. Le pareti interrato della vasca e dei locali tecnici, devono essere poste alla distanza minima di 1,50 mt dal confine di proprietà.

6. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:

- rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
- i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
- gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;

- devono essere realizzate completamente interrato e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario; al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
 - l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
 - devono essere dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto;
 - devono essere realizzate secondo le specifiche predette norme UNI EN – ISO, nonché rispettare ogni altra disposizione funzionale a garantirne la massima sicurezza, in special modo essendo adeguatamente dotate di idonei dispositivi a protezione delle bocchette e degli scarichi, da mantenere ed ispezionare accuratamente e periodicamente, tali da assicurarne una completa fruibilità in sicurezza anche e soprattutto da parte di bambini.
7. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.
8. La realizzazione della piscina è subordinata alla presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o al deposito di SCIA. La costruzione è soggetta al rispetto delle normative sulle strutture, sugli impianti, catastali ed al pagamento degli oneri concessori.
9. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

Art. 91 _ Altre opere di corredo degli edifici

1. Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
2. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio le seguenti opere a corredo degli edifici, quali le attrezzature sportive di seguito elencate:
 - campi da tennis;
 - campi da calcetto;
 - campi da bocce;
 - maneggi.
3. Le opere di cui al precedente comma possono essere assentite nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, sempreché consentite secondo le N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ovvero quando non ne sia esplicitamente prescritto il divieto.
4. Fatta salva eventuale diversa norma legislativa, le opere di cui alla lettera b) sono assoggettate alla procedura per il rilascio del Permesso di costruire e la loro realizzazione comporta la corresponsione del contributo commisurato al solo costo di costruzione, secondo quanto previsto e disposto dalla specifica normativa regionale di riferimento.
5. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armoniosamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali, sia per i materiali impiegati.

6. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 mt..
7. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
8. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

Art. 92 _ Depositi all'aperto

1. I depositi all'aperto devono essere di natura temporanea e connessi con una attività produttiva.
2. L'utilizzo di un'area come "deposito all'aperto", quando non rientri già nell'esercizio di attività agricola o di un'impresa industriale o commerciale legittimamente insediata sul territorio, costituisce modifica delle caratteristiche ambientali del territorio e tale modalità d'uso è, dunque, soggetta a Permesso di Costruire.
3. Il deposito all'aperto riveste sempre carattere di temporaneità e il richiedente deve impegnarsi, con atto unilaterale d'obbligo, a rimuoverlo a propria cura e spese dietro insindacabile motivato invito dell'Amministrazione Comunale, anche prima della scadenza del termine concesso, oltre che a ripristinare lo stato ambientale (dei luoghi) precedente.
4. I depositi di materiali accatastati o materie stoccate alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 2 anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, invece, tutti i depositi temporanei all'aperto di materiali, manufatti, rottami ed automezzi in demolizione, nonché i depositi o parcheggi di roulotte, campers, case mobili, prefabbricati (baracche e box), devono essere rimossi. L'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e, comunque, di dare una decorosa sistemazione all'area liberata dal deposito.

Art. 93_ Serbatoi carburanti e di oli combustibili

1. I serbatoi di carburanti ed oli combustibili devono collocarsi alla distanza minima di 300 metri da eventuali captazioni di acqua sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e devono essere muniti di opportuni dispositivi anti-travasamento e/o di prevenzione delle perdite, funzionali anche a contenere rischi di incendio e tali, pertanto, da risultare conformi alle specifiche norme antincendio.
2. L'Amministrazione Comunale può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.
3. Sono fatte salve le altre normative di settore e tutto quanto previsto, relativamente alla loro realizzabilità, nelle varie porzioni del territorio comunale, dalla normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente.

Titolo IV – Vigilanza e sistemi di controllo

Art. 94 _ Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. A norma dell'art. 27 e seguenti del DPR 380/2001 e s.m. e i., il Dirigente del Settore Territorio esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del DPR 380/2001, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del Regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite e motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

Art. 95 _ Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni statali e regionali e, in particolare, dagli articoli 27 e 28 del DPR n. 380/2001 e s.m. e i. Tuttavia, nei seguenti commi si richiamano, utilmente, alcuni punti cardine sui quali si fonda la stessa attività di vigilanza.
2. La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.
3. A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.
4. Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 96 _ Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio, comporta l'applicazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, mediante specifico provvedimento da notificarsi al responsabile della violazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia.

2. Fatte salve le altre tipologie di sanzioni previste dalla normativa, il presente comma disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie relative all'attività edilizia-urbanistica, di competenza del Comune di Bucchianico in applicazione del Regolamento Edilizio.

3. Le sanzioni per le quali il Comune ha potere decisionale entro limiti minimi e massimi stabiliti dalla normativa vigente, sono le seguenti:

- all'Articolo 19, per la mancata comunicazione inizio lavori entro i termini di legge si applica una sanzione di € 516,00;
- all'Articolo 20_ comma 3, per la mancata comunicazione di fine lavori entro i termini di legge si applica una sanzione di € 516,00;
- all'Articolo 20, per la mancata Segnalazione di Agibilità entro i termini di legge si applica una sanzione di € 464,00.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminabili in applicazione del Regolamento Edilizio sono le seguenti e, specificatamente, quelle riportate:

- all'Articolo 20_ comma 5 per la mancata produzione degli elaborati necessari per descrivere lo stato di fatto, si applica una sanzione di € 516,00;
- all'Articolo 20_ comma 7, per la mancata comunicazione smaltimento rifiuti, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, si applica una sanzione di € 1.000;
- all'Articolo 25_ commi da 12 a 16, per lo svolgimento di lavori, al di fuori dell'orario consentito, si applica una sanzione di € 516,00; all'Articolo 38, per la mancata installazione della linea vita, si applica una sanzione di € 2.000,00;
- all'Articolo 49, nel caso le recinzioni siano in contrasto con quanto stabilito dal REC, si procederà con l'Ordinanza di demolizione delle parti in contrasto con le prescrizioni del RET oltre al ripristino
- all'Articolo 57, il collegamento dei pluviali alla fognatura delle acque nere, determina una sanzione di € 1.000,00;
- all'Articolo 68, la mancata utilizzazione dei colori riportati nell'abaco di cui all'Allegato D, determina una sanzione parametrica, pari a € /mq 10 di facciata colorata in contrasto con quanto prescritto con il RET;
- all'Articolo 69, nel caso di utilizzo di materiali di copertura, in contrasto con quanto previsto dal REC, si applica una sanzione pari a €/mq 10 di superficie reale del materiale non autorizzato;
- all'Articolo 72, nel caso le antenne siano poste in contrasto con quanto stabilito nel presente REC, si applica la sanzione di € 1.000,00 per ogni contrasto riportato all'articolo citato e alle singole lettere;
- all'Articolo 72, nel caso di realizzazione di canne fumarie in contrasto con quanto stabilito dal REC si applicherà una sanzione di € 1.000,00 per ogni contrasto riportato all'articolo citato e alle singole lettere;
- all'Articolo 72, nel caso le unità esterne del condizionamento, siano in contrasto con quanto stabilito dal REC si applicherà una sanzione di € 1.000,00;
- all'Articolo 73, nel caso i serramenti esterni siano in contrasto con quanto stabilito dal REC, si applicherà una sanzione pari a €/mq 300 misurati al filo esterno, comprensivo del telaio fisso, oltre al ripristino. La misurazione comprende anche le persiane;
- all'Articolo 74, le tende siano in contrasto con quanto stabilito dal REC si applicherà una sanzione di €/mq 150 di superficie netta della tenda compresa anche di risvolti verticali e mantovana;
- all'Articolo 78, nel Cimitero per il mancato allungamento dei pluviali si applicherà una sanzione di € 516,00;
- all'Articolo 78, nel Cimitero per la realizzazione di tombe con materiali e colori distonici si applicherà una sanzione di € 2.000,00;

- all'Articolo 83, l'utilizzo di pluviali non consentiti dal REC determinerà una sanzione di € 516,00;
 - all'Articolo 89, ove le tettoie, pergotende, pergolati, gazebo e box per attrezzi da giardinaggio, siano realizzate con superfici maggiori di quelle consentite, saranno sanzionate con la demolizione o la riduzione alle superfici massime consentite e alla posizione corretta.
 - all'Articolo 89, ove le tettoie, pergotende, pergolati, gazebo e box per attrezzi da giardinaggio, siano realizzate con materiali differenti da quelli consentiti, si applicherà una sanzione di € 2.000,00.
5. Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione.
6. Si applicano in ogni caso le specifiche sanzioni per violazioni alle norme di settore.
7. Le disposizioni del presente documento fanno sempre salvi i diritti di terzi e le responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili delle violazioni.

Titolo V - Norme transitorie

Art. 97 _ Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate secondo le disposizioni vigenti.
2. Le disposizioni anche di dettaglio contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe e contrastanti norme comunali e disposizioni contenute in eventuali altri Regolamenti approvati in epoca precedente.

Art. 98 _ Disposizioni transitorie

1. Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico le definizioni uniformi così come riportate all'art. 4 sono prevalenti rispetto a quanto indicato nelle relative NTA.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali adottati successivamente all'adozione del presente Regolamento devono adeguarsi alle definizioni uniformi.

Parte Terza

Attività edilizia, titoli abilitativi e interventi sostitutivi

Obiettivi e definizioni

In attuazione del D.L. 12/9/2013 n. 133, convertito con modifiche dalla L. 11/12/2014 n. 164, in attuazione dell'art. 23/ter DPR 380/2001, che ha modificato il regime della variazione di destinazione d'uso, con la presente legge si regola detta attività al fine di renderla omogenea per l'intero territorio regionale anche con riferimento alla tipologia dei titoli abilitativi.

1. La destinazione d'uso di un fabbricato o dell'unità immobiliare è quella risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio rilasciato come per legge. In assenza o indeterminatezza del titolo, essa è desunta dagli atti relativi alla prima dichiarazione di nuova costruzione al Nuovo Catasto Edilizio Urbano oppure da atti probanti successivi all'accatastamento.
2. La destinazione d'uso di un'area libera è il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per quell'area, in cui: la destinazione d'uso principale è quella qualificante o prevalente quantitativamente con una superficie utile maggiore del 50% del totale; la destinazione d'uso complementare, accessoria o compatibile è quella destinazione che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale.
3. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini urbanistici, ogni forma di utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare di una destinazione d'uso prevalente diversa tra le categorie funzionali indicate al comma 5.
4. Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è l'attività volta ad un utilizzo dell'immobile, della singola unità immobiliare o di un'area diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, che configuri un aumento del carico urbanistico di cui al D.M. 1444/68;
5. Relativamente alle destinazioni d'uso prevalenti sono individuate le seguenti categorie funzionali
 - a) residenziale;
 - a-bis) turistico-ricettiva;
 - b) produttiva e direzionale;
 - c) commerciale;
 - d) rurale.
6. Le categorie nel dettaglio vanno rinvenute nel Quadro Generale delle Categorie, circolare Ministero Finanze n. 134 del 06/07/1941.

Edilizia libera

Come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001 sono realizzabili in edilizia libera, e quindi senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi:

1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

2. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
3. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
4. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
5. i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
6. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
7. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
8. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
9. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
10. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

Tali interventi sono comunicati al Comune di riferimento da parte del proprietario dell'immobile attraverso il Modello Comunicazione Inizio Lavori (CIL) approvato con D.G.R. n° 333 del 26/06/2017 e che costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio Tipo.

Il Comune effettuerà i controlli formali e tecnici su un campione del 10% delle dichiarazioni CIL presentate effettuando semestralmente l'estrazione del campione in forma pubblica e con le modalità che stabilirà in sede di approvazione del nuovo regolamento edilizio.

CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)

Come previsto dall'art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata sono quelli non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/01.

Tali interventi sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia

sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. E' obbligatorio l'uso del Modello Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) approvato con D.G.R. n° 333 del 26/06/2017 e che costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio Tipo

Il Comune effettuerà i controlli formali e tecnici su un campione del 10% delle dichiarazioni CILA presentate effettuando semestralmente l'estrazione del campione in forma pubblica e con le modalità che stabilirà in sede di approvazione del nuovo regolamento edilizio. Del campione estratto sarà obbligatorio anche il sopralluogo in loco.

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

SCIA (segnalazione certificata inizio attività)

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli interventi di cui ai seguenti punti:

- b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
- e) variazioni di destinazione d'uso, con e senza opere e senza aumento di carico urbanistico, in tutte le zone urbanistiche, di cui al D.M. 1444/68, all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 1 dell'art. 23ter del D.P.R. 380/2001 così come meglio definite dalla Circolare del M.F. n° 134 del 6/7/1941;
- f) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
- g) sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del

contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

Permesso di costruire (PdC)

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire.

In particolare, come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001, gli interventi soggetti a permesso di costruire sono i seguenti:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
- d) il mutamento della destinazione d'uso, con e senza opere e senza aumento di carico urbanistico, tra diverse categorie funzionali di cui all'art. 23 ter comma 1 del D.P.R. 380/2001, di edifici che per le loro particolari caratteristiche ed in ragione di interessi meritevoli di tutela, siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l'edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d'uso è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente;
- e) Il mutamento della destinazione d'uso rilevante che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo ove l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso, se impossibilitato può ricorrere alla monetizzazione dello standard da reperire da parte dell'Amministrazione Comunale in altra area. Nei casi di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal DM 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente;
- f) Il mutamento della destinazione d'uso rilevante in deroga può essere concessa dall'amministrazione comunale tramite permesso a costruire, a qualsiasi destinazione d'uso e di qualsiasi entità all'interno del proprio territorio comunale, qualora venga ravvisato l'interesse pubblico, garantita la quantità minima di cui all'articolo 3 del D.M. 1444/68 e soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature da reperire a fronte dell'impegno di una concessione di una destinazione d'uso con maggiore carico urbanistico. Detti spazi possono essere reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, o monetizzati se esiste l'impossibilità alla loro individuazione;
- g) Il mutamento di destinazione d'uso per quei fabbricati ubicati nel territorio rurale, da sempre ad uso abitativo, mai legati ad alcuna azienda agricola o imprenditore agricolo.

Nelle zone agricole non sono permesse variazioni della destinazione d'uso prevalente dei locali qualora connessi alla attività agricola, ma sussiste solo l'integrabilità di quella esistente con l'attività agrituristica secondo le norme in vigore.

La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 del D.P.R. 380/2001.

E' obbligatorio l'uso del Modello Permesso di Costruire (PdL) approvato in conferenza unificata Stato/Regioni nella seduta del 6 luglio 2017 in sede di recepimento regionale e che costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio Tipo.

Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA)

In alternativa al permesso di costruire ed ai sensi dell'Art. 23 del D.P.R. 380/2001, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

E' obbligatorio l'uso del Modello Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) approvato con D.G.R. n° 333 del 26/06/2017 e che costituisce parte integrante del Regolamento Edilizio Tipo.

Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

Intervento sostitutivo regionale - Disposizioni applicative.

Ai sensi dell'Art 2 comma 9-ter della Legge 241/90 decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 dello stesso art 2 della legge 241/90, il privato può rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale perché, entro un

termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

La conclusione del procedimento deve essere espressamente formalizzata anche con provvedimento di attestazione della formazione del silenzio-assenso per decorrenza dei termini.

Il Presidente della Giunta Regionale attraverso le sue strutture competenti può disporre l'annullamento dei Permessi a Costruire in qualsiasi momento su istanza motivata di parte o su autonoma iniziativa.

Le presenti disposizioni trovano applicazione diretta sul territorio comunale e prevalgono sulle norme e regolamenti edilizi previgenti.

ALLEGATO A _ QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

(sotto ognuna delle seguenti definizioni, viene riportata in blu e in corpo più piccolo, la specificazione tecnica relativa a ciascuna definizione, redatta dal competente Servizio della Regione Abruzzo, come si rinviene a margine dell'Allegato A (Definizioni Tecniche Uniformi di cui al RET) al documento Criteri guida per la redazione del RET. Sono indicati con sottolineatura del titolo, le DTU aventi chiaro contenuto e rilevanza urbanistica.

1 – Superficie Territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite al punto 6. Per superficie reale, (non catastale) si intende l'area complessiva come definita dalle NTA del PRG/PRE. Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2 – Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dalle NTA del PRG/PRE. Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST), comprensiva dell'edificato esistente che non varia i parametri del PRG.

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/ m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF), comprensiva dell'edificato esistente che non varia i parametri del PRG

5 – Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

6 – Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico.

7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Il sedime si misura in metri quadrati (m2) al netto degli aggetti e sporti.

8 – Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture in coerenza con quanto consentito dal PRG.

9 – Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semipermeabili.

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT = SP/ST$ o $IPF = SP/SF$). Si rinvia alle norme di attuazione del PRG per la tipologia della permeabilità

11 - Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

12 – Superficie totale (ST)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

13 – Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

14- Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

La superficie utile si misura in metri quadrati (m2).

15 – Superficie accessoria (*) (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:

- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi;

Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

16 – Superficie complessiva (SC)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

17 – Superficie calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²). Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

18 - Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione o alla diversa indicazione prevista dal PRG.

19 – Volume totale o volumetria complessiva

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Il volume si misura in metri cubi (m³). Per il volume totale, si propone di utilizzare convenzionalmente l'acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 – Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

22 – Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

23 – Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

24 – Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

25 - Numero dei piani

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1,0 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,0 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

26 - Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

L'altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo(HL). Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

27 - Altezza del fronte

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno

dalla quale misurare l'altezza del fronte. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti al punto 31.

28 – Altezza dell'edificio

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

L'altezza del fronte si misura in metri (m). Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H). Nel caso di terreno in pendenza, in fase transitoria, l'altezza può essere determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte. L'adeguamento di tale definizione con le NTA del PRG/PRE non costituisce variante urbanistica.

29 - Altezza utile

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

L'altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

30 – Distanze

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D). Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

31 – Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrioni dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrioni delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

32 – Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 – Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 – Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 – Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 – Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 – Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 – Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 – Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 – Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Definizioni aggiuntive derivate dall'elenco stilato dal competente Servizio della Regione Abruzzo, introdotte nel presente REC poiché non confliggenti con le DTU di cui al RET.

La Regione Abruzzo, con il predetto documento inerente la delineazione di criteri funzionali alla redazione dei REC, ha introdotto oltre al recepimento delle 42 DTU, le ulteriori Definizioni Tecniche di cui ai nuovi e successivi punti da 43 a 52, rispettivamente recanti:

- Indice di densità territoriale (DT);
- Indice di densità fondiaria (DF);
- Comparto;
- Lotto edificatorio;
- Profilo perimetrale esterno;
- Volume edificabile (Ve);
- Superficie non residenziale (Snr);
- Superfici escluse dal computo della SU e della SA;
- Superficie di vendita di un esercizio commerciale;
- Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata.

Si tratta di voci non presenti nel testo dell'Intesa, ma considerati utili al fine di raccordare al meglio i regolamenti comunali con la specifica normativa di livello regionale, in particolare con consolate definizioni tecniche contenute, ad esempio, nella Legge Regionale n. 52/99, che sembrano poter meglio definire la quantità di volume edificato e edificabile su una determinata superficie territoriale o fondiaria. Per tali motivi si sottopone al Consiglio Comunale la eventualità di adottare le seguenti definizioni come aggiuntive rispetto alle DTU di cui al RET, all'atto di approvazione del nuovo REC.

43 – Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità territoriale (DT = V/ST) Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

44 – Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

45 - Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici. (art. 26 della L.R. 18/83 e s.m.i.).

46 –Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

47 - Profilo perimetrale esterno

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.

48. Volume edificabile (Ve)

Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione punto 19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre. Specificazione applicativa: Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff). I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria.

Nella fase transitoria di recepimento del RET (fino all'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale comunale) si deve fare riferimento al volume edificabile così come determinato in base agli strumenti urbanistici generali e esecutivi attualmente vigenti. In particolare, per "Volume edificabile (Ve)" si deve intendere "la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) al netto delle volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde)". Tale definizione è quella richiamata negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff).

Pertanto, in detta fase transitoria, i Comuni dovranno individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi attualmente vigenti.

49 - Superficie non residenziale (Snr)

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:

- a) cantinole, soffitte, locale motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;
- b) autorimesse singole o collettive;
- c) androni di ingresso e porticati liberi; d) logge e balconi.

50 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

- a) i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- b) gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- c) le pensiline (definizione n. 38);
- d) le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;
- e) i tetti verdi non praticabili (definizione n. 54);
- f) i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni
- g) (vedi definizione n. 52);
- h) i pergolati a terra (definizione n. 55);
- i) i locali con altezza inferiore a m 1,80;
- j) volumi o vani tecnici (definizione n. 41);

- k) le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate, e definizione n.51);
- l) cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette.

51 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti.

52 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti.

Ulteriori definizioni aggiuntive funzionali a massimizzare l'utilità del presente REC, non confliggendo con le DTU di cui al RET.

Di seguito vengono proposte per l'adozione da parte del Consiglio Comunale, in sede di adozione del nuovo REC, le seguenti Definizioni Uniformi originali, ovvero ritenute verosimilmente valide ed utili per l'applicabilità del Nuovo REC del Comune di Bucchianico. In particolare si propongono alcune definizioni funzionali a definire alcune particolari fattispecie di porzioni di edifici originariamente non previste in progetto o di pertinenze (tra l'altro già introdotte nel testo funzionalmente alla precisazione di alcune fattispecie di pertinenze dei fabbricati) utili a regolamentarne la possibilità di installazione ed i relativi aspetti dimensionali.

Le ulteriori Definizioni Tecniche aggiuntive che si propongono di seguito, dai numeri 53 a 60, sono le seguenti:

- Superfetazione edilizia;
- Intercapedine;
- Patio;
- Cortile;
- Pergotende;
- Pergolati;
- Gazebo;
- Box Attrezzi da giardino.

53 - Superfetazione edilizia

Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta ad un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere: la tipologia, l'aspetto dell'edificio stesso, l'ambiente circostante.

54 – Intercapedine

Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati.

55 – Patio

Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con distanze davanti ad ogni finestra non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore di m 4,00.

56 – Cortile

Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la distanza davanti ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento è superiore a 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.

57 – Pergotende

Copertura di terrazzi, lastrici solari, balconi, costituita da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontati da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o materiale plastico impermeabile, da installare a ridosso del fabbricato, al fine di consentire la maggiore fruibilità.

58– Pergolati

Struttura finalizzata ad adornare e ombreggiare giardini e terrazzi costituita da una struttura di sostegno in legno o ferro con elementi orizzontali, senza copertura fissa o amovibile, per consentire il solo allungamento delle piante rampicanti.

59– Gazebo

Struttura non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore esclusivamente con tenda, aperta su tutti i lati e realizzata con una struttura portante in ferro o legno strutturale, talvolta chiuso da tende verticali temporanee.

60– Box attrezzi da giardino

Manufatto autoportante, con accesso indipendente dal fabbricato principale, chiuso in ogni lato, utilizzato solo per l'utilizzo del giardino, per il deposito degli attrezzi da giardinaggio.

ALLEGATO B _ RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

A.1 Edilizia residenziale

A.2 Edilizia non residenziale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99.

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica).

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).

LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies.

LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9.

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE).

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

B.2.1 Fasce di rispetto stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28.

DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967).

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in

particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60.

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715.

B.2.4 Rispetto cimiteriale

REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art.338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57.

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f).

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163.

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato - Regioni - Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti).

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici).

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (a decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8).

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55

B.3 Servitù militari

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa).

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni).

B.4 Accessi stradali

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46.

DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade).

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante).

B.6 Siti contaminati

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati".

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I.

C.2 Beni paesaggistici

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio).

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

C.3 Vincolo idrogeologico

REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato -Regioni - Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5.

C.4 Vincolo idraulico

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115.

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98.

REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze).

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali).

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

C.6 Siti della Rete Natura 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000).

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda.

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione).

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008).

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII.

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani).

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35,

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato -Regioni - Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985.

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76).

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24.

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo.

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili).

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione

dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio).

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili).

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi).

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato - Regioni - Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016, a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi).

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256.

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro).

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in partic. l'art. 4..

D.10 Produzione di materiali da scavo

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis.

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento).

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico).

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

E.2 Strutture ricettive

E.3 Strutture per l'agriturismo

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5.

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

E.5 Sale cinematografiche

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica).

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici).

E.7 Associazioni di promozione sociale

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004.

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il

**Allegato B al REC _ Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi
e le trasformazioni del territorio e dell'attività edilizia**

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari").

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva).

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N.1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio).

E.10 Strutture Termali

E.11 Strutture Sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

E.12 Strutture veterinarie

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016, a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

ALLEGATO C_ TIPOLOGIE D'INSEDIAMENTO E DESTINAZIONI D'USO

Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

Relativamente alle destinazioni d'uso prevalenti, sono individuate le seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- a bis) turistico ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale
- d) rurale.

Le categorie, in dettaglio possono essere rinvenute nel Quadro Generale delle Categorie di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 134 del 06/07/1941.

A. _ Destinazioni d'uso configurabili nella categoria funzionale "residenziale"

A. 1_

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Abitazioni singole e Attività ricettiva extralberghiera

DESTINAZIONE D'USO:

A. 1.1_ Ogni tipo di abitazione privata o pubblica (con i relativi servizi ed accessori esclusivi e condominiali) comprendenti anche locali per attività lavorative a domicilio e connesse con l'abitazione, purché con essa compatibili e non eccedano il 40% della superficie utile, con relativi servizi e locali tecnici necessari.

A. 1.2_ Attività ricettiva svolta su strutture che mantengono caratteristiche abitative ed hanno servizi comuni limitati e non di tipo alberghiero. Case religiose di ospitalità. Centro soggiorno studi.

A. 2_

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Abitazioni collettive

DESTINAZIONE D'USO: Ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata quali: collegi, conventi, convitti, ostelli per la gioventù, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali, sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, affittacamere e bed and breakfast (con un massimo di 6 camere), con relativi servizi e locali tecnici necessari.

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

A Bis. _ Destinazioni d'uso configurabili nella categoria funzionale “turistico-ricettiva”

A. Bis. 1_

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Insedimenti per il soggiorno temporaneo, Attività turistiche, alberghiere e termali

DESTINAZIONE D'USO: Alberghi, hotel, pensioni, motel, locande, affittacamere e bed and breakfast (con un numero di camere maggiore di 6), ostelli, studentati insediamenti termali e strutture ricettive similari per attività turistiche, compresi residence come strutture alberghiere di mini appartamenti o camere con personale e servizi comuni di ristorazione, lavanderia, pulizia, sorveglianza, assistenza alla clientela, ecc..

A. Bis. 2

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Strutture all'aperto attrezzate

DESTINAZIONE D'USO: Aree attrezzate per campeggio e/o per camper e roulotte.

B. _ Destinazioni d'uso configurabili nella categoria funzionale *produttiva e direzionale*

B. 1

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Funzioni di servizio

DESTINAZIONE D'USO: Impianti e attrezzature o opere pubbliche di interesse comunale o generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti o dai privati quali servizi di interesse generale, per l'istruzione, per attrezzature di interesse comune, per auditorium e sale polifunzionali, per il verde pubblico e lo sport, parcheggi pubblici, ecc..

B. 2

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Direzionale

DESTINAZIONE D'USO: Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, assicurazioni, ecc.; attività direzionali in strutture complesse (centri di attività terziarie; palazzi e aggregati d'uffici autonomamente organizzati quali sedi direttive e gestionali di enti, istituzioni, agenzie, aziende pubbliche e private; fiere ed esposizioni merceologiche; centri congressuali e di ricerca.

B. 3

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Artigianato di servizio o produttivo laboratoriale, necessario alla residenza e compatibile con essa

DESTINAZIONE D'USO: Attività di servizio alle persone (barbieri, acconciatori, estetiste e solarium, tatuaggi e piercing, lavanderie, palestre, centri estetici, ecc.), autofficine per riparazione e manutenzione, garage e autorimesse private a pagamento e artigianato di servizio all'auto), artigianato produttivo di tipo manifatturiero solamente se laboratoriale (esercitato in locali normalmente utilizzabili per uso civile: residenziale, commerciale, direzionale, ecc.).

B. 4

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Servizi privati di interesse collettivo e altre attività terziarie

DESTINAZIONE D'USO: Scuole private, centri ricreativi di interesse generale, ecc..

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

B. 5

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Funzioni produttive (artigianali e piccole industrie)

DESTINAZIONE D'USO: Produzione industriale e artigianale di beni (comprese le attività connesse alla produzione: laboratori di sperimentazione e ricerca, uffici tecnici, amministrativi e commerciali).

B. 6

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Attività produttive

DESTINAZIONE D'USO: Artigianato non laboratoriale e industria del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti ed ogni altra attività a carattere produttivo simile diretta alla trasformazione dei beni; Artigianato non laboratoriale e industria di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole, insediamenti di tipo agro industriale.

B. 7

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Attività logistiche e tecnico-distributive

DESTINAZIONE D'USO: Commercio all'ingrosso (associato al dettaglio quando consentito dalla disciplina di urbanistica commerciale). Attività di stoccaggio quali magazzini, depositi e frigoriferi. Attività di trasporto e complementari ed ogni altra attività tecnico-distributiva simile, diretta alla prestazione di servizi. Spedizione e logistica (raccolta, conservazione, smistamento, movimentazione delle merci).

B. 8

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Locali preparazione pasti

B. 8_ DESTINAZIONE D'USO: Centro cottura e preparazione pasti con successiva distribuzione.

B. 9

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Campi di accoglienza

DESTINAZIONE D'USO: Allestimento aree di accoglienza con tende e/o strutture precarie per la popolazione e soccorritori a seguito di eventi calamitosi.

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

B. 10

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Attività estrattive

DESTINAZIONE D'USO: Coltivazione di cave e tutte le attività direttamente collegate, quali in particolare le opere di adeguamento delle infrastrutture e di ri-sistemazione del suolo.

B. 11

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Opere di salvaguardia ecologico ambientale

DESTINAZIONE D'USO: Diversi tipi di opere a salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale.

B. 12

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali e merci con e senza vendita.

B. 13

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Attività di recupero, trattamento, smaltimento di materiali di rifiuto.

B. 14

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Allestimenti cimiteriali

DESTINAZIONE D'USO: Tutte le opere funerarie e complementari eseguite nei cimiteri.

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

C. _ Destinazioni d'uso configurabili nella categoria funzionale "commerciale"

C. 1

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Esercizio di vicinato

DESTINAZIONE D'USO: Vendita prodotti alimentari e non alimentari, svolta in edifici o unità immobiliare con superficie utile di vendita ed esposizione non superiore a 150 mq.

C. 2

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Pubblici esercizi e somministrazione alimenti e bevande

DESTINAZIONE D'USO: Attività di manipolazione e successiva vendita di alimenti (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, pasticcerie, gastronomie, panifici, pizzeria al taglio da asporto, creperie, gelaterie, yogurterie, ecc.), edicole, farmacie, tabaccherie, ecc., sale gioco, sale scommesse.

C. 3

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Medie strutture di vendita

DESTINAZIONE D'USO: Vendita prodotti alimentari e non alimentari, svolta in edifici o strutture con superficie utile di vendita ed esposizione compresa tra 151 e 1.000 mq.

C. 4

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Grandi strutture di vendita

DESTINAZIONE D'USO: Vendita prodotti alimentari e non alimentari, svolta in edifici o strutture con superficie utile di vendita ed esposizione superiori a 1.000 mq.

C. 5

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Pubblico spettacolo

DESTINAZIONE D'USO: Cinema, teatri, discoteche.

C. 6

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Distributori di carburante

DESTINAZIONE D'USO: Stazioni di servizio e piccole attività complementari di assistenza, pronto servizio e ristoro dell'automobilista.

D. _ Destinazioni d'uso configurabili nella categoria funzionale "rurale"

D. 1

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Abitazioni agricole e locali ad esse connessi

DESTINAZIONE D'USO: Abitazioni collegate con le attività agricole ed utilizzate dai soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Oltre all'abitazione ed ai relativi servizi e accessori, possono essere compresi un locale per lavoro a domicilio (che non ecceda i 50 mq di superficie coperta) e uno spaccio (che non ecceda i 50 mq di superficie coperta) per la vendita dei prodotti aziendali agricoli e zootecnici, sempreché l'intera consistenza volumetrica (comprendente abitazione, locale per lavoro e spaccio per la vendita) rientri nella densità edilizia consentita dalle Norme Tecniche nella zona di interesse.

D. 2

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Allevamenti aziendali

DESTINAZIONE D'USO: Allevamenti zootecnici di ogni genere, collegati all'azienda agricola singola o associata, con carico zootecnico complessivo non supera i 40 q. li di peso vivo per ha.

D. 3

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Impianti zootecnici intensivi ed opere ad essi connessi

DESTINAZIONE D'USO: Allevamenti zootecnici di ogni genere, non collegati all'azienda, a carattere industriale. Lagoni di accumulo liquami, quali: Invasi e vasche di raccolta della miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, non palabile, con utilizzo esclusivamente agronomico del prodotto essiccato ottenuto. Detti invasi e vasche dovranno comprendere ogni altra opera o accorgimento previsti dalle norme vigenti in materia per la salvaguardia della salute pubblica, delle acque superficiali di falda e per la limitazione delle esalazioni maleodoranti.

D. 4

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Impianti tecnici complementari

DESTINAZIONE D'USO: Strutture per il diretto svolgimento di attività di servizio e di supporto alle aziende agricole e zootecniche, singole o associate, e che tuttavia sono esterne a queste, quali silos, serbatoi e magazzini, rimesse per macchine di conto terzi, e simili.

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016,
a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

D. 5

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Impianti agroalimentari

DESTINAZIONE D'USO: Strutture di prima lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, collegate con le aziende agricole singole o associate, e ne trattino i relativi prodotti.

D. 6

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Allevamenti ittici

DESTINAZIONE D'USO: Invasi, vasche e laghetti destinati alla attività di itticoltura, con le relative infrastrutture di supporto.

D. 7

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Serre fisse

DESTINAZIONE D'USO: Serre per coltivazioni intensive con manufatti specialistici fissi nei quali è reso artificiale il supporto del terreno di coltura; negli altri casi le serre rientrano semplicemente fra le tecniche agronomiche.

D. 8

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Attività ricettiva connessa all'attività agricola principale

DESTINAZIONE D'USO: Attività di ospitalità, in camere ricavate in immobili preesistenti o, qualora le Norme Tecniche in riferimento alla zona d'interesse ne consentano l'attuazione, di nuova realizzazione, ma rientrante nel piano agriturismo aziendale

D. 9

TIPOLOGIA D'INSEDIAMENTO:

Attività di turismo rurale

DESTINAZIONE D'USO: Centri rurali di ristoro e degustazione. Centri di organizzazione del tempo libero (centri sportivi e culturali) in territorio rurale.

Allegato C al REC _ Tipologie d'insediamento e destinazioni d'uso
Esplicitazione puntuale delle categorie e destinazioni e procedure per il cambio di destinazione d'uso

(Allegato C alla Del. di G.R. Abruzzo n. 850 del 28.12.2017)

Conforme al RET approvato con Intesa Istituzionale Stato –Regioni – Autonomie Locali pubblicata in G.U. n. 268 del 16.11.2016, a quanto previsto dall'art. 4 comma 1, sexies del DPR 380.2001, oltre che ai criteri specifici della Regione Abruzzo

Disciplina dei criteri per le modifiche di destinazione d'uso come fissata dalla Delibera di C.C. n 14 del 28.01.2013 recante “Legge Regionale 15 Ottobre 2012, n° 49 e s.m. e i. Adozione atto ai sensi 14 dell'art. 1 comma 2 – Provvedimenti”, con riferimento a quanto stabilito nel punto 5.

In applicazione della predetta L.R. 49/2012, “condizioni e criteri per le modifiche delle destinazioni d'uso” la Delibera di C.C. viene recepito l'Art. 5, come formulato con la legge regionale escludendosi da parte dell'Amministrazione l'individuazione di altri casi di compatibilità o complementarietà delle destinazioni d'uso oltre a quelle già previsti dalla norma stessa. Sono comunque fatti salvi i casi di cambio di destinazione d'uso disciplinati dall'art. 14 delle NTA del PRG vigente, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28 agosto 2012 che continueranno ad essere applicati con le modalità stabilite e quindi con i criteri contenuti nel Regolamento denominato “Criteri e modalità per determinare il plusvalore da applicare alla trasformazione delle case ed appartamenti per vacanze in residenze”. Utilmente, si ritiene, ad integrazione del presente essenziale paragrafo e dell'intero allegato,, inoltre di riportare la seguente Tabella 1 riportante schematicamente le condizioni relative all'incremento del carico urbanistico come valutato con riferimento ai relativi passaggi tra le varie destinazioni d'uso.

Tabella 1 _ Sintesi schematica circa l'incremento del carico urbanistico valutato con riferimento ai relativi passaggi tra le varie destinazioni d'uso

A>	Residenziale	Industriale Artigianale	Commerciale	Turistico ricettivo	Direzionale	Interesse Pubblico	Agricolo	Parchi o Verde Pubblico	Verde Privato
Da v									
Resid.	--	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Ind./Art.	NO	--	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
Comm.	NO	NO	--	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Tur. Ric.	NO	NO	NO	--	NO	NO	NO	NO	NO
Direz.	NO	NO	NO	SI	--	NO	NO	NO	NO
Int. P.	SI	SI	SI	SI	SI	--	NO	NO	NO
Agric.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	--	NO	NO
Verde Pubbl.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	--	NO
Verde privato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	--